Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione

(GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1199 della Commissione del 13 agosto 2020	L 267	3	14.8.2020
►M2	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 della Commissione del 15 settembre 2020	L 302	20	16.9.2020
►M3	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1825 della Commissione del 2 dicembre 2020	L 406	58	3.12.2020
►M4	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2210 della Commissione del 22 dicembre 2020	L 438	28	28.12.2020
►M5	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2211 della Commissione del 22 dicembre 2020	L 438	41	28.12.2020
►M6	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/759 della Commissione del 7 maggio 2021	L 162	18	10.5.2021
►M7	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/901 della Commissione del 3 giugno 2021	L 197	75	4.6.2021
►M8	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2069 della Commissione del 25 novembre 2021	L 421	28	26.11.2021
►M9	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione del 14 dicembre 2021	L 458	173	22.12.2021
►M10	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/853 della Commissione del 31 maggio 2022	L 150	62	1.6.2022
►M11	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/959 della Commissione del 16 giugno 2022	L 165	30	21.6.2022
►M12	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 della Commissione dell'8 giugno 2023	L 149	62	9.6.2023
►M13	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1492 della Commissione del 19 luglio 2023	L 183	42	20.7.2023
►M14	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1787 della Commissione del 14 settembre 2023	L 230	1	19.9.2023
►M15	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2004 della Commissione del 23 luglio 2024	L 2004	1	26.7.2024
►M16	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2970 della Commissione del 29 novembre 2024	L 2970	1	2.12.2024
►M17	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/217 della Commissione del 6 febbraio 2025	L 217	1	7.2.2025
►M18	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/659 della Commissione del 3 aprile 2025	L 659	1	4.4.2025
►M19	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1078 della Commissione del 2 giugno 2025	L 1078	1	3.6.2025
►M20	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082 della Commissione del 2 giugno 2025	L 1082	1	3.6.2025
►M21	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1289 della Commissione del 2 luglio 2025	L 1289	1	3.7.2025

►**M22**	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1316 della Commissione del 2 luglio 2025	L 1316	1	3.7.2025
►**M23**	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2249 della Commissione del 10 novembre 2025	L 2249	1	11.11.2025
►**M24**	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2294 della Commissione del 10 novembre 2025	L 2294	1	11.11.2025
►**M25**	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1953 della Commissione del 29 settembre 2025	L 1953	1	3.12.2025
►**M26**	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2521 della Commissione del 15 dicembre 2025	L 2521	1	16.12.2025
►**M27**	Regolamento di esecuzione (UE) 2026/292 della Commissione del 9 febbraio 2026	L 292	1	10.2.2026
►**M28**	Regolamento di esecuzione (UE) 2026/826 della Commissione del 14 aprile 2026	L 826	1	15.4.2026
►**M29**	Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1110 della Commissione del 22 maggio 2026	L 1110	1	26.5.2026
►**M30**	Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1376 della Commissione del 23 giugno 2026	L 1376	1	24.6.2026
►**M31**	Regolamento di esecuzione (ue) 2026/1433 della Commissione del 3 luglio 2026	L 1433	1	6.7.2026

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 40 del 4.2.2021, pag. 23 (2019/2072)

►**C2** Rettifica, GU L 245 del 22.9.2022, pag. 71 (2021/2285)

►**C3** Rettifica, GU L 90910 del 14.11.2025, pag. 1 (2021/2285)

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento attua il regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I.

2. Inoltre si intende per:

a) «praticamente esenti da organismi nocivi»: una presenza sufficientemente bassa di organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, sulle piante da impianto o sulle piante da frutto, tale da garantire un'accettabile qualità e valore di utilizzo di dette piante;

b) «dichiarazione ufficiale»: un certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, un passaporto delle piante di cui all'articolo 78 del medesimo regolamento, il marchio per materiale da imballaggio di legno, legno o altri oggetti di cui all'articolo 96 di tale regolamento o gli attestati ufficiali di cui all'articolo 99 di detto regolamento;

c) «approccio sistemico»: l'integrazione di diverse misure di gestione del rischio, di cui almeno due ad azione indipendente che, se applicate insieme, raggiungono un livello di protezione adeguato nei confronti degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031;

▼M9

d) «pollini»: pollini ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2016/2031, destinati all'impianto.

▼B

Articolo 3

Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

L'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell'allegato II del presente regolamento.

L'elenco degli organismi nocivi da quarantena di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione figura nell'allegato II, parte A, e l'elenco degli organismi nocivi da quarantena di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione figura nell'allegato II, parte B.

Articolo 4

Elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette

L'elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione e delle specifiche piante da impianto, comprendente categorie e soglie

L'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ») e delle specifiche piante da impianto comprendente categorie e soglie di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell'allegato IV del presente regolamento. Tali piante da impianto non sono introdotte o spostate nell'Unione se la presenza su di esse di ORNQ, o di sintomi causati dagli ORNQ, è superiore alle soglie.

Il divieto di introduzione e spostamento di cui al primo comma si applica soltanto alle categorie di piante da impianto di cui all'allegato IV.

Articolo 6

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su specifiche piante da impianto

1. Le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ connessa allo spostamento e all'introduzione nell'Unione di specifiche piante da impianto di cui all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 figurano nell'allegato V del presente regolamento.

2. L'elenco di cui all'allegato IV e l'allegato V del presente regolamento lasciano impregiudicate le misure adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE per quanto riguarda:

a) le ispezioni, i campionamenti e le prove effettuati sulle piante da impianto interessate o sulle piante da cui provengono;

b) l'origine delle rispettive piante da impianto da zone o siti indenni o protetti fisicamente dai pertinenti ORNQ;

▼B

c) i trattamenti delle piante da impianto interessate o delle piante da cui provengono;

d) la produzione delle piante da impianto.

▼M29

3. Inoltre, l'elenco di cui all'allegato IV e l'allegato V del presente regolamento lasciano impregiudicate le esenzioni per le piante da impianto, adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE, relative ai requisiti di commercializzazione stabiliti da tali direttive, tra cui:

a) esenzioni relative alla fornitura di piante da impianto a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

b) esenzioni relative alla fornitura di piante da impianto a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, a condizione che essi non acquisiscano titoli sulle piante fornite e che sia garantita l'individualità delle piante;

c) esenzioni relative alla fornitura di piante da impianto a determinate condizioni ai prestatori di servizi per la produzione di specifiche materie prime agricole a fini industriali, o la propagazione di sementi a tal fine;

d) esenzioni relative alle piante da impianto destinate a scopi scientifici, lavori di selezione, altre prove o fini sperimentali;

e) esenzioni dai requisiti di commercializzazione di cui alle disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/478;

f) esenzioni dai requisiti di commercializzazione di piante da impianto di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione verso paesi terzi.

Le piante da impianto di cui al presente paragrafo possono essere spostate nell'Unione solo se ne sono garantite l'individualità e la tracciabilità.

4. Qualora le piante da impianto di cui al paragrafo 3 siano introdotte nell'Unione da un paese terzo, il certificato fitosanitario reca, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «Oggetto dell'esenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione» e un riferimento alla rispettiva lettera da a) a f).

Articolo 6 bis

Esenzioni dalle prescrizioni relative agli ORNQ per sementi specifiche

1. In deroga all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1, le sementi di seguito indicate possono essere esentate dal rispetto delle soglie e delle misure di cui agli allegati IV e V del presente regolamento:

a) le sementi non definitivamente certificate e ufficialmente etichettate di conseguenza, a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE; o

b) le sementi in natura, commercializzate per lavorazione e imballaggio a norma della direttiva 2002/55/CE.

▼**M29**

Tale esenzione si applica solo se una delle opzioni relative alle prove o al trattamento deve essere applicata prima della commercializzazione di dette sementi come sementi pre-base, di base, certificate o standard nell'UE, conformemente alle soglie e alle misure di cui agli allegati IV e V, per le sementi di seguito indicate:

a) *Oryza sativa* L. in relazione all'organismo nocivo *Aphelenchoides besseyi*, di cui all'allegato V, parte B;

b) *Helianthus annuus* L. in relazione all'organismo nocivo *Botrytis cinerea* de Bary, di cui all'allegato V, parte G, e all'organismo nocivo *Sclerotinia sclerotiorum* (Libert) de Bary, di cui all'allegato IV, parte H;

c) *Linum usitatissimum* L. in relazione agli organismi nocivi *Alternaria linicola* Groves & Skolko, *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley, *Botrytis cinerea* de Bary, *Colletotrichum lini* Westerdijk e *Fusarium* (genere anamorfico), esclusi *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon e *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, di cui all'allegato V, parte G;

d) *Glycine max* (L.) Merr. in relazione agli organismi nocivi *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips e *Diaporthe sojae* Lehman, di cui all'allegato V, parte G;

e) sementi di ortaggi, in relazione ai rispettivi organismi nocivi, di cui all'allegato V, parte E;

f) *Brassica napus* L. in relazione all'organismo nocivo *Sclerotinia sclerotiorum* de Bary, di cui all'allegato IV, parte H;

g) *Brassica rapa* L. var. *silvestris* in relazione all'organismo nocivo *Sclerotinia sclerotiorum* de Bary, di cui all'allegato IV, parte H;

h) *Sinapis alba* L. in relazione all'organismo nocivo *Sclerotinia sclerotiorum* de Bary, di cui all'allegato IV, parte H.

2. Le sementi esentate originarie di paesi terzi sono introdotte nell'Unione solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) sono introdotte da un operatore professionale ai fini della lavorazione e dell'imballaggio, prima della relativa commercializzazione;

b) il certificato fitosanitario include, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «Oggetto dell'esenzione di cui all'articolo 6 *bis*, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione» e un riferimento alla lettera applicabile, a) o b), di tale comma;

c) la loro individualità e tracciabilità sono garantite conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

▼M29

3. Le sementi esentate prodotte nell'Unione sono spostate nell'Unione solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) sono spostate dall'operatore professionale che le ha prodotte all'operatore professionale incaricato di effettuare la lavorazione e l'imballaggio;

b) l'individualità e la tracciabilità delle rispettive piante da impianto sono garantite.

▼B

Articolo 7

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nell'Unione in provenienza da alcuni paesi terzi

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nel territorio dell'Unione, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto, di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato VI del presente regolamento.

▼M3

Il primo comma si applica fatti salvi eventuali altri atti che stabiliscono divieti, aventi carattere temporaneo, adottati a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, dell'articolo 42, paragrafo 3, o dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e riguardanti l'introduzione nel territorio dell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti, al fine di affrontare specifici rischi fitosanitari che non sono ancora stati interamente valutati.

▼B

Articolo 8

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti da paesi terzi o dal territorio dell'Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione

1. L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti da paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione, di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato VII del presente regolamento.

▼M3

Il primo comma si applica fatti salvi eventuali altri atti che stabiliscono prescrizioni particolari, aventi carattere temporaneo, adottati a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 42, paragrafo 4, o dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e riguardanti l'introduzione nel territorio dell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti, al fine di affrontare specifici rischi fitosanitari che non sono ancora stati interamente valutati.

▼B

2. L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti dal territorio dell'Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento nel territorio dell'Unione, di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato VIII del presente regolamento.

▼M3

Il primo comma si applica fatti salvi eventuali altri atti che stabiliscono prescrizioni particolari, aventi carattere temporaneo, adottati a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 42, paragrafo 4, o dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e riguardanti lo spostamento nel territorio dell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti, al fine di affrontare specifici rischi fitosanitari che non sono ancora stati interamente valutati.

▼B

Articolo 9

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone protette

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone protette in provenienza da paesi terzi o dal territorio dell'Unione, di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 10

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti, delle pertinenti zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari, di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato X del presente regolamento.

Articolo 11

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali sono richiesti certificati fitosanitari

1. L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione per la cui introduzione nel territorio dell'Unione sono richiesti certificati fitosanitari, di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato XI, parte A, del presente regolamento.

2. L'elenco delle piante oggetto dell'eccezione relativa al certificato fitosanitario di cui all'articolo 73, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato XI, parte C, del presente regolamento.

3. Tutte le piante, diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, sono introdotte nell'Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in conformità all'articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031. I codici NC disponibili per tali piante figurano nell'elenco dell'allegato XI, parte B, del presente regolamento.

▼B

Articolo 12

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in una zona protetta in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per la cui introduzione in specifiche zone protette in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione è richiesto un certificato fitosanitario, di cui all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato XII del presente regolamento.

Articolo 13

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione

1. L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione, di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato XIII del presente regolamento.

▼M29

2. In deroga al paragrafo 1, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nell'Unione di sementi conformi alle due condizioni seguenti:

a) sono oggetto delle esenzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, o delle esenzioni di cui all'articolo 6 *bis*; e

b) non sono oggetto delle prescrizioni particolari di cui all'allegato VIII o all'allegato X del presente regolamento, o di quelle previste dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 30, paragrafo 1, o dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

▼B

Articolo 14

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l'indicazione «PZ» per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione o lo spostamento in determinate zone protette, di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato XIV del presente regolamento.

I passaporti delle piante di cui al primo comma recano l'indicazione «PZ».

Articolo 15

Abrogazione del regolamento (CE) n. 690/2008

Il regolamento (CE) n. 690/2008 è abrogato.

▼B

Articolo 16

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è così modificato:

(1) l'articolo 2 è soppresso;

(2) l'allegato II è soppresso.

Articolo 17

Misure transitorie

Le sementi e le altre piante da impianto introdotte o spostate nel territorio dell'Unione o prodotte, prima del 14 dicembre 2019, a norma delle prescrizioni applicabili delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE, relative alla presenza di ORNQ prima di tale data, possono essere introdotte o spostate nel territorio dell'Unione fino al 14 dicembre 2020, purché siano conformi a tali prescrizioni. Dal 14 dicembre 2020 gli articoli 5 e 6 si applicano a tutte le piante da impianto disciplinate dal presente regolamento.

I passaporti delle piante prescritti dal presente regolamento per lo spostamento nel territorio dell'Unione di sementi e altre piante da impianto che beneficiano del periodo di transizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo certificano, fino al 14 dicembre 2020, solo la conformità alle norme relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o alle misure adottate a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Ai fini del presente regolamento, i termini figuranti nella parte A, quando sono utilizzati negli allegati del presente regolamento, hanno il medesimo significato di cui alle pertinenti direttive indicate nella seconda colonna della parte B.

PARTE A

Elenco dei termini

— Sementi pre-base;

— Sementi di base;

— Sementi certificate;

— Sementi standard;

— Vite

— Materiali di moltiplicazione iniziali;

— Materiali di moltiplicazione di base;

— Materiali pre-base;

— Materiali di base;

— Materiali certificati;

— Materiali standard:

— Materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

— Materiali forestali di moltiplicazione;

— Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi;

— Materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e piante da frutto destinate alla produzione di frutti

— Candidata pianta madre di pre-base;

— Pianta madre di pre-base;

— Pianta madre di base;

— Pianta madre certificata;

— Materiali CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*);

— Sementi di piante foraggere;

— Sementi di cereali;

— Sementi di ortaggi;

— Tuberi-seme di patate;

— Sementi di piante oleaginose e da fibra.

▼B

PARTE B

Elenco delle direttive e degli allegati

1. ALLEGATI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	2. DIRETTIVE
ALLEGATO IV, parte A (ORNQ rilevanti per le sementi di piante foraggere) ALLEGATO V, parte A (Misure relative alle sementi di piante foraggere)	Direttiva 66/401/CEE
ALLEGATO IV, parte B (ORNQ rilevanti per le sementi di cereali) ALLEGATO V, parte B (Misure relative alle sementi di cereali)	Direttiva 66/402/CEE
ALLEGATO IV, parte C (ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione della vite)	Direttiva 68/193/CEE
ALLEGATO IV, parte D (ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali) ALLEGATO V, parte C (Misure relative alle piante ornamentali)	Direttiva 98/56/CE
ALLEGATO IV, parte E (ORNQ rilevanti per i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi) ALLEGATO V, parte D (Misure relative ai materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi)	Direttiva 1999/105/CE
ALLEGATO IV, parte F (ORNQ rilevanti per le sementi di ortaggi) ALLEGATO V, parte E (Misure relative alle sementi di ortaggi)	Direttiva 2002/55/CE
ALLEGATO IV, parte G (ORNQ rilevanti per i tuberi-seme di patate) ALLEGATO V, parte F (Misure relative ai tuberi-seme di patate)	Direttiva 2002/56/CE
ALLEGATO IV, parte H (ORNQ rilevanti per le sementi di piante oleaginose e da fibra) ALLEGATO V, parte G (Misure relative alle sementi di piante oleaginose e da fibra)	Direttiva 2002/57/CE
ALLEGATO IV, parte I (ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi) ALLEGATO V, parte H (Misure relative alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi)	Direttiva 2008/72/CE

▼B

1. ALLEGATI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	2. DIRETTIVE
ALLEGATO IV, parte J (ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti)	Direttiva 2008/90/CE
►M9 ALLEGATO XIII, punto 5 Sementi di cereali ◄	Direttiva 66/402/CEE
►M9 ALLEGATO XIII, punto 6 Sementi di ortaggi ◄	Direttiva 2002/55/CE
►M9 ALLEGATO XIII, punto 9 Sementi di piante oleaginose e da fibra ◄	Direttiva 2002/57/CE

▼M9

ALLEGATO II

Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e dei rispettivi codici attribuiti dall'EPPO

INDICE

Parte A: Organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione

1. Batteri
2. Funghi e oomiceti
3. Insetti e acari
4. Nematodi
5. Piante parassite
6. Virus, viroidi e fitoplasmi

Parte B: Organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione

1. Batteri
2. Funghi e oomiceti
3. Insetti e acari
4. Molluschi
5. Nematodi
6. Virus, viroidi e fitoplasmi

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON È NOTA LA PRESENZA NEL TERRITORIO DELLUNIONE	
Organismi nocivi da quarantena e relativi codici attribuiti dall'EPPO	
1. Batteri	
1.	*Candidatus* Liberibacter africanus [LIBEAF]
2.	*Candidatus* Liberibacter americanus [LIBEAM]
3.	*Candidatus* Liberibacter asiaticus [LIBEAS]
4.	*Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (Hedges) Collins e Jones [CORBFL]
5.	*Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]
▼M28 ———	
▼M9	
7.	*Ralstonia syzygii* subsp. *celebesensis* Safni *et al.* [RALSSC]
8.	*Ralstonia syzygii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al.*[RALSSI]
9.	*Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* (Ishiyama) Swings *et al.* [XANTOR]
10.	*Xanthomonas oryzae* pv. *oryzicola* (Fang *et al*.) Swings *et al.* [XANTTO]

▼M9

11.	*Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* [XANTAU]
12.	*Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.* [XANTCI]
	2. Funghi e oomiceti
1.	*Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller [CRSPAN]
2.	*Apiosporina morbosa* (Schwein.) Arx [DIBOMO]
3.	*Atropellis* spp. [1ATRPG]
4.	*Botryosphaeria kuwatsukai* (Hara) G.Y. Sun e E. Tanaka [PHYOPI]
5.	*Bretziella fagacearum* (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]
6.	*Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel [CHMYAR]
7.	*Cronartium* spp. [1CRONG], esclusi *Cronartium gentianeum* (Thümen) [CRONGE], *Cronartium pini* (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] e *Cronartium ribicola* Fischer [CRONRI]
8.	*Davidsoniella virescens* (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]
9.	*Elsinoë australis* Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
10.	*Elsinoë citricola* X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]
11.	*Elsinoë fawcettii* Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]
12.	*Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

▼M15

———

▼M9

14.	*Gymnosporangium* spp. [1GYMNG], esclusi: *Gymnosporangium amelanchieris* E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], *Gymnosporangium atlanticum* Guyot & Malençon [GYMNAT], *Gymnosporangium clavariiforme* (Wulfen) DC [GYMNCF], *Gymnosporangium confusum* Plowr. [GYMNCO], *Gymnosporangium cornutum* Arthur ex F. Kern [GYMNCR], *Gymnosporangium fusisporum* E. Fisch. [GYMNFS], *Gymnosporangium gaeumannii* H. Zogg [GYMNGA], *Gymnosporangium gracile* Pat. [GYMNGR], *Gymnosporangium minus* Crowell [GYMNMI], *Gymnosporangium orientale* P. Syd. & Syd. [GYMNOR], *Gymnosporangium sabinae* (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], *Gymnosporangium torminali-juniperini* E. Fisch. [GYMNTJ], *Gymnosporangium tremelloides* R. Hartig [GYMNTR]
15.	*Coniferiporia sulphurascens* (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
16.	*Coniferiporia weirii* (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
17.	*Melampsora farlowii* (Arthur) Davis [MELMFA]

▼M15

———

▼M9

19.	*Mycodiella laricis-leptolepidis* (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
20.	*Neocosmospora ambrosia* (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]
21.	*Neocosmospora euwallaceae* (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

▼M15

21.1.	*Neofusicoccum laricinum* (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima [GUIGLA]

▼M9

22.	*Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]
23.	*Phyllosticta solitaria* Ellis & Everhart [PHYSSL]
24.	*Phymatotrichopsis omnivora* (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
25.	*Phytophthora ramorum* (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
26.	*Pseudocercospora angolensis* (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
27.	*Pseudocercospora pini-densiflorae* (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
28.	*Puccinia pittieriana* Hennings [PUCCPT]
29.	*Septoria malagutii* E.T. Cline [SEPTLM]
30.	*Sphaerulina musiva* (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]
31.	*Stagonosporopsis andigena* (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]
32.	*Stegophora ulmea* (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
33.	*Thecaphora solani* (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]
34.	*Tilletia indica* Mitra [NEOVIN]
35.	*Venturia nashicola* S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]
	3. Insetti e acari
1.	*Acleris* spp.: 1.1. *Acleris gloverana* (Walsingham) [ACLRGL] 1.2. *Acleris issikii* Oku [ACLRIS] 1.3. *Acleris minuta* (Robinson) [ACLRMI] 1.4. *Acleris nishidai* Brown [ACLRNI] 1.5. *Acleris nivisellana* (Walsingham) [ACLRNV] 1.6. *Acleris robinsoniana* (Forbes) [ACLRRO] 1.7. *Acleris semipurpurana* (Kearfott) [CROISE] 1.8. *Acleris senescens* (Zeller) [ACLRSE] 1.9. *Acleris variana* (Fernald) [ACLRVA]
2.	*Acrobasis pyrivorella* (Matsumura) [NUMOPI]
3.	*Agrilus anxius* Gory [AGRLAX]

▼M28

3.1	*Agrilus bilineatus* (Weber) [AGRLBL]

▼M9

4.	*Agrilus planipennis* Fairmaire [AGRLPL]
5.	*Aleurocanthus citriperdus* Quaintance & Baker [ALECCT]
6.	*Aleurocanthus woglumi* Ashby [ALECWO]
7.	*Andean potato weevil complex:* 7.1. *Phyrdenus muriceus* Germar [PHRDMU] 7.2. *Premnotrypes* spp. [1PREMG] 7.3. *Rhigopsidius tucumanus* Heller [RHGPTU]
8.	*Anthonomus bisignifer* Schenkling [ANTHBI]
9.	*Anthonomus eugenii* Cano [ANTHEU]
10.	*Anthonomus grandis* (Boh.) [ANTHGR]

▼**M9**

11.	*Anthonomus quadrigibbus* Say [TACYQU]
12.	*Anthonomus signatus* Say [ANTHSI]
13.	*Apriona cinerea* Chevrolat [APRICI]
14.	*Apriona germari* (Hope) [APRIGE]
15.	*Apriona rugicollis* Chevrolat [APRIJA]
16.	*Arrhenodes minutus* Drury [ARRHMI]
17.	*Aschistonyx eppoi* Inouye [ASCXEP]
18.	*Bactericera cockerelli* (Šulc.) [PARZCO]
19.	*Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) noto come vettore di virus [BEMITA]
20.	*Carposina sasakii* Matsumara [CARSSA]
21.	*Ceratothripoides claratris* (Shumsher) [CRTZCL]
22.	*Choristoneura* spp.: 22.1. *Choristoneura carnana* Barnes & Busck [CHONCA] 22.2. *Choristoneura conflictana* Walker [ARCHCO] 22.3. *Choristoneura fumiferana* Clemens [CHONFU] 22.4. *Choristoneura lambertiana* Busck [TORTLA] ►**M15** 22.5. *Choristoneura occidentalis biennis* Freeman [CHONBI] ◄ 22.6. *Choristoneura occidentalis occidentalis* Freeman [CHONOC] 22.7. *Choristoneura orae* Freeman [CHONOR] 22.8. *Choristoneura parallela* Robinson [CHONPA] 22.9. *Choristoneura pinus* Freeman [CHONPI] 22.10. *Choristoneura retiniana* Walsingham [CHONRE] 22.11. *Choristoneura rosaceana* Harris [CHONRO]

▼**M15**

23.	*Cicadomorpha*, noti come vettori di *Xylella fastidiosa* (Wells *et al*.): 23.1. *Acrogonia citrina* Marucci [ACRGCI] 23.2. *Acrogonia virescens* (Metcalf) [ACRGVI] 23.3. *Aphrophora angulata* Ball [APHRAN] 23.4. *Aphrophora permutata* Uhler [APHRPE] 23.5. *Bothrogonia ferruginea* (Fabricius) [TETTFE] 23.6. *Bucephalogonia xanthophis* (Berg) [BUCLXA] 23.7. *Clastoptera achatina* Germar [CLASAC] 23.8. *Clastoptera brunnea* Ball [CLASBR] 23.9. *Cuerna costalis* (Fabricius) [CUERCO] 23.10. *Cuerna occidentalis* Osman e Beamer [CUEROC] 23.11. *Cyphonia clavigera* (Fabricius) [CYPACG] 23.12. *Dechacona missionum* (Berg) [ONCMMI] 23.13. *Dilobopterus costalimai* Young [DLBPCO] 23.14. *Draeculacephala* sp. [DRAESP] 23.15. *Ferrariana trivittata* (Signoret) [FRRATR] 23.16. *Fingeriana dubia* Cavichioli [FINGDU] 23.17. *Friscanus friscanus* (Ball) [FRISFR] 23.18. *Graphocephala atropunctata* (Signoret) [GRCPAT] 23.19. *Graphocephala confluens* (Uhler) [GRCPCF] 23.20. *Graphocephala versuta* (Say) [GRCPVE] 23.21. *Helochara delta* Oman [HELHDE] 23.22. *Homalodisca ignorata* Melichar [HOMLIG]

▼M15

	23.23. *Homalodisca insolita* Walker [HOMLIN] 23.24. *Homalodisca vitripennis* (Germar) [HOMLTR] 23.25. *Lepyronia quadrangularis* (Say) [LEPOQU] 23.26. *Macugonalia cavifrons* (Stal) [MAGOCA] 23.27. *Macugonalia leucomelas* (Walker) [MAGOLE] 23.28. *Molomea consolida* Schroder [MOLMCO] 23.29. *Neokolla hieroglyphica* (Say) [GRCPHI] 23.30. *Neokolla severini* DeLong [NKOLSE] 23.31. *Oncometopia facialis* Signoret [ONCMFA] 23.32. *Oncometopia nigricans* Walker [ONCMNI] 23.33. *Oncometopia orbona* (Fabricius) [ONCMUN] 23.34. *Oragua discoidula* Osborn [ORAGDI] 23.35. *Pagaronia confusa* Oman [PGARCO] 23.36. *Pagaronia furcata* Oman [PGARFU] 23.37. *Pagaronia tredecimpunctata* Ball [PGARTR] 23.38. *Pagaronia triunata* Ball [PGARTN] 23.39. *Parathona gratiosa* (Blanchard) [PTHOGR] 23.40. *Plesiommata corniculata* Young [PLSOCO] 23.41. *Plesiommata mollicella* (Fowler) [PLSOMO] 23.42. *Poophilus costalis* (Walker) [POOPCO] 23.43. *Sibovia sagata* (Signoret) [SIBOSA] 23.44. *Sonesimia grossa* (Signoret) [SONEGR] 23.45. *Tapajosa rubromarginata* (Signoret) [TAPARU] 23.46. *Xyphon flaviceps* (Riley) [CARNFL] 23.47. *Xyphon fulgida* (Nottingham) [CARNFU] 23.48. *Xyphon triguttata* (Nottingham) [CARNTR]

▼M9

24.	*Conotrachelus nenuphar* (Herbst) [CONHNE]
25.	*Dendrolimus sibiricus* Chetverikov [DENDSI]
26.	*Diabrotica barberi* Smith e Lawrence [DIABLO]
27.	*Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber [DIABUH]
28.	*Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim [DIABUN]
29.	*Diabrotica virgifera zeae* Krysan & Smith [DIABVZ]
30.	*Diaphorina citri* Kuwayana [DIAACI]
31.	*Eotetranychus lewisi* (McGregor) [EOTELE]
32.	*Euwallacea fornicatus sensu lato* [XYLBFO]
33.	*Exomala orientalis* (Waterhouse) [ANMLOR]
34.	*Grapholita inopinata* (Heinrich) [CYDIIN]
35.	*Grapholita packardi* Zeller [LASPPA]
36.	*Grapholita prunivora* (Walsh) [LASPPR]

▼M28

36.1	*Gymnandrosoma aurantianum* Lima [ECDYAU]

▼M9

37.	*Helicoverpa zea* (Boddie) [HELIZE]
38.	*Hishimonus phycitis* (Distant) [HISHPH]

▼M9

39.	*Keiferia lycopersicella* (Walsingham) [GNORLY]
40.	*Liriomyza sativae* Blanchard [LIRISA]
41.	*Listronotus bonariensis* (Kuschel) [HYROBO]
42.	*Lopholeucaspis japonica* Cockerell [LOPLJA]
43.	*Lycorma delicatula* (White) [LYCMDE]
44.	*Margarodidae*: 44.1. *Dimargarodes meridionalis* Morrison 44.2. *Eumargarodes laingi* Allsopp *et al*. [EUMGLA] 44.3. *Eurhizococcus brasiliensis* Jakubski [EURHBR] ►M15 44.4. *Eurhizococcus colombianus* Jakubski [EURHCO] ◄ 44.5. *Margarodes capensis* Giard [MARGCA] 44.6. *Margarodes greeni* Brain [MARGGR] 44.7. *Margarodes prieskaensis* (Jakubski) [MARGPR] 44.8. *Margarodes trimeni* Brain [MARGTR] 44.9. *Margarodes vitis* Reed [MARGVI] 44.10. *Margarodes vredendalensis* de Klerk [MARGVR] 44.11. *Porphyrophora tritici* Sarkisov *et al*. [PORPTR]
45.	*Massicus raddei* (Blessig) [MALLRA]
46.	*Monochamus* spp. (popolazioni non europee) [1MONCG]
47.	*Myndus crudus* van Duzee [MYNDCR]
48.	*Naupactus leucoloma* Boheman [GRAGLE]

▼M28

48.1	*Naupactus xanthographus* (Germar) [NAUPXA]

▼M9

49.	*Nemorimyza maculosa* (Malloch) [AMAZMA]
50.	*Neoleucinodes elegantalis* (Guenée) [NEOLEL]
51.	*Oemona hirta* (Fabricius) [OEMOHI]
52.	*Oligonychus perditus* Pritchard e Baker [OLIGPD]

▼M15

52.1	*Phyllocoptes fructiphilus* (Germar) [PHYCFR]

▼M9

53.	*Pissodes cibriani* O'Brien [PISOCI]
54.	*Pissodes fasciatus* Leconte [PISOFA]
55.	*Pissodes nemorensis* Germar [PISONE]
56.	*Pissodes nitidus* Roelofs [PISONI]
57.	*Pissodes punctatus* Langor & Zhang [PISOPU]
58.	*Pissodes strobi* (Peck) [PISOST]
59.	*Pissodes terminalis* Hopping [PISOTE]
60.	*Pissodes yunnanensis* Langor & Zhang [PISOYU]
61.	*Pissodes zitacuarense* Sleeper [PISOZI]
62.	*Polygraphus proximus* Blandford [POLGPR]

▼M9

63.	*Prodiplosis longifila* Gagné [PRDILO]
64.	*Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann) [PSDPMI]
65.	*Pseudopityophthorus pruinosus* (Eichhoff) [PSDPPR]
66.	*Rhynchophorus palmarum* (L.) [RHYCPA]

▼M15

———

▼M9

68.	*Saperda candida* Fabricius [SAPECN]
69.	*Scirtothrips aurantii* Faure [SCITAU]
70.	*Scirtothrips citri* (Moulton) [SCITCI]
71.	*Scirtothrips dorsalis* Hood [SCITDO]
72.	*Scolytinae* spp. (specie non europee) [1SCOLF]
73.	*Spodoptera eridania* (Cramer) [PRODER]
74.	*Spodoptera frugiperda* (Smith) [LAPHFR]
75.	*Spodoptera litura* (Fabricus) [PRODLI]
76.	*Tecia solanivora* (Povolný) [TECASO]

▼M15

77. *Tephritidae*:

►M28 ——— ◄

77.3. *Acroceratitis distincta* (Zia) [ACRSDI]
77.4. *Adrama* spp. [1ADRAG]
77.5. *Anastrepha* spp. [1ANSTG]
77.6. *Anastrepha ludens* (Loew) [ANSTLU]
77.7. *Asimoneura pantomelas* (Bezzi) [ASIMPA]
77.8. *Austrotephritis protrusa* (Hardy & Drew) [AUSHPR]
77.9. *Bactrocera* spp. [1BCTRG], escluso *Bactrocera oleae* (Gmelin) [DACUOL]
77.10. *Bactrocera dorsalis* (Hendel) [DACUDO]
77.11. *Bactrocera latifrons* (Hendel) [DACULA]
77.12. *Bactrocera zonata* (Saunders) [DACUZO]
77.13. *Bistrispinaria fortis* (Speiser) [BISRFO]
77.14. *Bistrispinaria magniceps* (Bezzi) [BISRMA]

►M28 ——— ◄

77.16. *Campiglossa albiceps* (Loew) [CAMGAL]
77.17. *Campiglossa californica* (Novak) [CAMGCA]
77.18. *Campiglossa duplex* (Becker) [CAMGDU]
77.19. *Campiglossa reticulata* (Becker) [CAMGRE]
77.20. *Campiglossa snowi* (Hering) [CAMGSN]
77.21. *Carpomya incompleta* (Becker) [CARYIN]
77.22. *Carpomya pardalina* (Bigot) [CARYPA]
77.23. *Ceratitis* spp. [1CERTG], escluso *Ceratitis capitata* (Wiedemann) [CERTCA]
77.24. *Craspedoxantha marginalis* (Wiedemann) [CRSXMA]
77.25. *Dacus* spp. [1DACUG]

▼**M15**

77.26. *Dioxyna chilensis* (Macquart) [DIOXCH]
77.27. *Dirioxa pornia* (Walker) [TRYEMU]
77.28. *Euleia separata* (Becker) [EULISE]
77.29. *Euphranta camelliae* (Ito) [EPHNCA]
77.30. *Euphranta canadensis* (Loew) [EPOCCA]
77.31. *Euphranta cassiae* (Munro) [RHACCA]
77.32. *Euphranta japonica* (Ito) [RHACJA]
►**M28** ——— ◄
77.34. *Eurosta solidaginis* (Fitch) [EUOSSO]
77.35. *Eutreta* spp. [1EUTTG]
►**M28** ——— ◄
77.37. *Goedenia stenoparia* (Steyskal) [GOEDST]
77.38. *Gymnocarena* spp. [GYMRSP]
►**M28** ——— ◄
77.40. *Marriottella exquisita* Munro [MARREX]
77.41. *Monacrostichus citricola* Bezzi [MNAHCI]
77.42. *Neaspilota alba* (Loew) [NEAIAL]
77.43. *Neaspilota reticulata* Norrbom & Foote [NEAIRE]
77.44. *Neoceratitis asiatica* (Becker) [NCERAS]
77.45. *Neoceratitis cyanescens* (Bezzi) [CERTCY]
77.46. *Neotephritis finalis* (Loew) [NTPRFI]
77.47. *Paracantha trinotata* (Foote) [PCANTR]
77.48. *Parastenopa limata* (Coquillett) [PSTELI]
►**M28** ——— ◄
77.51. *Paraterellia varipennis* (Coquillett) [PTLLVA]
77.52. *Philophylla fossata* (Fabricius) [PHIPFO]
77.53. *Procecidochares* spp. [1PROIG]
77.54. *Ptilona confinis* (Walker) [PTIOCO]
77.55. *Ptilona persimilis* Hendel [PTIOPE]
77.56. *Rhagoletis* spp. [1RHAGG], esclusi *Rhagoletis alternata* (Fallén) [RHAGAL], *Rhagoletis batava* Hering [RHAGBA], *Rhagoletis berberidis* Jermy [RHAGBE], *Rhagoletis cerasi* L. [RHAGCE], *Rhagoletis cingulata* (Loew) [RHAGCI], *Rhagoletis completa* Cresson [RHAGCO], *Rhagoletis meigenii* (Loew) [CERTME], *Rhagoletis suavis* (Loew) [RHAGSU], *Rhagoletis zernyi* Hendel [RHAGZR]
77.57. *Rhagoletis pomonella* (Walsh) [RHAGPO]
77.58. *Rioxoptilona dunlopi* (Wulp) [ACNVDU]
77.59. *Sphaeniscus binoculatus* (Bezzi) [SFANBI]
77.60. *Sphenella nigricornis* Bezzi [SFENNI]
77.61. *Strauzia* spp. [1STRAG], escluso *Strauzia longipennis* (Wiedemann) [STRALO]
77.62. *Taomyia marshalli* Bezzi [TAOMMA]
77.63. *Tephritis leavittensis* Blanc [TEPRLE]
77.64. *Tephritis luteipes* Merz [TEPRLU]
77.65. *Tephritis ovatipennis* Foote [TEPROV]
77.66. *Tephritis pura* (Loew) [TEPRPU]
77.67. *Toxotrypana curvicauda* Gerstaecker [TOXTCU]
77.68. *Toxotrypana recurcauda* Tigrero [ANSTRE]
77.69. *Trupanea bisetosa* (Coquillett) [TRUPBI]
77.70. *Trupanea femoralis* (Thomson) [TRUPFE]
77.71. *Trupanea wheeleri* (Curran) [TRUPWH]
77.72. *Trypanocentra nigrithorax* Malloch [TRYNNI]
77.73. *Trypeta flaveola* Coquillett [TRYEFL]
►**M28** ——— ◄
77.75. *Xanthaciura insecta* (Loew) [XANRIN]
77.76. *Zacerata asparagi* Coquillett [ZACEAS]
77.77. *Zeugodacus* spp. [1ZEUDG]
77.78. *Zonosemata electa* (Say) [ZONOEL]

▼M9

78.	*Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) [ARGPLE]
79.	*Thrips palmi* Karny [THRIPL]
80.	*Trirachys sartus* Solsky [AELSSA]
81.	*Unaspis citri* (Comstock) [UNASCI]
	4. Nematodi
1.	*Hirschmanniella* spp. Luc & Goodey [1HIRSG], esclusi: *Hirschmanniella behningi* (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], *Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], *Hirschmanniella halophila* Sturhan & Hall [HIRSHA], *Hirschmanniella loofi* Sher [HIRSLO] e *Hirschmanniella zostericola* (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]
2.	*Longidorus diadecturus* Eveleigh e Allen [LONGDI]
3.	*Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback [MELGMY]
4.	*Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne e Allen [NACOBA]
5.	*Xiphinema americanum* Cobb *sensu stricto* [XIPHAA]
6.	*Xiphinema bricolense* Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
7.	*Xiphinema californicum* Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
8.	*Xiphinema inaequale* Khan et Ahmad [XIPHNA]
9.	*Xiphinema intermedium* Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]
10.	*Xiphinema rivesi* (popolazioni non UE) Dalmasso [XIPHRI]
11.	*Xiphinema tarjanense* Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]
	5. Piante parassite
1.	*Arceuthobium* spp. [1AREG], esclusi: *Arceuthobium azoricum* Wiens & Hawksworth [AREAZ], *Arceuthobium gambyi* Fridl [AREGA] e *Arceuthobium oxycedri* DC. M. Bieb. [AREOX]
	6. Virus, viroidi e fitoplasmi
1.	Beet curly top virus [BCTV00]
2.	Begomoviruses, esclusi: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]
3.	Black raspberry latent virus [TSVBL0]
4.	*Candidatus* Phytoplasma aurantifolia-ceppo di riferimento [PHYPAF]
5.	Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

▼M15

6.	Citrus leprosis viruses: 6.1. Citrus leprosis virus C [CILVC0] 6.2. Citrus leprosis virus C2 [CILVC2] 6.3. Hibiscus green spot virus 2 [HGSV20] 6.4. Ceppo di Citrus di Orchid fleck virus [OFV00] (ceppo di Citrus) 6.5. Citrus leprosis virus N *sensu novo* [CILVNO] 6.6. Citrus chlorotic spot virus [CICSV0]

▼M9

7.	Citrus tristeza virus (isolati non UE) [CTV000]
8.	Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]
9.	Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]
10.	Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]
11.	Melon yellowing-associated virus [MYAV00]
12.	Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]: 12.1. *Candidatus* Phytoplasma cocostanzania – sottogruppo 16SrIV-C 12.2. *Candidatus* Phytoplasma palmae – sottogruppi 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F 12.3. *Candidatus* Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A 12.4. *Candidatus* Phytoplasma palmicola-ceppo apparentato – 16SrXXII-B 12.5. Nuovo *Candidatus* Phytoplasma che causa palm lethal yellowing del gruppo 16SrIV – «Bogia coconut syndrome»

▼M15

12.1	Rose rosette virus [RRV000]

▼M9

13.	Satsuma dwarf virus [SDV000]
14.	Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

▼M15

———	
———	

▼M9

18.	Tomato chocolate virus [TOCHV0]
19.	Tomato marchitez virus [TOANV0]
20.	Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

▼M15

———	

▼M9

22.	Virus, viroidi e fitoplasmi di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. e *Vitis* L.: 22.1. American plum line pattern virus [APLPV0] 22.2. Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0] 22.3. Apple necrotic mosaic virus 22.4. Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77] 22.5. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0] 22.6. *Candidatus* Phytoplasma aurantifolia-ceppi apparentati (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39]) 22.7. *Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* [PHYPAU] (ceppo di riferimento) 22.8. *Candidatus* Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths *et al.* [PHYPFR] 22.9. *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis *et al.* [PHYP07] 22.10. *Candidatus* Phytoplasma phoenicium [PHYPPH] 22.11. *Candidatus* Phytoplasma pruni-ceppo apparentato (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis *et al.* 22.12. *Candidatus* Phytoplasma pyri-ceppo apparentato (Peach yellow leaf roll) Norton *et al.* 22.13. *Candidatus* Phytoplasma ziziphi (ceppo di riferimento) Jung *et al.* [PHYPZI] 22.14. Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00] 22.15. Cherry rosette virus

▼M9

	22.16. Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0] 22.17. Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0] 22.18. Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00] 22.19. Grapevine red blotch virus [GRBAV0] 22.20. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00] 22.21. Peach mosaic virus [PCMV00] 22.22. Peach rosette mosaic virus [PRMV00] 22.23. Raspberry latent virus [RPLV00] 22.24. Raspberry leaf curl virus [RLCV00] 22.25. Strawberry chlorotic fleck-associated virus 22.26. Strawberry leaf curl virus 22.27. Strawberry necrotic shock virus [SNSV00] 22.28. Temperate fruit decay-associated virus
23.	Virus, viroidi e fitoplasmi di *Solanum tuberosum* L. e altre tuberifere *Solanum* spp.: 23.1. Andean potato latent virus [APLV00] 23.2. Andean potato mild mosaic virus [APMMV0] 23.3. Andean potato mottle virus [APMOV0] 23.4. *Candidatus* Phytoplasma americanum 23.5. *Candidatus* Phytoplasma aurantifolia–ceppi apparentati (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts) 23.6. *Candidatus* Phytoplasma fragariae-ceppi apparentati (YN-169, YN-10G) 23.7. *Candidatus* Phytoplasma pruni-ceppi apparentati (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP) 23.8. Chilli leaf curl virus [CHILCU] 23.9. Potato black ringspot virus [PBRSV0] 23.10. Potato virus B [PVB000] 23.11. Potato virus H [PVH000] 23.12. Potato virus P [PVP000] 23.13. Potato virus T [PVT000] 23.14. Potato yellow dwarf virus [PYDV00] 23.15. Potato yellow mosaic virus [PYMV00] 23.16. Potato yellow vein virus [PYVV00] 23.17. Potato yellowing virus [PYV000] 23.18. Tomato mosaic Havana virus [THV000] 23.19. Tomato mottle Taino virus [TOMOTV] 23.20. Tomato severe rugose virus [TOSRV0] 23.21. Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV] 23.22. Potato virus S, X e Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] e [PLRV00] (isolati non UE)

PARTE B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI È NOTA LA PRESENZA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE	
Organismi nocivi da quarantena e relativi codici attribuiti dall'EPPO	
1. Batteri	
1.	*Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann and Kottho) Nouioui *et al*. [CORBSE]

▼M28

1.1	*Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.* [RALSPS]

▼M9

2.	*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al*. emend. Safni *et al.* [RALSSL]
3.	*Xylella fastidiosa* (Wells *et al*.) [XYLEFA]

▼M9

	2. Funghi e oomiceti
1.	*Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]
2.	*Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
3.	*Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]
4.	*Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival [SYNCEN]
	3. Insetti e acari
1.	*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) [ALECSN]
2.	*Anoplophora chinensis* (Thomson) [ANOLCN]
3.	*Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) [ANOLGL]
4.	*Aromia bungii* (Faldermann) [AROMBU]
5.	*Pityophthorus juglandis* Blackman [PITOJU]
6.	*Popillia japonica* Newman [POPIJA]
7.	*Toxoptera citricida* (Kirkaldy) [TOXOCI]
8.	*Trioza erytreae* Del Guercio [TRIZER]
	4. Molluschi
1.	*Pomacea* (Perry) [1POMAG]
	5. Nematodi
1.	*Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle *et al*. [BURSXY]
2.	*Globodera pallida* (Stone) Behrens [HETDPA]
3.	*Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens [HETDRO]
4.	*Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al*. [MELGCH]
5.	*Meloidogyne fallax* Karssen [MELGFA]

▼M31

6.	*Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield [MELGGC]

▼M9

	6. Virus, viroidi e fitoplasmi
1.	Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]
2.	Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

▼**M4**

ALLEGATO III

Elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e dei rispettivi codici

Le zone protette elencate nella terza colonna della tabella che segue riguardano uno dei seguenti casi:

a) l'intero territorio dello Stato membro ([1]) elencato;

b) il territorio dello Stato membro elencato con le eccezioni indicate tra parentesi;

c) unicamente la parte del territorio dello Stato membro specificata tra parentesi.

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette		Codice EPPO	Zone protette
a) **Batteri**			
1.	*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*	ERWIAM	a) Estonia; b) Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa nei Paesi Baschi, i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida nella Comunidad autonoma de Catalunya e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti (comarcas) di L'Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante nella Comunidad Valenciana]; ►**M28** ——————— ◄ ►**M28** d) Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli e quelli di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Lombardia (escluse le province di Milano, Sondrio e Varese), i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine nella provincia di Mantova, la provincia di Monza Brianza (esclusi i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo), la provincia di Bergamo (esclusi i comuni di Fara Gera d'Adda e Pontirolo Nuovo), la provincia di Lecco (escluso il comune di Montevecchia), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, quelli di Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e quelli di Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana (esclusi i comuni di Monte San Savino, Arezzo e Civitella in Val di Chiana nella provincia di Arezzo), Umbria, Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di

([1]) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼**M4**

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette		Codice EPPO	Zone protette
			Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella nella provincia di Verona)); ◄ e) Lettonia; f) Finlandia; ►**M6** ►**M28** ———— ◄ h) Lituania (escluso il comune di Kėdainiai nella regione di Kaunas); ►**M14** i) fino al 30 aprile 2026: Italia [Lombardia (i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine nella provincia di Mantova)]. ◄ ►**M14** ———— ◄ ◄
2.	*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*	XANTPR	►**M14** Regno Unito (Irlanda del Nord). ◄

b) **Funghi e oomiceti**

1.	*Colletotrichum gossypii* Southw	GLOMGO	Grecia
2.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	ENDOPA	►**M14** ———— ◄ b) Irlanda; c) Svezia; d) Regno Unito (Irlanda del Nord).

▼**M4**

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette		Codice EPPO	Zone protette
3.	*Entoleuca mammata* (Wahlenb.) Rogers & Ju	HYPOMA	a) Irlanda; b) Regno Unito (Irlanda del Nord).
4.	*Gremmeniella abietina* (Lagerberg) Morelet	GREMAB	Irlanda

c) **Insetti e acari**

1.	*Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee)	BEMITA	a) Irlanda; b) Svezia; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
2.	*Cephalcia lariciphila* Wachtl	CEPCAL	a) Irlanda; b) Regno Unito (Irlanda del Nord).
3.	*Dendroctonus micans* Kugelan	DENCMI	a) Irlanda; b) Grecia; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
4.	*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu	DRYCKU	a) Irlanda; b) Regno Unito (Irlanda del Nord).
5.	*Gilpinia hercyniae* Hartig	GILPPO	a) Irlanda; b) Grecia; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
6.	*Gonipterus scutellatus* Gyllenhal	GONPSC	a) Grecia; ►**M15** ——————— ◄
7.	*Ips amitinus* Eichhoff	IPSXAM	a) Irlanda; b) Grecia; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
8.	*Ips cembrae* Heer	IPSXCE	a) Irlanda; b) Grecia; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
9.	*Ips duplicatus* Sahlberg	IPSXDU	a) Irlanda; b) Grecia; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
10.	*Ips sexdentatus* Bőrner	IPSXSE	a) Irlanda; b) Cipro; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
11.	*Ips typographus* Heer	IPSXTY	a) Irlanda; b) Regno Unito (Irlanda del Nord).

▼M4

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette		Codice EPPO	Zone protette
12.	*Leptinotarsa decemlineata* Say	LPTNDE	a) Irlanda; b) Spagna (Ibiza e Minorca); c) Cipro; d) Malta; e) Portogallo (Azzorre e Madera); f) Finlandia (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa); g) Svezia (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne); h) Regno Unito (Irlanda del Nord).
13.	*Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach)	LIRIBO	a) Irlanda; b) Regno Unito (Irlanda del Nord).
14.	*Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)	LIRIHU	a) Irlanda; ►**M14** b) Regno Unito (Irlanda del Nord). ◄
15.	*Liriomyza trifolii* (Burgess)	LIRITR	a) Irlanda; ►**M14** b) Regno Unito (Irlanda del Nord). ◄
16.	*Paysandisia archon* (Burmeister)	PAYSAR	a) Irlanda; b) Malta; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
17.	*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)	RHYCFE	a) Irlanda; b) Portogallo (Azzorre); c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
18.	*Sternochetus mangiferae* Fabricius	CRYPMA	a) Spagna (Granada e Malaga); b) Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera).
▼M6 19.	*Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller	THAUPI	►**M14** a) Irlanda; ◄ b) Regno Unito (Irlanda del Nord).
▼M4 20.	*Thaumetopoea processionea* L.	THAUPR	a) Irlanda; ►**M14** b) Regno Unito (Irlanda del Nord). ◄
21.	*Viteus vitifoliae* (Fitch)	VITEVI	Cipro
d) **Virus, viroidi e fitoplasmi**			
1.	Beet necrotic yellow vein virus	BNYVV0	a) Irlanda; b) Francia (Bretagna); c) Portogallo (Azzorre); d) Finlandia; e) Regno Unito (Irlanda del Nord).
2.	*Candidatus* Phytoplasma *ulmi*	PHYPUL	Regno Unito (Irlanda del Nord)
3.	Citrus tristeza virus (isolati UE)	CTV000	Malta

▼B

ALLEGATO IV

Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione e delle specifiche piante da impianto comprendente categorie e soglie in conformità all'articolo 5

INDICE

Parte A - ORNQ rilevanti per le sementi di piante foraggere

Parte B - ORNQ rilevanti per le sementi di cereali

Parte C - ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione della vite

Parte D - ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

Parte E - ORNQ rilevanti per i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

Parte F - ORNQ rilevanti per le sementi di ortaggi

Parte G - ORNQ rilevanti per i tuberi-seme di patate

Parte H - ORNQ rilevanti per le sementi di piante oleaginose e da fibra

Parte I - ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, escluse le sementi

Parte J - ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Parte K - ORNQ rilevanti per le sementi di *Solanum tuberosum*

Parte L - ORNQ rilevanti per le piante da impianto di *Humulus lupulus*, escluse le sementi

▼M9

Parte M - ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di *Actinidia* Lindl., escluse le sementi

▼B

PARTE A

ORNQ rilevanti per le sementi di piante foraggere

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
►M23 *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* [CORBIN] ◄	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

PARTE B

ORNQ rilevanti per le sementi di cereali

Nematodi				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Funghi				
►M23 *Fusarium fujikuroi* Nirenberg [GIBBFU] ◄	*Oryza sativa* L.	Praticamente esente	Praticamente esente	Praticamente esente

▼B

PARTE C

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione della vite

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto, escluse le sementi (genere o specie)	Soglia per materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base, materiali certificati	Soglia per materiali standard
Xylophilus ampelinus Willems *et al.* [XANTAM]	*Vitis* L.	0 %	0 %

Insetti e acari

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto, escluse le sementi (genere o specie)	Soglia per materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base, materiali certificati	Soglia per materiali standard
Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]	*Vitis vinifera* L. non innestata	0 %	0 %
Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]	*Vitis* L., esclusa *Vitis vinifera* L. non innestata	Praticamente esente	Praticamente esente

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto, escluse le sementi (genere o specie)	Soglia per materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base, materiali certificati	Soglia per materiali standard
Arabis mosaic virus [ARMV00]	*Vitis* L.	0 %	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]	*Vitis* L.	0 %	0 %
Grapevine fanleaf virus [GFLV00]	*Vitis* L.	0 %	0 %
Grapevine fleck virus [GFKV00]	Portainnesti delle specie *Vitis* spp. e loro ibridi, esclusa *Vitis vinifera* L.	0 % per i materiali di moltiplicazione iniziali Non pertinente per i materiali di moltiplicazione di base e i materiali certificati	Non pertinente
Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]	*Vitis* L.	0 %	0 %
Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]	*Vitis* L.	0 %	0 %

▼B

PARTE D

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

Batteri		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow *et al*. [ERWIAM]	Piante da impianto, escluse le sementi *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eriobtrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	0 %
▼M9 *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Piante da impianto, eccetto le sementi *Actinidia* Lindl.	0 %
▼B *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Piante da impianto, escluse le sementi *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	0 %
Spiroplasma citri Saglio *et al.* [SPIRCI]	Piante da impianto, escluse le sementi *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e loro ibridi	0 %
Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. [XANTPR]	Piante da impianto, escluse le sementi *Prunus* L.	0 %
►M23 *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU] ◄	*Capsicum annuum* L.	0 %
►M23 *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA] ◄	*Capsicum annuum* L.	0 %
►M23 *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF] ◄	*Capsicum annuum* L.	0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al*. [XANTVE]	*Capsicum annuum* L.	0 %
Funghi e oomiceti		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]	Piante da impianto, escluse le sementi *Castanea* L.	0 %
Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]	Piante da impianto, escluse le sementi *Pinus* L.	0 %
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Piante da impianto, escluse le sementi *Pinus* L.	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Piante da impianto, escluse le sementi *Pinus* L.	0 %
▼M9 *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi *Camellia* L., *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix* × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L., *Rhododendron* L. eccetto *R. simsii* L., *Viburnum* L.	0 %
▼B *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Sementi *Helianthus annuus* L.	0 %
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Piante da impianto, escluse le sementi *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e loro ibridi	0 %
Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]	Piante da impianto, escluse le sementi *Chrysanthemum* L.	0 %

Insetti e acari

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]	Piante da impianto, escluse le sementi *Fuchsia* L.	0 %
Opogona sacchari Bo [OPOGSC]	Piante da impianto, escluse le sementi *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl., *Palmae, Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	0 %
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]	Piante da impianto, escluse le sementi *Palmae*, per quanto riguarda i generi e le specie seguenti: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Corypha utan* Lam., *Copernicia* Mart., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud,	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
	Phoenix dactylifera L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev *[DITYDI]*	*Allium* L.	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	Piante da impianto, escluse le sementi *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L, *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	0 %

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
Candidatus Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA]	Piante da impianto, escluse le sementi *Malus* Mill.	0 %
Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Piante da impianto, escluse le sementi *Prunus* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Piante da impianto, escluse le sementi *Pyrus* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO]	Piante da impianto, escluse le sementi *Lavandula* L.	0 %
Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]	Piante da impianto, escluse le sementi *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	0 %
Citrus exocortis viroid [CEVD00]	Piante da impianto, escluse le sementi *Citrus* L.	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
Citrus tristeza virus [CTV000] (isolati UE)	Piante da impianto, escluse le sementi *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e loro ibridi	0 %
Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]	Piante da impianto, escluse le sementi *Begonia x hiemalis* Fotsch, ibridi della Nuova Guinea di *Impatiens* L.	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L.	0 %
Plum pox virus [PPV000]	Piante delle specie seguenti di *Prunus* L., destinate all'impianto, escluse le sementi: *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantina* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl & Fritsch., *Prunus domestica* ssp. *domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) C.K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. & Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl., altre specie di *Prunus* L. sensibili al Plum pox virus	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	Piante da impianto, escluse le sementi *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., ibridi della nuova Guinea di *Impatiens* L. *Pelargonium* L.	0 %

▼M9

PARTE E

ORNQ rilevanti per i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali forestali di moltiplicazione interessati
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]	Piante da impianto, eccetto le sementi *Castanea sativa* Mill.	0 %
Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]	Piante da impianto, eccetto le sementi *Pinus* L.	0 %
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Piante da impianto, eccetto le sementi *Pinus* L.	0 %

▼M9

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali forestali di moltiplicazione interessati
Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Piante da impianto, eccetto le sementi *Pinus* L.	0 %
Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix* × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L.	0 %

▼B

PARTE F

ORNQ rilevanti per le sementi di ortaggi

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le sementi di ortaggi interessate
►M23 *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI] ◄	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
►M23 *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* [XANTPH] ◄	*Phaseolus vulgaris* L.	0 %
►M23 *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* [XANTFF] ◄	*Phaseolus vulgaris* L.	0 %
►M23 *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU] ◄	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
►M23 *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA] ◄	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
►M23 *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF] ◄	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al*. [XANTVE]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %

Insetti e acari

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le sementi di ortaggi interessate
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]	*Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	0 %

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]	*Pisum sativum* L.	0 %

▼M9

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le sementi di ortaggi interessate
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]	*Vicia faba* L.	0 %

▼B

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le sementi di ortaggi interessate
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Allium cepa* L., *Allium porrum* L.	0 %

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le sementi di ortaggi interessate
Pepino mosaic virus [PEPMV0]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
▼M16 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	*Solanum lycopersicum* L. e suoi ibridi *Capsicum annuum* L., escluse le sementi appartenenti a una varietà notoriamente resistente al ToBRFV	0 %

▼B

PARTE G

ORNQ rilevanti per i tuberi-seme di patate

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate pre-base		Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate di base	Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate certificati
		PBTC	PB		
Sintomi di virosi	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0,5 %	4,0 %	10,0 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piante da impianto di tuberi-seme di patate pre-base		Soglia per le piante da impianto di tuberi-seme di patate di base	Soglia per le piante da impianto di tuberi-seme di patate certificati
		PBTC	PB		
Gamba nera (*Dickeya* Samson *et al*. *spp*. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al*. *spp*. [1PECBG])	*Solanum tuberosum* L.	0 %	Praticamente esente	Praticamente esente	Praticamente esente
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al*. [LIBEPS]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piante da impianto di tuberi-seme di patate pre-base		Soglia per le piante da impianto di tuberi-seme di patate di base	Soglia per le piante da impianto di tuberi-seme di patate certificati
		PBTC	PB		
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Rizottoniosi causata da *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	1,0 % tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie	5,0 % tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie	5,0 % tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie
Scabbia pulverulenta della patata causata da *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	1,0 % tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie	3,0 % tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie	3,0 % tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie
Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %

PARTE H

ORNQ rilevanti per le sementi di piante oleaginose e da fibra

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]	*Linum usitatissimum* L.	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	*Linum usitatissimum* L. - lino	1 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp	1 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp	1 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	*Linum usitatissimum* L. - semi di lino	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp	5 % 5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]	*Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L.	5 %	5 %	5 %
Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]	*Linum usitatissimum* L.	5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp	5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp	5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* spp
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] ►**M23** *Diaporthe sojae* Lehman [DIAPPS] ◄	*Glycine max* (L.) Merr	15 % per l'infezione causata dal complesso *Phomopsis*	15 % per l'infezione causata dal complesso *Phomopsis*	15 % per l'infezione causata dal complesso *Phomopsis*
Fusarium Link (genere anamorfico) [1FUSAG], escluso *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] e *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	*Linum usitatissimum* L.	5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* Link (genere anamorfico), escluso *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon e *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* Link (genere anamorfico), escluso *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon e *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	5 % colpite da *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* e *Fusarium* Link (genere anamorfico), escluso *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon e *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Brassica rapa* L. var. silvestris (Lam.) Briggs,	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Brassica napus* L. *(partim), Helianthus annuus* L.	Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.	Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.	Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Sinapis alba* L.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.

▼M15

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
Tobacco ringspot virus [TRSV00]	*Glycine max* (L.) Merr.	0 %	0 %	0 %

▼B

PARTE I

ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, escluse le sementi

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
Clavibacter michiganensis ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al*. [CORBMI]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
►M23 *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU] ◄	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
►M23 *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA] ◄	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
►M23 *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF] ◄	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al*. [XANTVE]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
Fusarium Link (genere anamorfico) [1FUSAG], escluso *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] e *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	*Asparagus officinalis* L.	0 %
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]	*Asparagus officinalis* L.	0 %
Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]	*Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L., *Allium sativum* L.	0 %
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]	*Cynara cardunculus* L.	0 %

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	0 %

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
Leek yellow stripe virus [LYSV00]	*Allium sativum* L.	1 %
Onion yellow dwarf virus [OYDV00]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	1 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
▼M16 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	*Solanum lycopersicum* L. e suoi ibridi *Capsicum annuum* L., escluse le piante da impianto appartenenti a una varietà notoriamente resistente al ToBRFV	0 %
▼B Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	*Capsicum annuum* L., *Lactuca sativa* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L.	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %

PARTE J

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Batteri		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]	*Cydonia oblonga* Mill., *Juglans regia* L., *Malus* Mill., *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Pyrus* L., *Vaccinium* L.	0 %
Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]	*Rubus* L.	0 %
Candidatus Phlomobacter *fragariae* Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]	*Fragaria* L.	0 %
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow *et al.* [ERWIAM]	Piante da impianto, escluse le sementi *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Pseudomonas avellanae Janse *et al.* [PSDMAL]	*Corylus avellana* L.	0 %
Pseudomonas savastanoi pv. *savastanoi* (Smith) Gardan *et al*. [PSDMSA]	*Olea europaea* L.	0 %
Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]	*Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Pseudomonas syringae pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Piante da impianto, escluse le sementi *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Pseudomonas syringae pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L., *Prunus armeniaca* L.	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]	*Prunus armeniaca* L.	0 %
Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]	*Rubus* L.	0 %
Spiroplasma citri Saglio *et al*. [SPIRCI]	Piante da impianto, escluse le sementi *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e loro ibridi	0 %
Xanthomonas arboricola pv. *Corylina* (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]	*Corylus avellana* L.	0 %
Xanthomonas arboricola pv. *Juglandi* (Pierce) Vauterin *et al*. [XANTJU]	*Juglans regia* L.	0 %
Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]	Piante da impianto, escluse le sementi *Prunus amygladus* Batsch, *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Xanthomonas campestris pv. *fici* (Cavara) Dye [XANTFI]	*Ficus carica* L.	0 %
Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]	Piante da impianto, escluse le sementi *Fragaria* L.	0 %

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]	*Corylus avellana* L., *Cydonia oblonga* Mill., *Ficus carica* L., *Juglans regia* L., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]	*Cydonia oblonga* Mill., *Juglans regia* L., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]	*Fragaria* L.	0 %
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]	Piante da impianto, escluse le sementi *Castanea sativa* Mill.	0 %
Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]	*Ribes* L.	0 %
Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]	*Vaccinium* L.	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]	*Vaccinium* L.	0 %
Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Godronia cassandrae (*Topospora myrtilli* anamorfo) Peck [GODRCA]	*Vaccinium* L.	0 %
Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]	*Ribes* L.	0 %
Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]	*Castanea sativa* Mill.	0 %
Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]	*Cydonia oblonga* Mill., *Juglans regia* L., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]	*Rubus* L.	0 %
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]	*Cydonia oblonga* Mill., *Fragaria* L., *Juglans regia* L., *Malus* Mill., *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Pyrus* L.	0 %
Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]	*Castanea sativa* Mill., *Pistacia vera* L.	0 %
Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]	*Castanea sativa* Mill.	0 %
Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]	*Pistacia vera* L.	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]	Piante da impianto, escluse le sementi *Fragaria* L.	0 %
Phytophthora nicotianae var. *parasitica* (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
▼M9 *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi *Castanea sativa* Mill., *Vaccinium* L.	0 %
▼B *Phytophthora* spp. de Bary [1PHYTG]	*Rubus* L.	0 %
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Piante da impianto, escluse le sementi *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e loro ibridi	0 %
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]	*Fragaria* L.	0 %
Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]	*Ribes* L.	0 %
▼M15 *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur [THEKMI]	*Vaccinium* L., eccetto i pollini e le sementi	0 %
▼B *Rhizoctonia fragariae* Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]	*Fragaria* L.	0 %
Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]	*Pistacia vera* L.	0 %
Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]	*Corylus avellana* L., *Cydonia oblonga* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]	*Corylus avellana* L., *Cydonia oblonga* Mill., *Fragaria* L. *Malus* Mill., *Olea europaea* L., *Pistacia vera* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Pyrus* L.	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
	Insetti e acari	
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]	*Ribes* L.	0 %
Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]	*Ficus carica* L.	0 %
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]	*Fragaria* L.	0 %
Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]	*Ribes* L.	0 %
Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]	*Juglans regia* L.	0 %
Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf.	0 %
Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]	*Corylus avellana* L.	0 %
Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]	*Fragaria* L.	0 %
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]	*Juglans regia* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Ribes* L.	0 %
Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]	*Juglans regia* L., *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Ribes* L.	0 %
Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]	*Rubus* L.	0 %
Tetranychus urticae Koch [TETRUR]	*Ribes* L.	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Nematodi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]	Piante da impianto, escluse le sementi *Fragaria* L.	0 %
Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]	*Fragaria* L.	0 %
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]	*Fragaria* L.	0 %
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]	*Fragaria* L., *Ribes* L.	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Fragaria* L., *Ribes* L.	0 %
Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]	*Ficus carica* L.	0 %
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]	*Fragaria* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Rubus* L.	0 %
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]	*Fragaria* L. *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Ribes* L., *Rubus* L.	0 %
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]	*Fragaria* L. *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Ribes* L., *Rubus* L.	0 %
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]	*Ficus carica* L., *Olea europaea* L., *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]	*Cydonia oblonga* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]	*Ficus carica* L., *Olea europaea* L., *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]	*Cydonia oblonga* Mill., *Ficus carica* L., *Malus* Mill., *Olea europaea* L., *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Pyrus* L.	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]	*Cydonia oblonga* Mill., *Ficus carica* L., *Malus* Mill., *Pistacia vera* L., *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Pyrus* L.	0 %
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]	*Citrus* L., *Cydonia oblonga* Mill., *Ficus carica* L., *Fortunella* Swingle, *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Olea europaea* L., *Pistacia vera* L., *Poncirus* Raf., *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Pyrus* L.	0 %
Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]	*Fragaria* L., *Juglans regia* L., *Olea europaea* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Ribes* L., *Rubus* L.	0 %
Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]	*Pistacia vera* L.	0 %

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Pyrus* L.	0 %
Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]	*Malus* Mill.	0 %
Apple flat limb agent [AFL000]	*Malus* Mill.	0 %
Apple mosaic virus [APMV00]	*Corylus avellana* L., *Malus* Mill., *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley, *Rubus* L.	0 %
Apple star crack agent [APHW00]	*Malus* Mill.	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Apple rubbery wood agent [ARW000]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill. e *Pyrus* L.	0 %
Apple scar skin viroid [ASSVD0]	*Malus* Mill.	0 %
Apple stem-grooving virus [ASGV00]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Apple stem-pitting virus [ASPV00]	*Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Apricot latent virus [ALV000]	*Prunus armeniaca* L., *Prunus persica* (L.) Batsch	0 %
Arabis mosaic virus [ARMV00]	*Fragaria* L., *Olea europaea* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Ribes* L., *Rubus* L.	0 %
Aucuba mosaic agent e blackcurrant yellows agent combinati	*Ribes* L.	0 %
Black raspberry necrosis virus [BRNV00]	*Rubus* L.	0 %
Blackcurrant reversion virus [BRAV00]	*Ribes* L.	0 %
Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]	*Vaccinium* L.	0 %
Blueberry red ringspot virus [BRRV00]	*Vaccinium* L.	0 %
Blueberry scorch virus [BLSCV0]	*Vaccinium* L.	0 %
Blueberry shock virus [BLSHV0]	*Vaccinium* L.	0 %
Blueberry shoestring virus [BSSV00]	*Vaccinium* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS]	*Fragaria* L., *Vaccinium* L.	0 %

▼M9

_____

▼B

Candidatus Phytoplasma *fragariae* Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]	*Fragaria* L.	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Candidatus Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA]	Piante da impianto, escluse le sementi *Malus* Mill.	0 %
Candidatus Phytoplasma *pruni* [PHYPPN]	*Fragaria* L., *Vaccinium* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Piante da impianto, escluse le sementi *Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Candidatus Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Piante da impianto, escluse le sementi *Pyrus* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *rubi* Malembic-Maher *et al*. [PHYPRU]	*Rubus* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO]	*Fragaria* L., *Vaccinium* L.	0 %
Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]	*Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L.	0 %
Cherry leaf roll virus [CLRV00]	*Juglans regia* L., *Olea europaea* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L.	0 %
Cherry mottle leaf virus [CMLV00]	*Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L.	0 %
Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]	*Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L.	0 %
Chestnut mosaic agent	*Castanea sativa* Mill.	0 %
Citrus cristacortis agent [CSCC00]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Citrus exocortis viroid [CEVD00]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Citrus impietratura agent [CSI000]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Citrus psorosis virus [CPSV00]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Citrus tristeza virus [CTV000] (isolati UE)	Piante da impianto, escluse le sementi *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e loro ibridi	0 %
Citrus variegation virus [CVV000]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]	*Fragaria* L.	0 %
Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]	*Vaccinium* L.	0 %
Cucumber mosaic virus [CMV000]	*Ribes* L., *Rubus* L.	0 %
▼M15 ———————		
▼B Alterazioni dei frutti: malattia della mela nana [APCF00], gibbosità verde [APGC00], irregolarità del frutto di Ben Davis, rugginosità ulcerosa [APRSK0], spaccatura stellare, anulatura rugginosa [APLP00], verrucosità rugginosa	*Malus* Mill.	0 %
Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]	*Ribes* L.	0 %
Hop stunt viroid [HSVD00]	*Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.	0 %
Little cherry virus 1 e 2 [LCHV10], [LCHV20])	*Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L.	0 %
Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]	*Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley	0 %
Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]	*Olea europaea* L.	0 %
Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]	*Olea europaea* L.	0 %
Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]	*Olea europaea* L.	0 %
Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]	*Prunus persica* (L.) Batsch	0 %
Pear bark necrosis agent [PRBN00]	*Cydonia oblonga* Mill., *Pyrus* L.	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Pear bark split agent [PRBS00]	*Cydonia oblonga* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Pear blister canker viroid [PBCVD0]	*Cydonia oblonga* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Pear rough bark agent [PRRB00]	*Cydonia oblonga* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Plum pox virus [PPV000]	*Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera*, *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley. Nel caso di ibridi di *Prunus*, se i materiali sono innestati su portainnesti, i portainnesti di altre specie di *Prunus* L., sensibili al Plum pox virus.	0 %
Prune dwarf virus [PDV000]	*Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]	*Prunus avium* L., *Prunus armeniaca* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindley	0 %
Quince yellow blotch agent [ARW000]	*Cydonia oblonga* Mill., *Pyrus* L.	0 %
Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]	*Rubus* L.	0 %
Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]	*Rubus* L.	0 %
Raspberry ringspot virus [RPRSV0]	*Fragaria* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Ribes* L., *Rubus* L.	0 %
Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]	*Rubus* L.	0 %
Raspberry yellow spot [RYS000]	*Rubus* L.	0 %
Rubus yellow NET virus [RYNV00]	*Rubus* L.	0 %
Strawberry crinkle virus [SCRV00]	Piante da impianto, escluse le sementi *Fragaria* L.	0 %
Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]	*Fragaria* L., *Olea europaea* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Ribes* L., *Rubus* L.	0 %

▼B

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]	Piante da impianto, escluse le sementi *Fragaria* L.	0 %
Strawberry mottle virus [SMOV00]	*Fragaria* L.	0 %
Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]	*Fragaria* L.	0 %
Strawberry vein banding virus [SVBV00]	Piante da impianto, escluse le sementi *Fragaria* L.	0 %
▼M15 Tobacco ringspot virus [TRSV00]	Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi *Vaccinium* L.	0 %
▼B Tomato black ring virus [TBRV00]	Piante da impianto, escluse le sementi *Fragaria* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Rubus* L.	0 %
▼M15 Tomato ringspot virus [TORSV0]	Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi *Malus* Mill.; *Prunus* L. e *Vaccinium* L. Piante da impianto, eccetto i pollini *Rubus* L.	0 %

▼B

PARTE K

ORNQ rilevanti per le sementi di *Solanum tuberosum* L.

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi		
ORNQ	Piante da impianto	Soglia per le sementi
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Solanum tuberosum* L.	0 %

PARTE L

ORNQ rilevanti per le piante da impianto di *Humulus lupulus*, escluse le sementi

Funghi e oomiceti		
ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piante da impianto
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]	*Humulus lupulus* L.	0 %
Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	*Humulus lupulus* L.	0 %

▼M9

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi		
Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]	Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi *Humulus lupulus* L.	0 %

PARTE M

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di *Actinidia* Lindl., escluse le sementi"

Batteri		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Pseudomonas syringae pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	*Actinidia* Lindl.	0 %

▼**M23**

ALLEGATO V

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su specifiche piante da impianto

Indice

Parte A: Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su sementi di piante foraggere

Sezione 1. Ispezione delle colture

Sezione 2. Campionamento e prove effettuati sulle sementi di piante foraggere

Sezione 3. Misure supplementari per alcune specie di piante

Parte B: Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di cereali

Sezione 1. Ispezione delle colture

Sezione 2. Campionamento e prove effettuati sulle sementi di cereali

Sezione 3. Misure supplementari per le sementi di *Oryza sativa* L

Parte C: Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e sulle altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

Parte D: Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

Parte E: Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi

Parte F: Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui tuberi-seme di patate

Parte G: Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di piante oleaginose e da fibra

Sezione 1. Ispezione delle colture

Sezione 2. Campionamento e prove effettuati sulle sementi di piante oleaginose e da fibra

Sezione 3. Misure supplementari per le sementi di piante oleaginose e da fibra

Parte H: Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e nei materiali di moltiplicazione di ortaggi, escluse le sementi

Sezione 1. Ispezione

Sezione 2. Misure supplementari per alcune specie di piante

Parte I: Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di *Solanum tuberosum* L.

Parte J: Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piante da impianto di *Humulus lupulus* L., escluse le sementi

Parte K: Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di *Actinidia* Lindl., escluse le sementi

▼M23

PARTE A

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su sementi di piante foraggere

Sezione 1. Ispezione delle colture

(1) L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua ispezioni in campo della coltura a partire dalla quale sono prodotte le sementi di piante foraggere per quanto riguarda la presenza di ORNQ su tale coltura, al fine di garantire che la presenza di ORNQ non superi le soglie definite nella tabella 1.

Tabella 1

Soglie per la presenza di ORNQ sulla coltura che produce le sementi durante le ispezioni in campo

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

L'autorità competente può autorizzare ispettori diversi dagli operatori professionali a effettuare le ispezioni in campo per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale.

(2) Le ispezioni in campo di cui al punto 1) sono effettuate quando la condizione e la fase di sviluppo della coltura consentono un'ispezione adeguata. Viene effettuata almeno un'ispezione in campo all'anno, nel periodo più opportuno per il rilevamento dei rispettivi ORNQ.

(3) L'autorità competente stabilisce le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parti del campo da sottoporre a ispezione, secondo metodi adeguati.

La percentuale di colture destinate alla produzione di sementi da sottoporre all'ispezione ufficiale dell'autorità competente è almeno pari al 5 %.

(4) Le sementi originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, sono state sottoposte alle misure di cui alla presente sezione.

Sezione 2. Campionamento e prove effettuati sulle sementi di piante foraggere

(1) L'autorità competente:

a) preleva ufficialmente i campioni di sementi da lotti di sementi di piante foraggere;

b) autorizza i campionatori di sementi ad effettuare il campionamento per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale;

c) confronta i campioni di sementi da essa prelevati con quelli dello stesso lotto di sementi prelevati dai campionatori di sementi sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera b);

d) controlla l'attività dei campionatori di sementi di cui al punto 2).

(2) L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua campionamenti e prove sulle sementi di piante foraggere conformemente ai metodi internazionali aggiornati.

▼M23

Ad eccezione del campionamento automatico, l'autorità competente sottopone a campionamento ai fini del controllo una percentuale almeno pari al 5 % dei lotti di sementi per i quali è richiesta una certificazione ufficiale. Tale percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere finalizzata all'eliminazione di determinati dubbi.

(3) Ai fini del campionamento automatico, sono applicate procedure appropriate e tale campionamento è sottoposto a sorveglianza ufficiale.

Per l'esame delle sementi ai fini della certificazione i campioni sono prelevati da lotti omogenei. Per quanto riguarda il peso del lotto e dei campioni, si applica la tabella di cui all'allegato III della direttiva 66/401/CEE.

(4) Le sementi originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, sono state sottoposte alle misure di cui alla presente sezione.

Sezione 3. Misure supplementari per alcune specie di piante

L'autorità competente, o gli operatori professionali sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettuano ispezioni supplementari o adottano ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 2 relative ai rispettivi ORNQ o ai sintomi causati da tali ORNQ.

Le sementi originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, l'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, ha effettuato ispezioni e adottato ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 2 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

Tabella 2

Elenco degli ORNQ o dei sintomi causati dagli ORNQ, delle corrispondenti piante da impianto e delle misure da rispettare

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto e, se del caso, categoria	Misure
Batteri			
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	Sementi di: *Medicago sativa* L. sementi pre-base, sementi di base e sementi certificate	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) la coltura è avvenuta su un terreno non utilizzato per la produzione di *Medicago sativa* L. nei tre anni precedenti la semina e non sono stati osservati sintomi di *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* nel corso delle ispezioni nel sito di produzione o in colture adiacenti di *Medicago sativa* L. durante la coltura precedente; oppure c) la coltura appartiene a una varietà riconosciuta molto resistente a *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* e il contenuto di materia inerte non supera, in peso, lo 0,1 %.

▼M23

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto e, se del caso, categoria	Misure
Nematodi			
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Sementi di: *Medicago sativa* L. sementi pre-base, sementi di base e sementi certificate	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi di *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev nel sito di produzione durante la coltura precedente e nei due anni precedenti il sito di produzione non è stato coltivato con colture ospiti principali, inoltre sono state adottate adeguate misure di igiene per impedire l'infestazione del luogo di produzione; oppure c) non sono stati osservati sintomi di *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev nel sito di produzione durante la coltura precedente e non è stata riscontrata la presenza di *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo; oppure d) le sementi sono state sottoposte a un adeguato trattamento fisico o chimico contro *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev e sono risultate esenti da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.

PARTE B

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di cereali

Sezione 1. Ispezione delle colture

(1) L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua ispezioni in campo della coltura a partire dalla quale sono prodotte le sementi di cereali, al fine di confermare che la presenza di ORNQ non superi le soglie definite nella tabella 1.

Tabella 1

Soglie per la presenza di ORNQ sulle colture che producono le sementi durante le ispezioni in campo

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
Funghi e oomiceti					
1.	*Gibberella fujikuroi* Sawada	*Oryza sativa* L.	Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m^2 individuate nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo di piante di ciascuna coltura.	Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m^2 individuate nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo di piante di ciascuna coltura.	**Sementi certificate di prima riproduzione (C1):** Non più di 4 piante sintomatiche per 200 m^2 individuate nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo di piante di ciascuna coltura.

▼M23

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
					Sementi certificate di seconda riproduzione (C2): Non più di 8 piante sintomatiche per 200 m^2 individuate nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo di piante di ciascuna coltura.

Nematodi

2.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %

L'autorità competente può autorizzare ispettori diversi dagli operatori professionali a effettuare le ispezioni in campo per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale.

(2) Tali ispezioni in campo sono effettuate quando la condizione e la fase di sviluppo della coltura consentono un'ispezione in campo adeguata.

Viene effettuata almeno un'ispezione in campo all'anno, nel periodo più opportuno per il rilevamento dei rispettivi ORNQ.

(3) L'autorità competente stabilisce le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parti del campo da sottoporre a ispezione, secondo metodi adeguati.

La percentuale di colture destinate alla produzione di sementi da sottoporre all'ispezione ufficiale è almeno pari al 5 %.

(4) Le sementi originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, sono state sottoposte alle misure di cui alla presente sezione.

Sezione 2. Campionamento e prove effettuati sulle sementi di cereali

(1) L'autorità competente:

a) preleva ufficialmente i campioni di sementi da lotti di sementi di cereali;

b) autorizza i campionatori di sementi ad effettuare il campionamento per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale;

c) confronta i campioni di sementi da essa prelevati con quelli dello stesso lotto di sementi prelevati dai campionatori di sementi sotto la sua sorveglianza ufficiale di cui alla lettera b);

d) controlla l'attività dei campionatori di sementi di cui al punto 2).

(2) L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua campionamenti e prove sulle sementi di cereali conformemente a metodi internazionali aggiornati.

Ad eccezione del campionamento automatico, l'autorità competente sottopone a campionamento ai fini del controllo una percentuale almeno pari al 5 % dei lotti di sementi per i quali è richiesta una certificazione ufficiale. Tale percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere finalizzata all'eliminazione di determinati dubbi.

▼M23

(3) Ai fini del campionamento automatico, sono applicate procedure appropriate e tale campionamento è sottoposto a sorveglianza ufficiale dell'autorità competente.

Per l'esame delle sementi ai fini della certificazione i campioni sono prelevati da lotti omogenei. Per quanto riguarda il peso del lotto e dei campioni, si applica la tabella di cui all'allegato III della direttiva 66/402/CEE.

(4) Le sementi originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, sono state sottoposte alle misure di cui alla presente sezione.

Sezione 3. Misure supplementari per le sementi di *Oryza sativa* L.

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua ispezioni supplementari o adotta ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 2 relative ai rispettivi ORNQ per le sementi di *Oryza sativa* L.

Le sementi originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, l'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, ha effettuato ispezioni e adottato ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 2 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

Tabella 2

Elenco degli ORNQ o dei sintomi causati dagli ORNQ, delle corrispondenti piante da impianto e delle misure da rispettare

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
Nematodi			
1.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	Sementi di: *Oryza sativa* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Aphelenchoides besseyi* Christie conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le sementi sono state ufficialmente sottoposte ad adeguate prove su un campione rappresentativo di ciascun lotto e sono risultate esenti da *Aphelenchoides besseyi* Christie; oppure c) le sementi sono state sottoposte a un trattamento appropriato con acqua calda o a un altro trattamento appropriato contro *Aphelenchoides besseyi* Christie.

PARTE C

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e sulle altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua ispezioni e adotta ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

Le piante da impianto originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, l'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, ha effettuato ispezioni e adottato ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

▼**M23**

Tabella 1

Elenco degli ORNQ o dei sintomi causati dagli ORNQ, delle corrispondenti piante da impianto e delle misure da rispettare

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
Batteri			
1.	*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eribotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante sono state coltivate in un sito di produzione sottoposto a ispezione in un periodo opportuno per rilevare la presenza di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* durante l'ultimo periodo vegetativo e tali piante che presentavano sintomi di tale organismo nocivo come pure le eventuali piante ospiti circostanti sono state immediatamente estirpate e distrutte.
2.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Actinidia* Lindl.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) è soddisfatta una delle prescrizioni seguenti: i) non sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto sulle piante nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure ii) sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: — sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto in non più dell'1 % delle piante nel sito di produzione e tali piante sintomatiche e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte; e — una parte rappresentativa delle restanti piante asintomatiche è stata sottoposta a campionamento e a prove per il rilevamento di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto ed è risultata esente da tale organismo nocivo; e — le piante sono state sottoposte a campionamento e prove casuali per il rilevamento di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto prima della commercializzazione e sono risultate esenti da tale organismo nocivo.

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
3.	*Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante sono cresciute in un sito di produzione risultato indenne da *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie in seguito a un'ispezione durante l'ultimo periodo vegetativo completo, e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e distrutte immediatamente; oppure c) non più del 2 % delle piante nel lotto ha presentato sintomi nel corso delle ispezioni, in periodi opportuni per rilevare la presenza di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie durante l'ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e distrutte immediatamente.
4.	*Spiroplasma citri* Saglio	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e loro ibridi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione nel periodo più opportuno per rilevare la presenza di *Spiroplasma citri* Saglio e sono risultate esenti da tale organismo nocivo; e b) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto come notoriamente indenne da *Spiroplasma citri* Saglio conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure c) il sito di produzione è risultato indenne da *Spiroplasma citri* Saglio durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a un'ispezione delle piante, nel periodo più opportuno per rilevare la presenza di tale organismo nocivo durante l'ultimo periodo vegetativo; oppure d) non più del 2 % delle piante ha presentato sintomi nel corso di un'ispezione, nel periodo opportuno per rilevare la presenza di *Spiroplasma citri* Saglio durante l'ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche sono state estirpate e distrutte immediatamente.

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
5.	*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Prunus* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante sono cresciute in un sito di produzione risultato indenne da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a un'ispezione e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, nonché le piante circostanti, sono state estirpate e distrutte immediatamente, a meno che non siano state sottoposte a prove sulla base di un campione rappresentativo di piante sintomatiche e non sia dimostrato, in tali prove, che i sintomi non sono causati da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.; oppure c) non più del 2 % delle piante nel lotto ha presentato sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni durante l'ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche e le eventuali piante sintomatiche nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze, nonché le piante circostanti, sono state estirpate e distrutte immediatamente, a meno che non siano state sottoposte a prove sulla base di un campione rappresentativo di piante sintomatiche e non sia dimostrato, in tali prove, che i sintomi non sono causati da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.; oppure d) nel caso delle specie sempreverdi, le piante sono state sottoposte a ispezione visiva prima dell'esportazione o dello spostamento nell'Unione e sono risultate esenti da sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.
6.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Sementi di: *Capsicum annuum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di tale organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*

▼M23

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
		Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Capsicum annuum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state ottenute da sementi che: i) sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure ii) sono state prodotte da piante su cui non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di tale organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure iii) sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati (con o senza applicazione di un trattamento appropriato) e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* e b) le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Sementi di: *Capsicum annuum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati (con o senza applicazione di un trattamento appropriato) e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.
		Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Capsicum annuum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state ottenute da sementi che: i) sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure ii) sono state prodotte da piante su cui non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di tale organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione;

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			oppure iii) sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati (con o senza applicazione di un trattamento appropriato) e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo; e b) le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*.	Sementi di: *Capsicum annuum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*. nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*. su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati (con o senza applicazione di un trattamento appropriato) e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.
		Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Capsicum annuum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state ottenute da sementi che: i) sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure ii) sono state prodotte da piante su cui non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*. nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di tale organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure iii) sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*. su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo; e b) le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.

▼M23

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
9.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Sementi di: *Capsicum annuum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.
		Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Capsicum annuum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state ottenute da sementi che: i) sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure ii) sono state prodotte da piante su cui non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di tale organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure iii) sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati (con o senza applicazione di un trattamento appropriato) e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo; e b) le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
Funghi e oomiceti			
10.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Castanea* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. nel sito di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; oppure c) le piante che presentavano sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. sono state estirpate e le restanti piante sono state sottoposte a ispezione a intervalli di una settimana e non sono stati osservati sintomi nel sito di produzione per almeno tre settimane prima dell'esportazione o dello spostamento nell'Unione.

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
11.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Pinus* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet e *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi causati da *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet e *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow nel sito di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; oppure c) sono stati applicati trattamenti appropriati contro *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet e *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, e prima dell'esportazione o dello spostamento nell'Unione le piante sono state sottoposte a ispezione e sono risultate esenti da sintomi di tali organismi nocivi.
12.	*Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi, di: *Camellia* L., *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix* × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L., *Rhododendron* L. eccetto *R. simsii* L., *Viburnum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld sulle piante ospiti nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure c) sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: i) le piante che presentavano sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dal materiale sintomatico sono state estirpate e distrutte, compreso il terreno a esse aderente; e ii) per tutte le piante ospiti situate in un raggio di 10 m dalle piante sintomatiche e per tutte le restanti piante del lotto contaminato: — entro tre mesi dall'individuazione delle piante sintomatiche non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali piante nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di tale organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld; e

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			— in seguito a tale periodo di tre mesi: — non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali piante nel sito di produzione; oppure — un campione rappresentativo di tali piante destinate all'esportazione o allo spostamento nell'Unione è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld; e iii) per tutte le altre piante nel luogo di produzione: — non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali piante nel sito di produzione; oppure — un campione rappresentativo di tali piante destinate all'esportazione o allo spostamento nell'Unione è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.
13.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Sementi di: *Helianthus annuus* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni nel sito di produzione nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di tale organismo nocivo durante il periodo vegetativo; oppure c) sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: i) il sito di produzione è stato sottoposto ad almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di tale organismo nocivo durante il periodo vegetativo; e ii) non più del 5 % delle piante ha presentato sintomi di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni nel corso di tali ispezioni e tutte le piante che presentavano sintomi di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni sono state rimosse e distrutte immediatamente dopo l'ispezione; e iii) nel corso dell'ispezione finale non sono state riscontrate piante che presentino sintomi di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; oppure d) sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: i) il sito di produzione è stato sottoposto ad almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni durante il periodo vegetativo; e

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			ii) tutte le piante che presentavano sintomi di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni sono state rimosse e distrutte immediatamente dopo l'ispezione; e iii) nel corso dell'ispezione finale non sono state riscontrate piante che presentino sintomi di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; e iv) un campione rappresentativo di ciascun lotto è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da tale organismo nocivo; oppure e) le sementi sono state sottoposte a un trattamento appropriato che si è dimostrato efficace contro tutti i ceppi noti di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
14.	*Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e loro ibridi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante sono state coltivate in un sito di produzione che è risultato indenne da *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley durante l'ultimo periodo vegetativo completo, in seguito ad almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni durante tale periodo vegetativo, e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e distrutte immediatamente; oppure c) non più del 2 % delle piante nel lotto ha presentato sintomi nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley durante l'ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche e altre eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e distrutte immediatamente.
15.	*Puccinia horiana* P. Hennings	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Chrysanthemum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione almeno una volta al mese nel corso dei tre mesi precedenti e non sono stati osservati sintomi di *Puccinia horiana* P. Hennings nel sito di produzione; oppure b) le piante madri che presentavano sintomi di *Puccinia horiana* P. Hennings sono state rimosse e distrutte, così come le piante in un raggio di 1 m, ed è stato applicato un adeguato trattamento fisico o chimico alle piante che sono state sottoposte a ispezione prima dell'esportazione o dello spostamento nell'Unione e risultate esenti da sintomi di tale organismo nocivo.

▼M23

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
Insetti e acari			
16.	*Aculops fuchsiae* Keifer	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Fuchsia* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Aculops fuchsiae* Keifer conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi di *Aculops fuchsiae* Keifer nelle piante o nelle piante madri nel corso delle ispezioni nel sito di produzione durante il precedente periodo vegetativo, effettuate nel periodo più opportuno per rilevare la presenza di tale organismo nocivo; oppure c) è stato applicato un idoneo trattamento chimico o fisico prima dell'esportazione o dello spostamento nell'Unione, in seguito al quale le piante sono state sottoposte a ispezione e non sono stati riscontrati sintomi di *Aculops fuchsiae* Keifer.
17.	*Opogona sacchari* Bojer	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl., Palmae, *Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Opogona sacchari* Bojer conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante sono state coltivate in un sito di produzione in cui non sono stati osservati indizi o sintomi di *Opogona sacchari* Bojer nel corso delle ispezioni effettuate almeno ogni tre mesi per un periodo di almeno sei mesi prima dell'esportazione o dello spostamento nell'Unione; oppure c) nel sito di produzione è applicato un regime di controllo ed eliminazione della popolazione di *Opogona sacchari* Bojer nonché di rimozione delle piante infestate e ciascun lotto prima dell'esportazione o dello spostamento nell'Unione è stato sottoposto a ispezione nel periodo più opportuno per rilevare la presenza di tale organismo nocivo ed è risultato esente da sintomi di *Opogona sacchari* Bojer.
18.	*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)	Piante da impianto, escluse le sementi, aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi o alle seguenti specie: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc.,	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante, durante l'intero ciclo vitale, sono state coltivate in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante: i) sono state coltivate, nei due anni precedenti all'esportazione o allo spostamento nell'Unione, in un sito: — soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier); oppure — in cui sono stati applicati trattamenti preventivi adeguati in relazione a *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier); e ii) sono state soggette a ispezioni effettuate almeno una volta ogni quattro mesi, in esito alle quali sono confermate indenni da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
		Caryota cumingii Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabau, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinate* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortune* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	
Nematodi			
19.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Piante da impianto di: *Allium* sp. L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante sono state sottoposte a ispezione e non sono stati osservati sintomi di *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev nel lotto dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo;

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			oppure c) i bulbi sono risultati esenti da sintomi di *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev in seguito a ispezioni effettuate nel periodo più opportuno per rilevare la presenza di tale organismo nocivo e sono stati confezionati per la vendita al consumatore finale.
20.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L., *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante sono state sottoposte a ispezione e non sono stati osservati sintomi di *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev nel lotto dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; oppure c) i bulbi sono risultati esenti da sintomi di *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev in seguito a ispezioni effettuate nel periodo più opportuno per rilevare la presenza di tale organismo nocivo e sono stati confezionati per la vendita al consumatore finale.

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

21.	*Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Malus* Mill.	Dichiarazione ufficiale che le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva e sono risultate esenti da sintomi di *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; e a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante sono cresciute in un sito di produzione che è risultato indenne da *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a un'ispezione e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e distrutte immediatamente; oppure c) non più del 2 % delle piante nel sito di produzione ha presentato sintomi di *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni durante l'ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche e altre eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e distrutte immediatamente e un campione rappresentativo delle piante asintomatiche che sono rimaste nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da tale organismo nocivo.

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
22.	*Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Prunus* L.	Dichiarazione ufficiale che le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva e sono risultate esenti da sintomi di *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; e a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante sono cresciute in un sito di produzione che è risultato indenne da *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a un'ispezione e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e distrutte immediatamente; oppure c) non più dell'1 % delle piante nel sito di produzione ha presentato sintomi di *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni durante l'ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e distrutte immediatamente e un campione rappresentativo delle piante asintomatiche che sono rimaste nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da tale organismo nocivo.
23.	*Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Pyrus* L.	Dichiarazione ufficiale che le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva e sono risultate esenti da sintomi di *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; e a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante sono state coltivate in un sito di produzione che è risultato indenne da *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a un'ispezione e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e distrutte immediatamente; oppure c) le piante nel sito di produzione ed eventuali piante nelle immediate vicinanze che hanno presentato sintomi di *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni durante gli ultimi tre periodi vegetativi sono state estirpate e distrutte immediatamente.

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
24.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*.	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Lavandula* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state coltivate in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante sono cresciute in un sito di produzione notoriamente indenne da *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*.; oppure c) non sono stati osservati sintomi di *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*. nel corso delle ispezioni del lotto durante l'ultimo ciclo vegetativo completo; oppure d) le piante che presentavano sintomi di *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*. sono state estirpate e distrutte e un campione rappresentativo di piante che sono rimaste nel lotto è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da tale organismo nocivo.
25.	Chrysanthemum stunt viroid	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto come notoriamente indenne da Chrysanthemum stunt viroid conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante sono al massimo di terza riproduzione e provengono, mediante moltiplicazione, da materiali risultati esenti da Chrysanthemum stunt viroid in seguito a prove.
26.	Citrus exocortis viroid	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Citrus* L.	Dichiarazione ufficiale che le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva e sono risultate esenti da Citrus exocortis viroid; e a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto come notoriamente indenne da Citrus exocortis viroid conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante sono cresciute in un sito di produzione che è risultato indenne da Citrus exocortis viroid durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a un'ispezione delle piante effettuata nel periodo opportuno per rilevare la presenza di tale organismo nocivo.
27.	Citrus tristeza virus (isolati UE)	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e loro ibridi	Dichiarazione ufficiale che le piante provengono da piante madri che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a prove e sono risultate esenti da Citrus tristeza virus (isolati UE); e a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da Citrus tristeza virus (isolati UE) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			b) le piante sono cresciute in un sito di produzione che è risultato indenne da Citrus tristeza virus (isolati UE) durante l'ultimo periodo vegetativo completo, in seguito a prove effettuate su un campione rappresentativo di piante nel periodo opportuno per rilevare la presenza di tale organismo nocivo; oppure c) le piante sono cresciute in un sito di produzione soggetto a protezione fisica dai vettori, che è risultato indenne da Citrus tristeza virus (isolati UE) durante l'ultimo periodo vegetativo completo, in seguito a prove casuali di piante effettuate nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo; oppure d) nei casi di esito positivo di un test di ricerca del Citrus tristeza virus (isolati UE) in un lotto, tutte le piante sono state sottoposte a prove singolarmente e non più del 2 % di tali piante è risultato positivo, e le piante testate e risultate infettate da tale organismo nocivo sono state estirpate e distrutte immediatamente.
28.	Impatiens necrotic spot tospovirus	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Begonia x hiemalis*, Fotsch, ibridi della Nuova Guinea di *Impatiens* L.	Dichiarazione ufficiale che le piante sono cresciute in un sito di produzione soggetto al controllo dei vettori di tripidi pertinenti (*Frankliniella occidentalis* Pergande), che in seguito al rilevamento di tali organismi nocivi è stato sottoposto a trattamenti appropriati per garantire l'effettiva soppressione delle loro popolazioni; e a) non sono stati osservati sintomi di Impatiens necrotic spot tospovirus sulle piante nel sito di produzione durante il periodo vegetativo in corso; oppure b) le piante nel sito di produzione che presentavano sintomi di Impatiens necrotic spot tospovirus durante il periodo vegetativo in corso sono state estirpate e un campione rappresentativo di piante destinate all'esportazione o allo spostamento nell'Unione è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da tale organismo nocivo.
29.	Potato spindle tuber viroid	Piante da impianto di: *Capsicum annuum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da Potato spindle tuber viroid conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi di malattie causate da Potato spindle tuber viroid sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; oppure c) le piante sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Potato spindle tuber viroid su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
30.	Plum pox virus	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantine* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl & Fritsch., *Prunus domestica* ssp. *domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *Itálica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. & Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl., *Prunus* L. sensibile a Plum pox virus	Dichiarazione ufficiale che i portainnesti di *Prunus* ottenuti mediante moltiplicazione vegetativa provengono da piante madri che sono state sottoposte a campionamento e a prove nel corso degli ultimi cinque anni e sono risultate esenti da Plum pox virus; e a) i materiali di moltiplicazione sono stati prodotti in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da Plum pox virus conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi di Plum pox virus sui materiali di moltiplicazione nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo, nel periodo più appropriato dell'anno tenuto conto delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative della pianta e della biologia di Plum pox virus, e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte; oppure c) sono stati osservati sintomi di Plum pox virus in non più dell'1 % delle piante nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo, nel periodo più appropriato dell'anno tenuto conto delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative della pianta e della biologia di Plum pox virus, e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte e un campione rappresentativo delle piante asintomatiche che sono rimaste nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da tale organismo nocivo. Nel caso di cui alla lettera c) una parte rappresentativa di piante che non presentano sintomi di Plum pox virus al momento dell'ispezione può essere sottoposta a campionamento e a prove in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza di tale organismo nocivo.

▼M23

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
31.	Tomato spotted wilt tospovirus	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., ibridi della Nuova Guinea di *Impatiens* L., *Pelargonium* L.	Dichiarazione ufficiale che le piante sono cresciute in un sito di produzione soggetto al controllo dei vettori di tripidi pertinenti (*Frankliniella occidentalis* Pergande e *Thrips tabaci* Lindeman), che in seguito al rilevamento di tali organismi nocivi è stato sottoposto a trattamenti appropriati per garantire l'effettiva soppressione delle loro popolazioni; e a) non sono stati osservati sintomi di Tomato spotted wilt tospovirus sulle piante nel sito di produzione durante il periodo vegetativo in corso; oppure b) le piante nel sito di produzione che presentavano sintomi di Tomato spotted wilt tospovirus durante il periodo vegetativo in corso sono state estirpate e un campione rappresentativo di piante destinate all'esportazione o allo spostamento nell'Unione è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da tale organismo nocivo.

PARTE D

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

Per alcune specie di piante l'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua ispezioni e adotta ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

Le piante da impianto, escluse le sementi, originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, l'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, ha effettuato ispezioni e adottato ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

Tabella 1

Elenco degli ORNQ o dei sintomi causati dagli ORNQ, delle corrispondenti piante da impianto e delle misure da rispettare

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
Funghi e oomiceti			
1.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Castanea sativa* Mill.	Dichiarazione ufficiale che: a) i materiali forestali di moltiplicazione sono originari di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure c) i materiali forestali di moltiplicazione che presentavano sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. sono stati estirpati e i restanti materiali sono stati sottoposti a ispezione a intervalli di una settimana e non sono stati osservati sintomi di tale organismo nocivo nel sito di produzione per almeno tre settimane prima dell'esportazione o dello spostamento nell'Unione di tali materiali.

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
2.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Pinus* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) i materiali forestali di moltiplicazione sono originari di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet e *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi causati da *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet e *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow nel sito di produzione o nelle immediate vicinanze durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure c) nel sito di produzione sono stati applicati trattamenti appropriati contro *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet e *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, e prima dell'esportazione o dello spostamento nell'Unione i materiali forestali di moltiplicazione sono stati sottoposti a ispezione visiva e sono risultati esenti dai sintomi causati da tali organismi nocivi.
3.	*Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi, di: *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix* × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) i materiali forestali di moltiplicazione sono originari di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld sui materiali forestali di moltiplicazione nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure c) sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: i) i materiali forestali di moltiplicazione che presentavano sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutti i materiali forestali di moltiplicazione in un raggio di 2 m dal materiale sintomatico sono stati estirpati e distrutti, compreso il terreno a essi aderente; e ii) per tutti i materiali forestali di moltiplicazione situati in un raggio di 10 m dalle piante sintomatiche e per tutti i restanti materiali forestali di moltiplicazione del lotto contaminato: — entro tre mesi dall'individuazione dei materiali forestali di moltiplicazione sintomatici non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali forestali di moltiplicazione nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di tale organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE); e

▼M23

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			— in seguito a tale periodo di tre mesi: — non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali forestali di moltiplicazione nel sito di produzione; oppure — un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltiplicazione destinati all'esportazione o allo spostamento nell'Unione è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld; e iii) per tutti gli altri materiali forestali di moltiplicazione nel luogo di produzione: — non sono stati osservati sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali forestali di moltiplicazione nel sito di produzione; oppure — un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltiplicazione destinati all'esportazione o allo spostamento nell'Unione è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

PARTE E

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua ispezioni e adotta ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

Le sementi originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, l'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, ha effettuato ispezioni e adottato ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

Tabella 1

Elenco degli ORNQ o dei sintomi causati dagli ORNQ, delle corrispondenti piante da impianto e delle misure da rispettare

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
Batteri			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al*.	Sementi di: *Solanum lycopersicum* L.	Dichiarazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un adeguato metodo di estrazione acida o con un metodo equivalente; e a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al*. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			b) non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al*. nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di tale organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al*. su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.
2.	*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*	Sementi di: *Phaseolus vulgaris* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al*. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) la coltura da cui sono state raccolte le sementi è stata sottoposta a ispezione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo ed è risultata esente da *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*; oppure c) un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a prove e, in seguito a tali prove, è risultato esente da *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*
3.	*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*	Sementi di: *Phaseolus vulgaris* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al*.) Constantin *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) la coltura da cui sono state raccolte le sementi è stata sottoposta a ispezione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo ed è risultata esente da *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*; oppure c) un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a prove e, in seguito a tali prove, è risultato esente da *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Sementi di: *Capsicum annuum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			b) non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di tale organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da *Xanthomonas euvesicatoria* (Jones *et al*.) Constantin *et al.*
5.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Sementi di: *Solanum lycopersicum* L.	Dichiarazione ufficiale che le sementi sono ottenute mediante un'adeguata estrazione acida o un metodo equivalente; e a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di tale organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.
6.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Sementi di: *Capsicum annuum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di tale organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Sementi di: *Solanum lycopersicum* L.	Dichiarazione ufficiale che le sementi sono ottenute mediante un'adeguata estrazione acida o un metodo equivalente; e a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto come notoriamente indenne da *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*.	Sementi di: *Capsicum annuum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*. nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*. su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.
9.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*.	Sementi di: *Solanum lycopersicum* L.	Dichiarazione ufficiale che le sementi sono ottenute mediante un'adeguata estrazione acida o un metodo equivalente; e a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*. nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*. su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.
10.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*.	Sementi di: *Capsicum annuum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.
11.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*.	Sementi di: *Solanum lycopersicum* L.	Dichiarazione ufficiale che le sementi sono ottenute mediante un'adeguata estrazione acida o un metodo equivalente; e a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi della malattia causata da *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* nel corso delle ispezioni effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.

Insetti e acari

12.	*Acanthoscelides obtectus* (Say)	Sementi di: *Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Acanthoscelides obtectus* (Say) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a ispezione nel periodo più opportuno per rilevare la presenza di *Acanthoscelides obtectus* (Say), con o senza applicazione di un trattamento appropriato, ed è risultato esente da tale organismo nocivo.

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
13.	*Bruchus pisorum* (Linnaeus)	Sementi di: *Pisum sativum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Bruchus pisorum* (Linnaeus) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a ispezione nel periodo più opportuno per rilevare la presenza di *Bruchus pisorum* (Linnaeus), con o senza applicazione di un trattamento appropriato, ed è risultato esente da tale organismo nocivo.
14.	*Bruchus rufimanus* Boheman	Sementi di: *Vicia faba* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Bruchus rufimanus* Boheman conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a ispezione nel periodo più opportuno per rilevare la presenza di *Bruchus rufimanus* Boheman, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, ed è risultato esente da tale organismo nocivo.

Nematodi

15.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Sementi di: *Allium cepa* L., *Allium porrum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) la coltura è stata sottoposta a ispezione almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per rilevare la presenza di *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev e non sono stati osservati sintomi di tale organismo nocivo; oppure c) le sementi raccolte sono risultate esenti da *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo; oppure d) le piantine sono state sottoposte a un trattamento chimico o fisico adeguato contro *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev e le sementi sono risultate esenti da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

16.	Pepino mosaic virus	Sementi di: *Solanum lycopersicum* L.	Dichiarazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un adeguato metodo di estrazione acida o con un metodo equivalente; e a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da Pepino mosaic virus conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			b) non sono stati osservati sintomi di malattie causate da Pepino mosaic virus sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Pepino mosaic virus su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.
17.	Potato spindle tuber viroid	Sementi di: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da Potato spindle tuber viroid conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi di malattie causate da Potato spindle tuber viroid sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Potato spindle tuber viroid su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.
18.	Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	Sementi di: *Solanum lycopersicum* L. e suoi ibridi	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di un paese che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da ToBRFV conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali o a prove effettuate da operatori professionali sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente per il rilevamento di ToBRFV su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi molecolari adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo; oppure c) nel caso di un lotto di sementi provenienti da un numero di piante madri pari o inferiore a 30, le sementi o la pianta madre di tali sementi sono state sottoposte a prove ufficiali o a prove effettuate dall'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente per il rilevamento di ToBRFV su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi molecolari adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti dall'organismo nocivo in questione.
19.	Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	Sementi di: *Capsicum annuum* L., escluse le sementi appartenenti a una varietà notoriamente resistente a ToBRFV	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di un paese che è stato riconosciuto indenne da ToBRFV dalla propria autorità competente conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

▼M23

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			b) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali o a prove effettuate da operatori professionali sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente per il rilevamento di ToBRFV su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi molecolari adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo; oppure c) nel caso di un lotto di sementi provenienti da un numero di piante madri pari o inferiore a 30, le sementi o la pianta madre di tali sementi sono state sottoposte a prove ufficiali o a prove effettuate dall'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente per il rilevamento di ToBRFV su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi molecolari adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti dall'organismo nocivo in questione.

PARTE F

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui tuberi-seme di patate

L'autorità competente, o, se così richiesto, l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua ispezioni e adotta ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto e a impedire il superamento delle soglie definite nella tabella 2.

Le piante da impianto, escluse le sementi, originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, l'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, ha effettuato ispezioni e adottato ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto e a impedire il superamento delle soglie definite nella tabella 2.

Tabella 1

Elenco degli ORNQ o dei sintomi causati dagli ORNQ, delle corrispondenti piante da impianto e delle misure da rispettare

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto e, se del caso, categoria	Misure
1.	Gamba nera (*Dickeya* spp. Samson *et al*.; *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al*.)	Tuberi da impianto di: *Solanum tuberosum* L., tuberi-seme di patate	Dichiarazione ufficiale che le piante in crescita sono state sottoposte a ispezioni ufficiali in campo dall'autorità competente.
		Tuberi da impianto di: *Solanum tuberosum* L., tuberi-seme di patate pre-base	Dichiarazione ufficiale che le ispezioni ufficiali hanno dimostrato che essi provengono da piante madri esenti da *Dickeya* spp. Samson *et al*. e *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al*.
2.	Rizottoniosi, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk	Tuberi da impianto di: *Solanum tuberosum* L., tuberi-seme di patate	Dichiarazione ufficiale che l'autorità competente ha sottoposto i lotti a ispezione ufficiale e ne conferma la conformità all'allegato IV, parte G.

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto e, se del caso, categoria	Misure
3.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al*.	Tuberi da impianto di: *Solanum tuberosum* L., tuberi-seme di patate	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al*. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, tenendo conto della possibile presenza dei vettori; oppure b) nel corso delle ispezioni ufficiali delle piante in crescita effettuate nel sito di produzione non sono stati osservati sintomi di *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al*. dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; oppure c) l'autorità competente ha sottoposto i lotti a ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell'allegato IV, parte G.
		Tuberi da impianto di: *Solanum tuberosum* L., tuberi-seme di patate pre-base	Dichiarazione ufficiale che le ispezioni ufficiali hanno dimostrato che essi provengono da piante madri esenti da *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al*.
4.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*.	Tuberi da impianto di: *Solanum tuberosum* L., tuberi-seme di patate	Dichiarazione ufficiale che: a) non sono stati osservati sintomi di *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*. nel corso delle ispezioni ufficiali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; oppure b) le piante nel sito di produzione che presentavano sintomi sono state estirpate, con i loro tuberi, e distrutte; per i materiali di base in cui sono stati osservati sintomi nelle colture in fase di crescita, sono state effettuate prove ufficiali sui tuberi dopo la raccolta, per ciascun lotto, al fine di confermare l'assenza di *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*.
		Tuberi da impianto di: *Solanum tuberosum* L., tuberi-seme di patate pre-base	Dichiarazione ufficiale che le ispezioni ufficiali hanno dimostrato che essi provengono da piante madri esenti da *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*.
5.	*Ditylenchus destructor* Thorne	Tuberi da impianto di: *Solanum tuberosum* L., tuberi-seme di patate	Dichiarazione ufficiale che l'autorità competente ha sottoposto i lotti a ispezione ufficiale e ne conferma la conformità all'allegato IV, parte G.

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto e, se del caso, categoria	Misure
6.	Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus (isolati UE)	Tuberi da impianto di: *Solanum tuberosum* L., tuberi-seme di patate	Dichiarazione ufficiale che le piante in crescita sono state sottoposte a ispezioni ufficiali e rispettano la soglia per ciascuna categoria definita nella tabella 2.
		Tuberi da impianto di: *Solanum tuberosum* L., tuberi-seme di patate pre-base	Dichiarazione ufficiale che i tuberi-seme di patate provengono da piante madri esenti da Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S (isolati UE), Potato virus X (isolati UE), Potato virus Y e Potato leaf roll virus (isolati UE) e rispettano una delle misure seguenti: a) qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la conformità a quanto stabilito nella presente lettera è verificata mediante una prova ufficiale sulla pianta madre, oppure mediante una prova sulla pianta madre realizzata sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente; oppure b) qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale, la conformità a quanto stabilito nella presente lettera è verificata mediante una prova ufficiale sul materiale clonale, oppure mediante una prova sul materiale clonale realizzata sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente.
7.	Potato spindle tuber viroid	Tuberi da impianto di: *Solanum tuberosum* L., materiale clonale	Dichiarazione ufficiale che le prove ufficiali, o le prove effettuate sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, hanno dimostrato che il materiale clonale proviene da piante madri esenti da Potato spindle tuber viroid.
		Tuberi da impianto di: *Solanum tuberosum* L., tuberi-seme di patate pre-base e di base	Dichiarazione ufficiale che: a) non sono stati riscontrati sintomi di Potato spindle tuber viroid; oppure b) per ciascun lotto sono state effettuate prove ufficiali sui tuberi dopo la raccolta e i tuberi sono risultati esenti da Potato spindle tuber viroid.
		Tuberi da impianto di: *Solanum tuberosum* L., tuberi-seme di patate certificati	Dichiarazione ufficiale che l'ispezione ufficiale ha dimostrato che i tuberi-seme di patate certificati sono esenti da Potato spindle tuber viroid e che in caso di comparsa di sintomi di tale organismo nocivo sono effettuate prove.
8.	Scabbia pulverulenta della patata, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh.	Tuberi da impianto di: *Solanum tuberosum* L., tuberi-seme di patate	Dichiarazione ufficiale che l'autorità competente ha sottoposto i lotti a ispezione ufficiale e ne ha confermato la conformità all'allegato IV, parte G.

▼M23

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto e, se del caso, categoria	Misure
9.	Sintomi di virosi	Tuberi da impianto di: *Solanum tuberosum* L., tuberi-seme di patate	Dichiarazione ufficiale che nel corso delle ispezioni ufficiali della discendenza diretta il numero di piante sintomatiche non supera la percentuale indicata nell'allegato IV, parte G.

In aggiunta alle misure di cui alla tabella 1, l'autorità competente effettua ispezioni ufficiali per garantire che la presenza di ORNQ sulle piante in crescita non superi le soglie definite nella tabella 2.

Tabella 2

Soglie per la presenza di ORNQ sulle piante da cui saranno prodotti i tuberi da impianto

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piante in crescita per tuberi-seme di patate pre-base [1]		Soglia per le piante in crescita per tuberi-seme di patate di base	Soglia per le piante in crescita per tuberi-seme di patate certificati
			PBTC	PB		
1.	Gamba nera (*Dickeya* Samson *et al*. spp.; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al*. spp.)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
2.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al*.	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
3.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*.	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
4.	Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus (isolati UE)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
5.	Potato spindle tuber viroid	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %

[1] Quale definita nell'allegato della direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberi-seme di patate pre-base (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/21/oj).

PARTE G

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di piante oleaginose e da fibra

Sezione 1. Ispezione delle colture

(1) L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua ispezioni in campo della coltura a partire dalla quale sono prodotte le sementi di piante oleaginose e da fibra, al fine di garantire che la presenza di ORNQ non superi le soglie definite nella tabella 1.

▼M23

Tabella 1

Soglie per la presenza di ORNQ sulle piante da impianto da cui sono prodotte le sementi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
Funghi e oomiceti				
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %

L'autorità competente può autorizzare ispettori diversi dagli operatori professionali a effettuare le ispezioni in campo per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale.

(2) Tali ispezioni in campo sono effettuate quando la condizione e la fase di sviluppo della coltura consentono un'ispezione adeguata.

Viene effettuata almeno un'ispezione in campo all'anno, nel periodo più opportuno per il rilevamento dei rispettivi ORNQ.

(3) L'autorità competente stabilisce le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parti del campo da sottoporre a ispezione, secondo metodi adeguati.

La percentuale di colture destinate alla produzione di sementi da sottoporre all'ispezione ufficiale dell'autorità competente è almeno pari al 5 %.

(4) Le sementi originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, sono state sottoposte alle misure di cui alla presente sezione.

Sezione 2. Campionamento e prove effettuati sulle sementi di piante oleaginose e da fibra

(1) L'autorità competente:

a) preleva ufficialmente i campioni di sementi da lotti di sementi di piante oleaginose e da fibra;

b) autorizza i campionatori di sementi ad effettuare il campionamento per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale;

c) confronta i campioni di sementi da essa prelevati con quelli dello stesso lotto di sementi prelevati dai campionatori di sementi sotto la sua sorveglianza ufficiale;

d) controlla l'attività dei campionatori di sementi di cui alla lettera b).

(2) L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua campionamenti e prove sulle sementi di piante oleaginose e da fibra conformemente ai metodi internazionali aggiornati.

Ad eccezione del campionamento automatico, l'autorità competente sottopone a campionamento ai fini del controllo una percentuale almeno pari al 5 % dei lotti di sementi per i quali è richiesta la certificazione. Tale percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere finalizzata all'eliminazione di determinati dubbi.

(3) Ai fini del campionamento automatico, sono applicate procedure appropriate e tale campionamento è sottoposto a sorveglianza ufficiale dell'autorità competente.

▼M23

(4) Per l'esame delle sementi ai fini della certificazione e l'esame delle sementi commerciali i campioni sono prelevati da lotti omogenei. Per quanto riguarda il peso del lotto e dei campioni, si applica la tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.

(5) Le sementi originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, sono state sottoposte alle misure di cui alla presente sezione.

Sezione 3. Misure supplementari per le sementi di piante oleaginose e da fibra

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua le ispezioni supplementari e adotta ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 2 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

Le sementi originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, l'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, ha effettuato ispezioni e adottato ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 2 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

Tabella 2

Elenco degli ORNQ o dei sintomi causati dagli ORNQ, delle corrispondenti piante da impianto e delle misure da rispettare

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
Funghi e oomiceti			
1.	*Alternaria linicola* Groves & Skolko	Sementi di: *Linum usitatissimum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Alternaria linicola* Groves & Skolko conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l'uso contro *Alternaria linicola* Groves & Skolko; oppure c) il livello di tolleranza stabilito nell'allegato IV, applicabile alle sementi per quanto riguarda *Alternaria linicola* Groves & Skolko, non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.
2.	*Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley	Sementi di: *Linum usitatissimum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l'uso contro *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley; oppure c) il livello di tolleranza stabilito nell'allegato IV, applicabile alle sementi per quanto riguarda *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley, non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
3.	*Botrytis cinerea* de Bary	Sementi di: *Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Botrytis cinerea* de Bary conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l'uso contro *Botrytis cinerea* de Bary; oppure c) il livello di tolleranza stabilito nell'allegato IV, applicabile alle sementi per quanto riguarda *Botrytis cinerea* de Bary, non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.
4.	*Colletotrichum lini* Westerdijk	Sementi di: *Linum usitatissimum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Colletotrichum lini* Westerdijk conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l'uso contro *Colletotrichum lini* Westerdijk; oppure c) il livello di tolleranza stabilito nell'allegato IV, applicabile alle sementi per quanto riguarda *Colletotrichum lini* Westerdijk, non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.
5.	*Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips	Sementi di: *Glycine max* (L.) Merryl	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l'uso contro *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips; oppure c) il livello di tolleranza stabilito nell'allegato IV, applicabile alle sementi per quanto riguarda *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips, non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.
6.	*Diaporthe sojae* Lehman	Sementi di: *Glycine max* (L.) Merryl	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Diaporthe sojae* Lehman conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l'uso contro *Diaporthe sojae* Lehman; oppure c) il livello di tolleranza stabilito nell'allegato IV, applicabile alle sementi per quanto riguarda *Diaporthe sojae* Lehman, non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
7.	*Fusarium* Link (genere anamorfico), esclusi *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon e *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Sementi di: *Linum usitatissimum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l'uso contro *Fusarium* (genere anamorfico), esclusi *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon e *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell; oppure b) il livello di tolleranza stabilito nell'allegato IV, applicabile alle sementi per quanto riguarda *Fusarium* Link (genere anamorfico), esclusi *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon e *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.
8.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Sementi di: *Helianthus annuus* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi di *Helianthus annuus* L. sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni nel sito di produzione nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni durante il periodo vegetativo; oppure c) sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: i) il sito di produzione è stato sottoposto ad almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza di tale organismo nocivo durante il periodo vegetativo; e ii) non più del 5 % delle piante ha presentato sintomi di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni nel corso dell'ispezione e tutte le piante che presentavano sintomi di *Plasmopara halstedii* sono state rimosse e distrutte immediatamente dopo l'ispezione; e iii) nel corso dell'ispezione finale non sono state riscontrate piante che presentino sintomi di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; oppure d) sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: i) il sito di produzione è stato sottoposto ad almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni durante il periodo vegetativo per rilevare la presenza di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; e ii) tutte le piante che presentavano sintomi di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni sono state rimosse e distrutte immediatamente dopo l'ispezione; e

▼M23

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			iii) nel corso dell'ispezione finale non sono state riscontrate piante che presentino sintomi di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, e un campione rappresentativo di ciascun lotto è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; oppure e) le sementi sono state sottoposte a un trattamento appropriato che si è dimostrato efficace contro tutti i ceppi noti di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

9.	Tobacco ringspot virus	Sementi di: *Glycine max* (L.) Merr.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi di *Glycine max* (L.) Merr. sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da Tobacco ringspot virus conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) il sito di produzione è stato sottoposto ad almeno due ispezioni effettuate durante il periodo vegetativo in periodi opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione da Tobacco ringspot virus e tutte le piante sintomatiche sono state rimosse e distrutte immediatamente dopo tale ispezione e nel corso dell'ispezione finale non sono state riscontrate piante che presentino sintomi di tale organismo nocivo.

PARTE H

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e nei materiali di moltiplicazione di ortaggi, escluse le sementi

Sezione 1. Ispezione

(1) L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua ispezioni e adotta ogni altro provvedimento atto a garantire quanto segue:

a) le piante durante l'ispezione devono perlomeno apparire praticamente esenti dagli organismi nocivi indicati nella tabella della presente parte, per quanto riguarda il genere o la specie in questione;

b) le piante che nella fase di crescita presentano indizi visibili o sintomi degli organismi nocivi indicati nelle tabelle della presente parte sono state immediatamente sottoposte a un trattamento appropriato sin dalle prime manifestazioni o, se del caso, sono state eliminate;

c) nel caso dei bulbi di scalogni e di aglio, le piante provengono direttamente da materiali che nella fase di crescita sono stati controllati e sono risultati praticamente esenti dagli organismi nocivi indicati nelle tabelle della presente parte.

(2) Le piante da impianto, escluse le sementi, originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, sono state sottoposte alle misure di cui alla presente sezione.

Sezione 2. Misure supplementari per alcune specie di piante

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua inoltre ispezioni e adotta ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

▼**M23**

Le piante da impianto, escluse le sementi, originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, l'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, ha effettuato ispezioni e adottato ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

Tabella 1

Elenco degli ORNQ o dei sintomi causati dagli ORNQ, delle corrispondenti piante da impianto e delle misure da rispettare

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
Batteri			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Solanum lycopersicum* L.	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state ottenute da sementi che rispettano le misure di cui alla parte E e sono state mantenute esenti da infezioni mediante adeguate misure di igiene.
2.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state ottenute da sementi che rispettano le misure di cui alla parte E e che le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
3.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state ottenute da sementi che rispettano le misure di cui alla parte E e che le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*.	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state ottenute da sementi che rispettano le misure di cui alla parte E e che le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
5.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*.	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state ottenute da sementi che rispettano le misure di cui alla parte E e che le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.

▼M23

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
Funghi e oomiceti			
6.	*Fusarium* Link (genere anamorfico), esclusi *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon e *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Asparagus officinalis* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) è soddisfatta una delle prescrizioni seguenti: i) le colture sono state sottoposte a ispezione visiva in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo, un campione rappresentativo delle piante è stato sradicato e non sono stati osservati sintomi di *Fusarium* Link; oppure ii) le colture sono state sottoposte a ispezione visiva almeno due volte in periodi opportuni per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo e le piante che presentavano sintomi di *Fusarium* Link sono state immediatamente estirpate e all'ispezione finale della coltura in fase di crescita non sono stati osservati sintomi; e b) le zampe di *Asparagus officinalis* L. sono state sottoposte a ispezione prima dell'esportazione o dello spostamento nell'Unione e non sono stati osservati sintomi di *Fusarium* Link.
7.	*Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Asparagus officinalis* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) è soddisfatta una delle prescrizioni seguenti: i) le colture sono state sottoposte a ispezione in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo, un campione rappresentativo delle piante è stato sradicato e non sono stati osservati sintomi di *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk; oppure ii) le colture sono state sottoposte a ispezione almeno due volte in periodi opportuni per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo e le piante che presentavano sintomi di *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk sono state immediatamente estirpate e all'ispezione finale della coltura in fase di crescita non sono stati osservati sintomi; e b) le zampe di *Asparagus officinalis* L. sono state sottoposte a ispezione prima dell'esportazione o dello spostamento nell'Unione e non sono stati osservati sintomi di *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk.
8.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante seminate in moduli e trapiantate sono cresciute in un terreno indenne da *Stromatinia cepivora* Berk.; oppure b) sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: i) una delle prescrizioni seguenti: — le colture sono state sottoposte a ispezione in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo e non sono stati osservati sintomi di *Stromatinia cepivora* Berk.;

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			oppure — le colture sono state sottoposte a ispezione in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo e le piante che presentavano sintomi di *Stromatinia cepivora* Berk. sono state immediatamente estirpate e all'ispezione finale della coltura in fase di crescita non sono stati osservati sintomi; e ii) le piante sono state sottoposte a ispezione prima dell'esportazione o dello spostamento nell'Unione e non sono stati osservati sintomi di *Stromatinia cepivora* Berk.
9.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Allium sativum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) è soddisfatta una delle prescrizioni seguenti: i) le colture sono state sottoposte a ispezione in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo e non sono stati osservati sintomi di *Stromatinia cepivora* Berk.; oppure ii) le colture sono state sottoposte a ispezione in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo e le piante che presentavano sintomi di *Stromatinia cepivora* Berk. sono state immediatamente estirpate e all'ispezione finale della coltura in fase di crescita non sono stati osservati sintomi; e b) le piante o i bulbilli sono stati sottoposti a ispezione prima dell'esportazione o dello spostamento nell'Unione e non sono stati osservati sintomi di *Stromatinia cepivora* Berk.
10.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Cynara cardunculus* L.	Dichiarazione ufficiale che le piante madri derivano da materiali che sono stati sottoposti a prove e sono risultati esenti da *Verticillium dahliae* Kleb.; e a) le piante sono state coltivate in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Verticillium dahliae* Kleb. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: i) le piante sono state coltivate in un sito di produzione di cui sono note le precedenti rotazioni colturali e in cui non è mai stata registrata la presenza di *Verticillium dahliae* Kleb.; e ii) le piante sono state sottoposte a ispezione in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e sono risultate esenti da sintomi di *Verticillium dahliae* Kleb.
Nematodi			
11.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Piante da impianto, diverse dalle piante destinate alla produzione di una coltura commerciale, di: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			b) la coltura è stata sottoposta a ispezione almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento di *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev e non sono stati osservati sintomi di tale organismo nocivo; oppure c) sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: i) la coltura è stata sottoposta a ispezione almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento di *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev e non più del 2 % delle piante ha presentato sintomi di infestazione da tale organismo nocivo; e ii) le piante risultate infettate da *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev sono state immediatamente estirpate; e iii) le restanti piante sono risultate esenti da *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo; oppure d) le piante sono state sottoposte a un trattamento chimico o fisico adeguato contro *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev e sono risultate esenti da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.
		Piante da impianto destinate alla produzione di una coltura commerciale di: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) la coltura è stata sottoposta a ispezione almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento di *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev e non sono stati osservati sintomi di tale organismo nocivo; oppure c) sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: i) la coltura è stata sottoposta a ispezione almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento di *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev; e ii) le piante che presentavano sintomi di *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev sono state immediatamente estirpate; e iii) le restanti piante sono risultate esenti da *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo; oppure d) le piante sono state sottoposte a un adeguato trattamento fisico o chimico e sono risultate esenti da *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.

▼M23

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi			
12.	Leek yellow stripe virus	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Allium sativum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) la coltura è stata sottoposta a ispezione almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo e non sono stati osservati sintomi di Leek yellow stripe virus; oppure b) la coltura è stata sottoposta a ispezione almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento di tale organismo nocivo e non più del 10 % delle piante ha presentato sintomi di Leek yellow stripe virus; tali piante sono state immediatamente estirpate e in seguito a ispezione finale non è stato riscontrato più dell'1 % di piante sintomatiche.
13.	Onion yellow dwarf virus	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) la coltura è stata sottoposta a ispezione in un periodo opportuno almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e non sono stati osservati sintomi di Onion yellow dwarf virus; oppure b) sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: i) la coltura è stata sottoposta a ispezione almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento di tale organismo nocivo e non più del 10 % delle piante ha presentato sintomi di Onion yellow dwarf virus; e ii) le piante risultate infettate da Onion yellow dwarf virus sono state immediatamente estirpate; e iii) non più dell'1 % di piante ha presentato sintomi di Onion yellow dwarf virus in seguito a ispezione finale.
14.	Potato spindle tuber viroid	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) non sono stati osservati sintomi di malattie causate da Potato spindle tuber viroid sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; oppure b) le piante sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Potato spindle tuber viroid su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.

▼M23

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
15.	Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Solanum lycopersicum* L. e suoi ibridi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante da impianto sono originarie di un paese che è stato riconosciuto indenne da ToBRFV dalla propria autorità competente conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante da impianto provengono da sementi che soddisfano le prescrizioni di cui alla parte E del presente allegato e sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
16.	Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Capsicum annuum* L., escluse le piante da impianto appartenenti a una varietà notoriamente resistente a ToBRFV	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante da impianto sono originarie di un paese che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da ToBRFV conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante da impianto provengono da sementi che soddisfano le prescrizioni di cui alla parte E del presente allegato e sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
17.	Tomato spotted wilt tospovirus	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Capsicum annuum* L., *Lactuca sativa* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L.	Dichiarazione ufficiale che le piante sono cresciute in un sito di produzione soggetto al regime di controllo dei vettori di tripidi pertinenti (*Frankliniella occidentalis* Pergande e *Thrips tabaci* Lindeman) e in seguito al rilevamento di tali vettori sono applicati trattamenti appropriati per garantire l'effettiva soppressione delle popolazioni; e a) non sono stati osservati sintomi di Tomato spotted wilt tospovirus sulle piante nel sito di produzione durante il periodo vegetativo in corso; oppure b) le piante nel sito di produzione che presentavano sintomi di Tomato spotted wilt tospovirus durante il periodo vegetativo in corso sono state estirpate e un campione rappresentativo di piante destinate all'esportazione o allo spostamento nell'Unione è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da tale organismo nocivo.
18.	Tomato yellow leaf curl virus	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Solanum lycopersicum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) non sono stati osservati sintomi di Tomato yellow leaf curl virus sulle piante; oppure b) non sono stati osservati sintomi della malattia causata da Tomato yellow leaf curl virus nel luogo di produzione.

PARTE I

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di Solanum tuberosum L.

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua ispezioni e adotta ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1 relative alla presenza di ORNQ sulle sementi di *Solanum tuberosum* L.

▼M23

Le sementi originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, l'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, ha effettuato ispezioni e adottato ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

Tabella 1

Elenco degli ORNQ o dei sintomi causati dagli ORNQ, delle corrispondenti piante da impianto e delle misure da rispettare

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
Virus			
1.	Potato spindle tuber viroid	Sementi di: *Solanum tuberosum* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da Potato spindle tuber viroid conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) non sono stati osservati sintomi di malattie causate da Potato spindle tuber viroid sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; oppure c) le piante sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di Potato spindle tuber viroid su un campione rappresentativo con l'utilizzo di metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.

PARTE J

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piante da impianto di Humulus lupulus L., escluse le sementi

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua ispezioni e adotta ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

Le piante da impianto, escluse le sementi, originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, l'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, ha effettuato ispezioni e adottato ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

Tabella 1

Elenco degli ORNQ o dei sintomi causati dagli ORNQ, delle corrispondenti piante da impianto e delle misure da rispettare

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
Funghi e oomiceti			
1.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Humulus lupulus* L.	Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva nel periodo più opportuno e sono risultate esenti da sintomi di *Verticillium dahliae* Kleb.;

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			e a) le piante da impianto sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Verticillium dahliae* Kleb. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante da impianto sono state prodotte in un luogo di produzione notoriamente indenne da *Verticillium dahliae* Kleb.; oppure c) sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: i) le piante da impianto sono state isolate dalle colture di produzione di *Humulus lupulus* L.; e ii) il sito di produzione è risultato indenne da *Verticillium dahliae* Kleb. durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a un'ispezione del fogliame nel periodo più opportuno; e iii) le precedenti rotazioni colturali e infezioni del suolo dei campi sono state registrate e per quanto riguarda le piante ospiti è stato previsto un periodo di riposo di almeno quattro anni tra la scoperta di *Verticillium dahliae* Kleb. e la successiva coltivazione.
2.	*Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Humulus lupulus* L.	Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva nel periodo più opportuno e sono risultate esenti da sintomi di *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao; e a) le piante da impianto sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) le piante da impianto sono state prodotte in un luogo di produzione notoriamente indenne da *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao; oppure c) sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: i) le piante da impianto sono state isolate dalle colture di produzione di *Humulus lupulus* L.; e ii) il sito di produzione è risultato indenne da *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a un'ispezione del fogliame in periodi opportuni; e iii) le precedenti rotazioni colturali e infezioni del suolo dei campi sono state registrate e per quanto riguarda le piante ospiti è stato previsto un periodo di riposo di almeno quattro anni tra la scoperta di *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao e la successiva coltivazione.

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi			
3.	Citrus bark cracking viroid	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Humulus lupulus* L.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state prodotte in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da Citrus bark cracking viroid conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) sono soddisfatte le prescrizioni seguenti: i) il luogo di produzione è risultato indenne da Citrus bark cracking viroid durante gli ultimi due periodi vegetativi completi in seguito a un'ispezione delle piante nel periodo più opportuno per rilevare la presenza di tale organismo nocivo e, al fine di prevenire la trasmissione meccanica, sono state applicate adeguate misure di igiene nel luogo di produzione; e ii) le piante da impianto provengono da piante madri che sono risultate esenti da Citrus bark cracking viroid; e — un campione rappresentativo di piante madri è stato sottoposto a prove nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo nel corso degli ultimi 12 mesi ed è risultato esente da Citrus bark cracking viroid; e — le piante madri sono state isolate dalle piante di *Humulus lupulus* L. coltivate in luoghi di produzione limitrofi situati ad almeno 20 m di distanza; e una delle opzioni seguenti: — nel caso di piante madri che sono state tenute in un sito di produzione dotato di una protezione fisica dalle fonti di infezione di Citrus bark cracking viroid, le piante madri sono state sottoposte a ispezione visiva, campionamento e prove su base annuale nel periodo più opportuno per rilevare la presenza di Citrus bark cracking viroid, al fine di sottoporre a prove tutte le piante madri entro un periodo di cinque anni; oppure — nel caso di piante madri che non sono state tenute in un sito di produzione dotato di una protezione fisica dalle fonti di infezione di Citrus bark cracking viroid, le pianti madri sono risultate esenti da Citrus bark cracking viroid durante gli ultimi cinque periodi vegetativi completi in seguito a un'ispezione nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo; e iii) nel caso di produzione di piante da impianto con radici destinate allo spostamento, il sito di produzione utilizzato per l'attecchimento — è stato isolato dalle colture di produzione di *Humulus lupulus* L. situate ad almeno 20 m di distanza;

▼M23

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			oppure — è stato dotato di protezione fisica dalle fonti di infezione di Citrus bark cracking viroid.

PARTE K

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Actinidia Lindl., escluse le sementi

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua ispezioni e adotta ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1, terza colonna, relative al rispettivo ORNQ e alle piante da impianto.

Le piante da impianto, escluse le sementi, originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell'Unione solo se, nei rispettivi paesi, l'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, ha effettuato ispezioni e adottato ogni altro provvedimento atto a garantire il rispetto delle misure di cui alla tabella 1 relative ai rispettivi ORNQ e alle rispettive piante da impianto.

Tabella 1

Elenco degli ORNQ o dei sintomi causati dagli ORNQ, delle corrispondenti piante da impianto e delle misure da rispettare

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
Batteri			
1.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Piante da impianto, eccetto le sementi, di: *Actinidia* Lindl.	Dichiarazione ufficiale che: a) i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono stati prodotti in una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva due volte all'anno e sono risultate esenti da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto; e una delle opzioni di cui alla lettera c) e una delle opzioni di cui alla lettera d) sono state soddisfatte: c) una delle prescrizioni seguenti relative alle piante madri: i) nel caso di piante madri che sono state tenute in strutture che garantiscono la protezione fisica dalle infezioni di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, una parte rappresentativa delle piante madri è stata sottoposta a campionamento e a prove ogni quattro anni per quanto riguarda la presenza di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto al fine di sottoporre a prove tutte le piante madri entro un periodo di otto anni;

▼**M23**

	ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
			oppure ii) nel caso di piante madri che non sono state tenute in strutture che garantiscono la protezione fisica dalle infezioni di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, una parte rappresentativa delle piante madri è stata sottoposta a campionamento e a prove su base annuale per quanto riguarda la presenza di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto al fine di sottoporre a prove tutte le piante madri entro un periodo di tre anni; e d) una delle prescrizioni seguenti relative ai materiali di moltiplicazione: i) nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto che sono stati tenuti in strutture che garantiscono la protezione fisica dalle infezioni di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, non sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure ii) nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto che non sono stati tenuti in strutture che garantiscono la protezione fisica dalle infezioni di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, non sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono stati sottoposti a campionamento e prove casuali per il rilevamento di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto prima della commercializzazione e sono risultati esenti dall'organismo nocivo in questione; oppure iii) nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto che non sono stati tenuti in strutture che garantiscono la protezione fisica dalle infezioni di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto in non più dell'1 % dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto nel sito di produzione, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, nonché eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti, e una parte rappresentativa dei restanti materiali di moltiplicazione e delle restanti piante da frutto asintomatici sono stati sottoposti a campionamento e a prove per il rilevamento di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto e sono risultati esenti dall'organismo nocivo in questione.

▼B

ALLEGATO VI

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nell'Unione in provenienza da determinati paesi terzi

	Descrizione	Codice NC	Paese terzo, gruppo di paesi terzi o zona specifica del paese terzo
1.	Piante di *Abies* Mill., *Cedrus* Trewe, *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Pseudotsuga* Carr. e *Tsuga* Carr., esclusi i frutti e le sementi	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	►M4 Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (1), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina ◄
2.	Piante di *Castanea* Mill., e *Quercus* L., con foglie, esclusi i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	►M4 Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (1), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina ◄
3.	Piante di *Populus* L., con foglie, esclusi i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Canada, Messico, Stati Uniti
▼M9 3.1	Cortecce di *Acer macrophyllum* Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* L. e *Taxus brevifolia* Nutt., separate dal tronco	ex 1404 90 00 ►M15 ex 4401 49 00 ◄	Canada, Regno Unito (1), Stati Uniti, Vietnam
▼B 4.	Corteccia di *Castanea* Mill, separata dal tronco	ex 1404 90 00 ►M15 ex 4401 49 00 ◄	Tutti i paesi terzi
▼M9 5.	Corteccia di *Quercus* L., escluso *Quercus suber* L., separata dal tronco	ex 1404 90 00 ►M15 ex 4401 49 00 ◄	Messico

▼B

	Descrizione	Codice NC	Paese terzo, gruppo di paesi terzi o zona specifica del paese terzo
6.	Corteccia di *Acer saccharum* Marsh., separata dal tronco	ex 1404 90 00 ►**M15** ex 4401 49 00 ◄	Canada, Messico, Stati Uniti
7.	Corteccia di *Populus* L. separata dal tronco	ex 1404 90 00 ►**M15** ex 4401 49 00 ◄	Americhe
8.	Piante da impianto di *Chaenomeles* Ldl., *Crateagus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., e *Rosa* L., escluse le piante in riposo vegetativo, prive di foglie, fiori e frutti	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►**M4** Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito ([1]), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina ◄
9.	Piante da impianto di *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L. e *Pyrus* L., e relativi ibridi, e di *Fragaria* L., escluse le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►**M4** Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito ([1]), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Stati Uniti (escluso Hawaii), Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina ◄
10.	Piante di *Vitis* L. esclusi i frutti	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
11.	Piante di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e loro ibridi, esclusi i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Tutti i paesi terzi
12.	Piante da impianto di *Photinia* Ldl., escluse le piante in riposo vegetativo, prive di foglie, fiori e frutti	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Cina, Giappone, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea e Stati Uniti

▼B

	Descrizione	Codice NC	Paese terzo, gruppo di paesi terzi o zona specifica del paese terzo
13.	Piante di *Phoenix* spp., esclusi i frutti e le sementi	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Algeria, Marocco
14.	Piante da impianto della famiglia *Poaceae*, escluse le piante di erbe perenni delle sottofamiglie *Bambusoideae* e *Panicoideae* e dei generi *Buchloe*, *Bouteloua* Lag., *Calamagrostis*, *Cortaderia* Stapf., *Glyceria* R. Br., *Hakonechloa* Mak. ex Honda, *Hystrix*, *Molinia*, *Phalaris* L., *Shibataea*, *Spartina* Schreb., *Stipa* L. e *Uniola* L., escluse le sementi	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►**M4** Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito ([1]), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina ◄
15.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L., tuberi-seme di patate	0701 10 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
16.	Piante da impianto di specie stolonifera o tuberifera di *Solanum* L. o relativi ibridi, esclusi i tuberi di *Solanum tuberosum* L. di cui alla voce 15	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ►**M15** ex 1209 91 80 ◄	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
17.	Tuberi della specie *Solanum* L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui alle voci 15 e 16	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	►**M8** Paesi o regioni terzi, esclusi: a) Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia; oppure b) i paesi o le regioni che rispettano quanto segue: i) si tratta di uno dei seguenti paesi o delle seguenti regioni: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Norvegia, Russia (solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino e Ucraina; e

▼B

	Descrizione	Codice NC	Paese terzo, gruppo di paesi terzi o zona specifica del paese terzo
			ii) soddisfano una delle condizioni seguenti: — sono riconosciuti indenni da *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui *et al.*, conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031; oppure — la loro legislazione è riconosciuta equivalente alle disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Nouiuoi *et al.* conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031; oppure c) Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito (1), purché sia soddisfatta la condizione seguente: tali paesi terzi trasmettono alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini dell'anno precedente che confermano che *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui *et al.* non è presente nel loro territorio. ◄
18.	►**M30** Piante da impianto di *Solanaceae*, escluse le sementi e le piante di cui alle voci 15, 16 o 17 (2) ◄	►**M9** ex 0602 10 90 ►**M28** ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ◄ ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ◄	►**M4** Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (1), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina ◄
19.	Terra in quanto tale, costituita parzialmente di sostanze solide organiche	ex 2530 90 00 ex 3824 99 93	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
20.	Substrato colturale in quanto tale, diverso dalla terra, costituito integralmente o parzialmente da sostanze solide organiche, escluso quello composto solo di torba o di fibra di *Cocos nucifera* L. non utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante né per fini agricoli	ex 2530 10 00 ex 2530 90 00 ex 2703 00 00 ex 3101 00 00 ex 3824 99 93	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

▼B

	Descrizione	Codice NC	Paese terzo, gruppo di paesi terzi o zona specifica del paese terzo
▼M1			
21.	*Citrus limon* (L.) N. Burm.f. e *Citrus sinensis* (L.) Osbeck (fino al 30 aprile 2021)	ex 0805 50 10 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Argentina

▼B

([1]) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

([2]) Ad eccezione delle piante seguenti:

— talee non radicate da impianto di *Calibrachoa* e *Petunia* e relativi ibridi provenienti dalla Costa Rica, che possono essere introdotte nell'Unione subordinatamente alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2026/292 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di talee non radicate da impianto di *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. e relativi ibridi provenienti dalla Costa Rica (GU L, 2026/292, 10.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/292/oj);

— talee non radicate da impianto di *Calibrachoa* e *Petunia* e relativi ibridi provenienti dal Guatemala, che possono essere introdotte nell'Unione subordinatamente alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1078 della Commissione, del 2 giugno 2025, che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di talee non radicate da impianto di *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. e relativi ibridi provenienti dal Guatemala (GU L, 2025/1078, 3.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1078/oj);

— talee non radicate da impianto di *Calibrachoa* e *Petunia* e relativi ibridi provenienti dal Kenya, che possono essere introdotte nell'Unione subordinatamente alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1082 della Commissione, del 2 giugno 2025, che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di talee non radicate da impianto di *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. e relativi ibridi provenienti dal Kenya (GU L, 2025/1082, 3.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1082/oj);

— talee non radicate da impianto di *Calibrachoa* e *Petunia* e relativi ibridi provenienti dall'Uganda, che possono essere introdotte nell'Unione subordinatamente alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1376 della Commissione, del 23 giugno 2026, che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di talee non radicate da impianto di *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. e relativi ibridi provenienti dall'Uganda (GU L, 2026/1376, 24.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1376/oj).

▼B

ALLEGATO VII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
1.	Substrato colturale, aderente o associato alle piante, destinato a mantenere la vitalità delle piante, ad eccezione del mezzo sterile di piante in vitro	N/D [1]	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che: a) il substrato colturale, al momento dell'impianto delle piante associate: i) non conteneva terra né materie organiche e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli, oppure ii) era composto solo di torba o di fibra di *Cocos nucifera* L. e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli, oppure iii) era stato sottoposto ad efficace fumigazione o trattamento termico per garantire l'assenza di organismi nocivi, operazioni menzionate nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure iv) era stato oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire l'assenza di organismi nocivi, approccio menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»; e in tutti i casi di cui ai punti da i) a iv), era stato immagazzinato e conservato in condizioni appropriate per mantenerlo esente da organismi nocivi da quarantena e

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) dal momento dell'impianto: i) sono state prese adeguate misure per garantire che il substrato colturale rimanesse indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, comprese almeno le misure seguenti: — isolamento fisico del substrato colturale dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione, — misure di igiene, — utilizzo di acqua esente da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; oppure ii) nelle due settimane precedenti l'esportazione il substrato colturale compresa, ove opportuno, la terra, sono stati completamente rimossi tramite lavaggio utilizzando acqua esente da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Il reimpianto può essere eseguito in un substrato colturale conforme alle prescrizioni di cui alla lettera a). Sono mantenute condizioni adeguate per preservare l'indennità dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, di cui alla lettera b).
2.	Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali	►M28 ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8433 59 11 ex 8433 59 19 ex 8433 59 85 ex 8436 80 10 ex 8436 80 90	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che le macchine o i veicoli sono puliti e privi di terra e frammenti di piante.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
		ex 8436 99 00 ex 8701 10 00 ex 8701 21 90 ex 8701 22 90 ex 8701 23 90 ex 8701 24 90 ex 8701 29 00 ex 8701 30 00 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10 ◄		
▼M9 2.1	Piante da impianto, eccetto bulbi, cormi, rizomi, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ►M28 ex 0704 10 10 ex 0704 10 90 ◄ ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate in vivai registrati e controllati dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e b) sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell'esportazione.
▼B 3.	Piante da impianto con radici, coltivate all'aperto	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) il luogo di produzione è notoriamente indenne da *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kottho) Nouioui *et. al*. e da *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival, e b) le piante sono originarie di un campo di produzione notoriamente indenne da *Globodera pallida* (Stone) Behrens e da *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
4.	Piante da impianto, eccetto bulbi, cormi, rizomi, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ►M28 ex 0704 10 10 ex 0704 10 90 ◄ ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate in vivaio e: a) sono originarie di una zona che il servizio nazionale competente per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuta indenne da *Thrips palmi* Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono originarie di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Thrips palmi* Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da *Thrips palmi* Karny in seguito adispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure c) immediatamente prima dell'esportazione, sono state sottoposte a un trattamento appropriato contro *Thrips palmi* Karny, indicato dettagliatamente nei certificati fitosanitari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, sono state sottoposte ad ispezione ufficiale e sono risultate esenti da *Thrips palmi* Karny.

▼M9

4.1	Piante da impianto con radici, eccetto le piante in coltura tissutale	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di un paese che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un substrato colturale che, al momento dell'impianto: i) non conteneva terra né materie organiche e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli, oppure ii) era composto solo di torba o di fibra di *Cocos nucifera* L. e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli, oppure iii) è stato sottoposto a fumigazione o trattamento termico efficaci per garantire che fosse indenne da *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback, e tali trattamenti sono indicati nel certificato fitosanitario, oppure iv) è stato oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire che fosse indenne da *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback, e tale approccio è indicato nel certificato fitosanitario, e

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				in tutti i casi di cui ai punti da i) a iv) era stato immagazzinato e conservato in condizioni appropriate per mantenerlo esente da *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback e, dal momento dell'impianto, sono state prese adeguate misure per garantire che le piante rimanessero esenti da *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback, comprese almeno le seguenti: — isolamento fisico del substrato colturale dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione, e — misure di igiene, oppure d) i) sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e ii) subito prima dell'esportazione, le radici di un campione rappresentativo della partita è stato sottoposto a ispezione ed è risultato esente dai sintomi di *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback.
4.2	Piante da impianto con substrato colturale destinato a mantenere la vitalità delle piante, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Canada, Cina, Giappone, India, Russia, Stati Uniti e Svizzera	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Popillia japonica* Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) sono state coltivate in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Popillia japonica* Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) che è stato sottoposto a un'ispezione annuale e ad almeno un'ispezione mensile nei tre mesi precedenti l'esportazione per rilevare eventuali indizi di *Popillia japonica* Newman, svolta nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, almeno mediante esame visivo di tutte le piante, nonché a un campionamento del substrato colturale in cui crescono le piante, e ii) che è circondato da una zona cuscinetto di almeno 100 metri, dove l'assenza di *Popillia japonica* Newman è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e iii) immediatamente prima dell'esportazione le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da *Popillia japonica* Newman, e iv) le piante: — sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di *Popillia japonica* Newman una volta lasciato il luogo di produzione, oppure

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				— sono state spostate al di fuori della stagione di volo di *Popillia japonica* Newman, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Popillia japonica* Newman, e le piante: (i) sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di *Popillia japonica* Newman una volta lasciato il sito di produzione, oppure (ii) sono state spostate al di fuori della stagione di volo di *Popillia japonica* Newman, oppure d) sono state prodotte seguendo un approccio sistemico approvato in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031 per garantire che le piante fossero esenti da *Popillia japonica* Newman.

▼M15

4.3	Piante da impianto coltivate in acqua dolce o in terreni permanentemente saturi di acqua dolce, eccetto le sementi	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da *Pomacea* (Perry) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Pomacea* (Perry) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», oppure c) sono state ispezionate immediatamente prima dell'esportazione e sono risultate esenti da *Pomacea* (Perry).

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
5.	Piante da impianto annuali e biennali, eccetto *Poaceae* e sementi	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ►**M28** ex 0704 10 10 ex 0704 10 90 ◄ ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	►**M4** Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (2), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina ◄	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate in vivaio; b) sono prive di frammenti di piante, di fiori e di frutti; c) sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell'esportazione; d) sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e e) sono risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.
6.	Piante da impianto, della famiglia *Poaceae* di erbe ornamentali perenni delle sottofamiglie *Bambusoideae*, *Panicoideae* e dei generi *Buchloe* Lag., *Bouteloua* Lag., *Calamagrostis* Adan., *Cortaderia* Stapf, *Glyceria* R. Br., *Halonechloa* Mak. Ex Honda, *Hystrix* L., *Molinia* Schnrak, *Phalaris* L., *Shibataea* Mak. Ex Nakai, *Spartina* Schreb., *Stipa* L. e *Uniola* L., eccetto le sementi	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►**M4** Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (2), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina ◄	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate in vivaio; b) sono prive di frammenti di piante, di fiori e di frutti; c) sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell'esportazione; d) sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e e) sono risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.

▼B

▼M31

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
6.1	Piante da impianto provviste di radici di *Oryza sativa* L. che sono state coltivate in terra	ex 0602 90 50	Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (9), Russia [solo le parti seguenti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina	1. Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) sono state coltivate in un sito di produzione riconosciuto indenne da *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) che è stato registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali, nel periodo più opportuno, per rilevare i sintomi dell'infezione in piante ospiti note di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield e, se del caso, nella terra durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione, ed è risultato esente da *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield; e

▼M31

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				iii) in cui sono state effettuate ispezioni ufficiali nel periodo più opportuno per rilevare i sintomi dell'infezione in piante ospiti note di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield e, se del caso, nella terra durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione, in una zona avente un raggio di almeno 100 m intorno al sito di produzione e risultata esente da *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield. 2. Nei casi in cui si applica il punto 1, lettera b), la zona indenne da organismi nocivi è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine».

▼B

7.	Piante da impianto, eccetto piante in riposo vegetativo, piante in coltura tissutale, sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi. I pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione sono: — Begomovirus eccetto: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus, — Cowpea mild mottle virus, — Lettuce infectious yellows virus,	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ►M28 ex 0704 10 10 ex 0704 10 90 ◄ ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00	Paesi terzi in cui sono notoriamente presenti i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione	

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	— Melon yellowing-associated virus, — Squash vein yellowing virus, ►M15 ——— ◄ — Tomato mild mottle virus.	ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33		
			a) in cui *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) o altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione non sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo dei pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è stato osservato sulle piante durante il ciclo vegetativo completo.
			b) in cui *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) o altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo dei pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è stato osservato sulle piante durante il ciclo vegetativo completo, e a) che le piante sono originarie di zone notoriamente indenni da *Bemisia tabaci* Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oppure b) il sito di produzione è risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. e da altri vettori dei pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in seguito ad ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni per individuare l'organismo nocivo, oppure c) le piante sono state sottoposte a un trattamento efficace che garantisce l'eradicazione di *Bemisia tabaci* Genn. e degli altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sono risultate esenti da entrambi prima dell'esportazione.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
▼M9				
8.	Piante da impianto, di specie erbacee, eccetto bulbi, cormi, piante della famiglia *Poaceae*, rizomi, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ►M28 ex 0704 10 10 ex 0704 10 90 ◄ ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Paesi terzi nei quali *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Nemorimyza maculosa* (Malloch) sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Nemorimyza maculosa* (Malloch), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Nemorimyza maculosa* (Malloch), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Nemorimyza maculosa* (Malloch) in seguito a ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure c) immediatamente prima dell'esportazione le piante hanno subito un trattamento appropriato contro *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Nemorimyza maculosa* (Malloch), sono state sottoposte a ispezione ufficiale e sono risultate esenti da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Nemorimyza maculosa* (Malloch). Il trattamento indicato alla lettera c) è menzionato nel certificato fitosanitario.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
9.	Piante erbacee perenni da impianto, eccetto le sementi, delle famiglie *Caryophyllaceae* (eccetto *Dianthus* L.), *Compositae* (eccetto *Chrysanthemum* L.), *Cruciferae*, *Leguminosae* e *Rosaceae* (eccetto *Fragaria* L.)	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ►**M28** ex 0704 10 10 ex 0704 10 90 ◄ ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	►**M4** Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito ([2]), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina ◄	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate in vivaio, b) sono prive di frammenti di piante, di fiori e di frutti, c) sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell'esportazione, d) sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e e) sono risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.
10.	Alberi e arbusti da impianto, eccetto sementi e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►**M4** Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito ([2]), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina ◄	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono pulite (vale a dire prive di frammenti di piante) e prive di fiori e frutti, b) sono state coltivate in vivaio, c) sono state sottoposte ad ispezione in periodi opportuni e prima dell'esportazione e sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; sono inoltre risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
11.	Alberi e arbusti a foglia caduca da impianto, eccetto sementi e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►**M4** Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (2), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina ◄	Dichiarazione ufficiale che le piante sono in riposo vegetativo e prive di foglie.
12.	Ortaggi a radice e tubercoli, eccetto tuberi di *Solanum tuberosum* L.	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 ex 0709 99 90 ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 ►**M28** ex 1211 20 00 ◄ ex 1212 91 80 ex 1212 94 00 ex 1212 99 95 ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che la partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e substrato colturale.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
13.	Bulbi, cormi, rizomi e tuberi, da impianto, eccetto tuberi di *Solanum tuberosum*	0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 ex 0706 90 10 ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che la partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e substrato colturale.
14.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che la partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e substrato colturale.
15.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di: a) un paese in cui *Tecia solanivora* (Povolný) non è notoriamente presente, oppure b) una zona indenne da *Tecia solanivora* (Povolný), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
16.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di paesi notoriamente indenni da *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kottho) Nouiuoi *et al*.; oppure b) nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle del diritto dell'Unione per la lotta contro *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kottho) Nouiuoi *et. al.* conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
17.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi in cui *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival (tutte le razze, eccetto la razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e nessun sintomo di *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze per un periodo adeguato, oppure b) nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle del diritto dell'Unione per la lotta contro *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031.
18.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L., da impianto	0701 10 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di un sito notoriamente indenne da *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens e da *Globodera pallida* (Stone) Behrens.
19.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L., da impianto	0701 10 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di zone in cui *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.*, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al*. e *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al*. sono notoriamente assenti; oppure

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) nelle zone in cui *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al*. emend. Safni *et al.*, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al*., *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al.* o *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al.* è notoriamente presente, i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.*, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al.* e *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al.* o ritenuto indenne dai suddetti organismi nocivi in seguito a misure adottate al fine di eradicare *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.*, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al*., *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al.* e *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al*. conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031.
▼M9				
20.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L., da impianto	0701 10 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i tuberi: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.*, *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback e *Meloidogyne fallax* Karssen, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.*, *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback e *Meloidogyne fallax* Karssen, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.*, *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback e *Meloidogyne fallax* Karssen sulla base di un'indagine annuale sulle colture ospiti effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi opportuni e mediante ispezione visiva sia della superficie esterna sia di tuberi sezionati dopo la raccolta delle patate coltivate nel luogo di produzione, oppure d) dopo la raccolta i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale presenza di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi opportuni e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori, e non sono stati osservati sintomi di *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.*, *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback e *Meloidogyne fallax* Karssen.
▼B				
21.	►M21 Tuberi di *Solanum tuberosum* L., eccetto quelli da impianto ([4]) ◄	0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone in cui *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.*, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al.* e *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al.* sono notoriamente assenti.
▼M9				
21.1	Piante da impianto di *Cucurbitaceae* Juss. e *Solanaceae* Juss., eccetto bulbi, cormi, rizomi, pollini, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da *Ceratothripoides claratris* (Shumsher), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Ceratothripoides claratris* (Shumsher), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di *Ceratothripoides claratris* (Shumsher), e che è stato sottoposto per almeno tre mesi prima dell'esportazione ad almeno un'ispezione per rilevare la presenza di *Ceratothripoides claratris* (Shumsher).
21.2	Piante da impianto di *Allium cepa* L., *Asparagus* L., *Cynara scolymus* L., *Citrullus lanatus* (Thnb.) Matusm. & Nakai, *Cucurbita* L., *Cucumis melo* L., *Cucumis sativum* L., *Glycine max* (L.), Merr., *Gossypium* L., *Medicago sativa*, L., *Persea americana* Mill., *Phaseolus* L., *Ricinus communis* L., e *Tagetes* L., eccetto bulbi, cormi, piante in coltura tissutale, rizomi, pollini, sementi e tuberi.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Prodiplosis longifila* Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) sono state coltivate per un periodo di almeno due mesi precedente l'esportazione, o nel caso delle piante di età inferiore a due mesi, hanno trascorso tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a protezione fisica che il paese di origine ha riconosciuto indenne da *Prodiplosis longifila* Gagné, sulla base delle ispezioni ufficiali effettuate durante tutto il loro ciclo vitale o nel corso degli ultimi due mesi precedenti l'esportazione.

▼B

22.	Piante da impianto di *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L., *Musa* L., *Nicotiana* L. e *Solanum melongena* L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi in cui *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al*. emend. Safni *et al., Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al.* o *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al.* è notoriamente presente.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di zone risultate indenni da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al., Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al.* e *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al.*

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure b) nessun sintomo di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al*. emend. Safni *et al.*, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al.* e *Ralstonia syzigii* subsp. *indonesiensis* Safni *et al.* è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
▼M28				
22.1	Piante da impianto di *Curcuma longa* L. e *Zingiber officinale* Roscoe	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine»; oppure c) sono originarie di un sito di produzione: i) registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; e ii) ispezioni ufficiali del sito di produzione e delle sue immediate vicinanze effettuate prima della raccolta non hanno rilevato la presenza o eventuali indizi di *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*; e iii) prima dell'esportazione, un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove utilizzando metodi molecolari appropriati ed è risultato esente da *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*; e

▼**M28**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				iv) sono garantite informazioni che consentono la tracciabilità fino al sito di produzione in questione durante lo spostamento prima dell'esportazione.
22.2	Rizomi di *Curcuma longa* L. e *Zingiber officinale* Roscoe, escluse le piante da impianto	ex 0910 11 00 ex 0910 30 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i rizomi: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine»; oppure c) sono originari di un sito di produzione: i) registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; e ii) ispezioni ufficiali del sito di produzione e delle sue immediate vicinanze effettuate prima della raccolta non hanno rilevato la presenza o eventuali indizi di *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*; e iii) prima dell'esportazione, un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove utilizzando metodi molecolari appropriati ed è risultato esente da *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*; e

▼M28

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				iv) sono garantite informazioni che consentono la tracciabilità fino al sito di produzione in questione durante lo spostamento prima dell'esportazione.
▼B				
23.	Piante di *Solanum lycopersicum* L. e *Solanum melongena* L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di: a) un paese riconosciuto indenne da *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
24.	Piante da impianto di *Beta vulgaris* L., eccetto le sementi	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
▼M9				
24.1	Piante da impianto di *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Fragaria* L. e *Rubus* L., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da *Eotetranychus lewisi* (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Eotetranychus lewisi* (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure c) sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Eotetranychus lewisi* (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

▼B

25.	Piante di *Chrysanthemum* L., *Dianthus* L. e *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 ex 0603 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona indenne da *Spodoptera eridania* (Cramer), *Spodoptera frugiperda* Smith e *Spodoptera litura* (Fabricius), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) nessun indizio di *Spodoptera eridania* (Cramer), *Spodoptera frugiperda* Smith e *Spodoptera litura* (Fabricius) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) le piante sono state sottoposte ad un trattamento appropriato, atto a proteggerle dai pertinenti organismi nocivi.
26.	Piante da impianto, di *Chrysanthemum* L. e *Solanum lycopersicum* L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale: a) in un paese indenne da Chrysanthemum stem necrosis virus, oppure b) in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Chrysanthemum stem necrosis virus conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Chrysanthemum stem necrosis virus e controllato attraverso ispezioni ufficiali e, se del caso, analisi.
▼M15 —				
27.1	Piante da impianto di *Rosa* L., eccetto pollini, sementi e piante in coltura tissutale	ex 0602 40 00	Canada, India e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Rose rosette virus e dal suo vettore *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», oppure b) le piante: i) sono originarie di un luogo di produzione in cui non sono stati osservati sintomi di Rose rosette virus e del suo vettore *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar), né la presenza del vettore, nel corso delle ispezioni ufficiali dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo, e ii) prima dell'esportazione sono state sottoposte a campionamento e a prove per il rilevamento di Rose rosette virus e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da detto organismo nocivo, e iii) sono state manipolate, confezionate e trasportate in modo tale da impedire l'infestazione da parte del vettore *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar).

▼**M15**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
27.2	Piante in coltura tissutale di *Rosa* L.	ex 0602 40 00	Canada, India e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Rose rosette virus e dal suo vettore *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», oppure b) le piante: i) sono state prodotte a partire da piante madri sottoposte a prove e risultate esenti da Rose rosette virus, e ii) sono state manipolate in modo tale da impedire l'infestazione da parte del vettore *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar).
27.3	Fiori recisi di *Rosa* L.	ex 0603 11 00	Canada, India e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che: a) i fiori recisi sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Rose rosette virus e dal suo vettore *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», oppure

▼M15

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) i fiori recisi: i) sono originari di un luogo di produzione in cui non sono stati osservati sintomi di Rose rosette virus e del suo vettore *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar), né la presenza del vettore, nel corso delle ispezioni ufficiali dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo, e ii) prima dell'esportazione sono stati ispezionati e, in caso di sintomi di Rose rosette virus, sono stati sottoposti a campionamento e a prove e sono risultati esenti da Rose rosette virus, e iii) sono stati manipolati, confezionati e trasportati in modo tale da impedire l'infestazione da parte del vettore *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar).

▼M9

28.	Fiori recisi di *Chrysanthemum* L., *Dianthus* L., *Gypsophila* L. e *Solidago* L., e ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L. e *Ocimum* L.	0603 12 00, 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Nemorimyza maculosa* (Malloch), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e sono risultati esenti da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Nemorimyza maculosa* (Malloch).

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
▼M9				
29.	Fiori recisi di *Orchidaceae*	0603 13 00	Paesi terzi, esclusa la Thailandia	Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Thrips palmi* Karny, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e sono risultati esenti da *Thrips palmi* Karny.
29.1	Fiori recisi di *Orchidaceae*	0603 13 00	Thailandia	Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi: a) sono stati prodotti in un luogo di produzione riconosciuto indenne da *Thrips palmi* Karny nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno su base mensile nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure b) sono stati sottoposti a un adeguato trattamento di fumigazione per garantire che siano esenti da *Thrips palmi* Karny; tale trattamento è menzionato nel certificato fitosanitario.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
30.	Piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, eccetto le sementi	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (2), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina ◄	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante, comprese quelle raccolte direttamente da habitat naturali, sono state coltivate, tenute e curate per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, b) le piante nei vivai di cui alla lettera a) della presente voce: i) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a) della presente voce: — sono state poste in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra, — sono state sottoposte a trattamenti appropriati per garantire l'assenza di ruggini non europee e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono stati menzionati nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione», — sono state sottoposte a ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno a intervalli opportuni per accertare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in conformità del regolamento (UE) 2016/2031, e tali ispezioni sono state effettuate anche su piante

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a) della presente voce, almeno mediante esame visivo di ciascuna fila nel campo o nel vivaio e mediante esame visivo di tutte le parti della pianta al di sopra del substrato colturale, utilizzando un campione casuale di almeno 300 piante di un determinato genere se il numero di piante di tale genere non è superiore a 3 000, o del 10 % delle piante se le piante di quel genere sono più di 3 000, — in seguito alle suddette ispezioni sono risultate indenni dai pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui al precedente trattino, le piante infette sono state rimosse e le restanti piante, ove opportuno, sono state efficacemente trattate, sono state tenute per un periodo di tempo adeguato e ispezionate per accertarne l'indennità da tali organismi nocivi, — sono state piantate in un substrato colturale artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato colturale naturale trattato mediante fumigazione o altro adeguato trattamento termico e sono risultate indenni da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione,

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				— sono state tenute in condizioni atte a garantire che il substrato colturale rimanesse indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e, nelle due settimane precedenti la spedizione, sono state: — scosse e lavate con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e conservate a radice nuda, oppure — scosse e lavate con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e ripiantate in un substrato colturale rispondente ai requisiti di cui al punto i), quinto trattino, oppure — sottoposte a trattamenti appropriati, atti a garantire che il substrato colturale sia indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono stati menzionati nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione»; ii) sono state imballate in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, recanti il numero di registrazione del vivaio registrato, e questo numero è stato indicato nella rubrica «Dichiarazione supplementare» sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, per consentire l'identificazione delle partite.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
▼M9				
30.1	►M15 Piante da impianto di *Ceratonia siliqua* L., *Cercis siliquastrum* L., *Clematis vitalba* L., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia oblonga* L., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Hedera* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Myrtus communis* L., *Parthenocissus* Planch., *Photinia* Lindley., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L. e *Wisteria* Nutt., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale ◄	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Australia, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Eswatini, Filippine, Giappone, Guam, India, Indonesia, Iran, Isole Marianne settentrionali, Kenya, Laos, Malaysia, Maurizio, Micronesia, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Riunione, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) che è stato sottoposto, nell'anno precedente l'esportazione, a ispezioni ufficiali effettuate nei periodi opportuni, e ii) le cui piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c) che sono state sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che le piante siano esenti da *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) e sono risultate esenti da tale organismo prima dell'esportazione.
▼B				
31.	►M9 Piante di conifere (*Pinopsida*) eccetto i frutti e le sementi ◄	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 0604 20 40 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in un luogo di produzione indenne da *Pissodes cibriani* O'Brien, *Pissodes fasciatus* Leconte, *Pissodes nemorensis* Germar, *Pissodes nitidus* Roelofs, *Pissodes punctatus* Langor & Zhang, *Pissodes strobi* (Peck), *Pissodes terminalis* Hopping, *Pissodes yunnanensis* Langor & Zhang e *Pissodes zitacuarense* Sleeper.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
▼M9				
32.	Piante di conifere (*Pinopsida*) eccetto i frutti e le sementi, di altezza superiore a 3 m	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (2), Russia [solo le parti seguenti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in un luogo di produzione indenne da *Scolytidae* spp. (specie non europee).
32.1	Piante da impianto di *Acacia* Mill., *Acer buergerianum* Miq., *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer negundo* L., *Acer palmatum* Thunb., *Acer paxii* Franch., *Acer pseudoplatanus* L., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Albizia falcate* Backer ex Merr., *Albizia julibrissin* Durazz., *Alectryon excelsus* Gärtn., *Alnus rhombifolia* Nutt., *Archontophoenix cunninghamiana* H. Wendl. & Drude, *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Azadirachta indica* A. Juss., *Baccharis salicina* Torr. & A.Gray, *Bauhinia variegata* L., *Brachychiton discolor* F.Muell., *Brachychiton populneus* R.Br., *Camellia semiserrata* C.W.Chi, *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Canarium commune* L., *Castanospermum australe* A.Cunningham & C.Fraser, *Cercidium floridum* Benth. ex A.Gray, *Cercidium sonorae* Rose & I.M.Johnst., *Cocculus laurifolius* DC., *Combretum kraussii* Hochst., *Cupaniopsis anacardioides* (A.Rich.)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto, oppure b) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da *Euwallacea fornicatus sensu lato*, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Euwallacea fornicatus sensu lato*, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	Radlk., *Dombeya cacuminum* Hochr., *Erythrina corallodendron* L., *Erythrina coralloides* Moc. & Sessé ex DC., *Erythrina falcata* Benth., *Erythrina fusca* Lour., *Eucalyptus ficifolia* F.Müll., *Fagus crenata* Blume, *Ficus* L., *Gleditsia triacanthos* L., *Hevea brasiliensis* (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., *Howea forsteriana* (F.Müller) Becc., *Ilex cornuta* Lindl. & Paxton, *Inga vera* Willd., *Jacaranda mimosifolia* D.Don, *Koelreuteria bipinnata* Franch., *Liquidambar styraciflua* L., *Magnolia grandiflora* L., *Magnolia virginiana* L., *Mimosa bracaatinga* Hoehne, *Morus alba* L., *Parkinsonia aculeata* L., *Persea americana* Mill., *Pithecellobium lobatum* Benth., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platanus mexicana* Torr., *Platanus occidentalis* L., *Platanus orientalis* L., *Platanus racemosa* Nutt., *Podalyria calyptrata* Willd., *Populus fremontii* S.Watson, *Populus nigra* L., *Populus trichocarpa* Torr. & A.Gray ex Hook., *Prosopis articulata* S.Watson, *Protium serratum* Engl., *Psoralea pinnata* L., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Quercus agrifolia* Née, *Quercus calliprinos* Webb., *Quercus chrysolepis* Liebm, *Quercus engelmannii* Greene, *Quercus ithaburensis* Dence., *Quercus lobata* Née, *Quercus palustris* Marshall, *Quercus robur* L., *Quercus suber* L., *Ricinus communis* L., *Salix alba* L., *Salix babylonica* L., *Salix gooddingii* C.R.Ball, *Salix laevigata* Bebb, *Salix mucronata* Thnb., *Shorea robusta* C.F.Gaertn., *Spathodea campanulata* P.Beauv., *Spondias dulcis* Parkinson, *Tamarix ramosissima* Kar. ex			d) sono state coltivate: i) in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Euwallacea fornicatus sensu lato* almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall'organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l'utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dell'esportazione, oppure ii) in un sito di produzione risultato indenne da *Euwallacea fornicatus sensu lato* dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è confermata almeno dall'utilizzo di trappole e durante ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetta presenza dell'organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tale organismo nocivo per garantirne l'assenza; per *Euwallacea fornicatus sensu lato* è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in periodi opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell'organismo nocivo, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte, e

▼**M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	Boiss., *Virgilia oroboides* subsp. *ferrugine* B.-E.van Wyk, *Wisteria floribunda* (Willd.) DC. e *Xylosma avilae* Sleumer, eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi			immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, in particolare nel fusto e nelle foglie, comprendente un campionamento distruttivo. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.
32.2	Piante da impianto di *Artocarpus chaplasha* Roxb., *Artocarpus heterophyllus* Lam., *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Alnus formosana* Makino, *Bombax malabaricum* DC., *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., *Broussonetia kazinoki* Siebold, *Cajanus cajan* (L.) Huth, *Camellia oleifera* C.Abel, *Castanea* Mill., *Celtis sinensis* Pers., *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook., *Dalbergia* L.f., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Ficus hispida* L.f., *Ficus infectoria* Willd., *Ficus retusa* L., *Juglans regia* L., *Machura tricuspidata* Carrière, *Melia azedarach* L., *Morus* L., *Populus* L., *Robinia pseudoacacia* L., *Salix* L., *Sapium sebiferum* (L.) Roxb., *Schima superba* Gardner & Champ., *Sophora japonica* L., *Trema amboinense* (Willd.) Blume, *Trema orientale* (L.) Blume, *Ulmus* L., *Vernicia fordii* (Hemsl.) Airy Shaw,	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►**M28** Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen ◄	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto, oppure b) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da *Apriona germari* (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da *Apriona germari* (Hope), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	e *Xylosma* G.Forst., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi			d) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Apriona germari* (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e i) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di *Apriona germari* (Hope), effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata, e ii) che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l'assenza di *Apriona germari* (Hope) è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e iii) le cui piante sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di *Apriona germari* (Hope), in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo, oppure e) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Apriona germari* (Hope), e sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di *Apriona germari* (Hope), in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
32.3	Piante da impianto di *Caesalpinia japonica* Siebold & Zucc., *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Celtis sinensis* Pers., *Cercis chinensis* Bunge, *Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne, *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, *Cornus kousa* Bürger ex Hanse, *Crataegus cordata* Aiton, *Debregeasia edulis* (Siebold & Zucc.) Wedd., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Enkianthus perulatus* (Miq.) C.K.Schneid., *Fagus crenata* Blume, *Ficus carica* L., *Firmiana simplex* (L.) W.Wight, *Gleditsia japonica* Miq., *Hovenia dulcis* Thunb., *Lagerstroemia indica* L., *Morus* L., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platycarya strobilacea* Siebold & Zucc., *Populus* L., *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Punica granatum* L., *Robinia pseudoacacia* L., *Salix* L., *Spiraea thunbergii* Siebold ex Blume, *Ulmus parvifolia* Jacq., *Villebrunea pedunculata* Shirai, e *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino, eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M28 Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen ◄	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto, oppure b) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da *Apriona rugicollis* Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da *Apriona rugicollis* Chevrolat, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure d) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Apriona rugicollis* Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e i) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di *Apriona rugicollis* Chevrolat, effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata, e ii) che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l'assenza di *Apriona rugicollis* Chevrolat è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni,

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				e iii) le cui piante sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di *Apriona rugicollis* Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo, oppure e) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Apriona rugicollis* Chevrolat, e sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di *Apriona rugicollis* Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.
32.4	Piante da impianto di *Debregeasia hypoleuca* (Hochst. ex Steud.) Wedd., *Ficus* L., *Maclura pomifera* (Raf.) C.K.Schneid., *Morus* L., *Populus* L. e *Salix* L., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M28 Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen ◄	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto, oppure b) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da *Apriona cinerea* Chevrolat conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da *Apriona cinerea* Chevrolat, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				d) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Apriona cinerea* Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e i) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di *Apriona cinerea* Chevrolat, effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata, e ii) che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l'assenza di *Apriona cinerea* Chevrolat è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e iii) le cui piante sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di *Apriona cinerea* Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo, oppure e) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Apriona cinerea* Chevrolat, e sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di *Apriona cinerea* Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

▼**M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
32.5	Piante di *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer pseudoplatanus* L., *Adiantum aleuticum* (Rupr.) Paris, *Adiantum jordanii* C. Muell., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Aesculus hippocastanum* L., *Arbutus menziesii* Pursch., *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos* Adans, *Calluna vulgaris* (L.) Hull, *Camellia* L., *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Frangula californica* (Eschsch.) Gray, *Frangula purshiana* (DC.) Cooper, *Fraxinus excelsior* L., *Griselinia littoralis* (Raoul), *Hamamelis virginiana* L., *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Kalmia latifolia* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix* × *eurolepis* A. Henry *Laurus nobilis* L., *Leucothoe* D. Don, *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Lonicera hispidula* (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, *Magnolia* L., *Michelia doltsopa* Buch.-Ham. ex DC., *Nothofagus obliqua* (Mirbel) Blume, *Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P. S. Green, *Parrotia persica* (DC) C.A. Meyer, *Photinia x fraseri* Dress, *Pieris* D. Don, *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Quercus* L., *Rhododendron* L. eccetto *Rhododendron simsii* Planch., *Rosa gymnocarpa* Nutt., *Salix caprea* L., *Sequoia sempervirens* (Lamb. ex D. Don) Endl., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* L., *Trientalis latifolia* (Hook.), *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt., *Vaccinium* L. e *Viburnum* L., eccetto frutti, pollini e sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00	Canada, Regno Unito ([1]), Stati Uniti, Vietnam ([2])	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di zone notoriamente indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) non sono stati osservati indizi di *Phytophthora ramorum* (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su eventuali piante sensibili del luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, comprendenti prove di laboratorio relative a eventuali sintomi sospetti svolte all'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e un campione rappresentativo delle piante è stato ispezionato prima della spedizione ed è risultato esente da *Phytophthora ramorum* (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld durante tali ispezioni.

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
32.6	Piante da impianto di *Acer* L., *Betula* L., *Elaeagnus* L., *Fraxinus* L., *Gleditsia* L., *Juglans* L., *Malus* Mill., *Morus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Quercus* L., *Robinia* L., *Salix* L., o *Ulmus* L., eccetto marze, talee, piante in coltura tissutale, polline o sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto, oppure b) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da *Trirachys sartus* Solsky, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione indenne da *Trirachys sartus* Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e in cui le piante sono state coltivate i) in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Trirachys sartus* Solsky, che è stato sottoposto ad almeno un'ispezione annuale per il rilevamento di eventuali indizi di *Trirachys sartus* Solsky, effettuata in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, oppure ii) in un sito di produzione soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi, che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni annuali per il rilevamento di eventuali indizi di *Trirachys sartus* Solsky, effettuate in periodi dell'anno opportuni per rilevare l'organismo nocivo in questione, circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 500 m dove l'assenza di *Trirachys sartus* Solsky è stata confermata durante tali indagini ufficiali,

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				e immediatamente prima dell'esportazione le piante sono state sottoposte a un'ispezione per rilevare la presenza di *Trirachys sartus* Solsky, in particolare sul fusto della pianta, comprendente, se del caso, un campionamento distruttivo, e non sono stati osservati indizi della presenza di *Trirachys sartus* Solsky.
32.7	Piante da impianto di *Castanea* Mill., *Castanopsis* (D. Don) Spach e *Quercus* L., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto, oppure b) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da *Massicus raddei* (Blessig), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione indenne da *Massicus raddei* (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e in cui le piante sono state coltivate i) in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Massicus raddei* (Blessig), che è stato sottoposto ad almeno un'ispezione annuale per il rilevamento di eventuali indizi di *Massicus raddei* (Blessig), effettuata in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, oppure

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				ii) in un sito di produzione soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi, che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni annuali per il rilevamento di eventuali indizi di Massicus raddei (Blessig), effettuate in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2000 m dove l'assenza di Massicus raddei (Blessig) è stata confermata durante indagini ufficiali, e immediatamente prima dell'esportazione le piante sono state sottoposte a un'ispezione per rilevare la presenza di *Massicus raddei* (Blessig), in particolare sul fusto della pianta, comprendente, se del caso, un campionamento distruttivo, e non sono stati osservati indizi della presenza di *Massicus raddei* (Blessig).

▼M25

32.8	Piante da impianto, il cui fusto ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp.	**ex 0602 10 90** **ex 0602 20 20** **ex 0602 20 80** **ex 0602 90 41** **ex 0602 90 45** **ex 0602 90 46** **ex 0602 90 48** **ex 0602 90 50** **ex 0602 90 70** **ex 0602 90 99**	Cina, Giappone, Corea del Nord, Libano, Corea del Sud, Svizzera, Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 ([6]). La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure b) sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione:

▼M25

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				i) riconosciuto indenne da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) conformemente all'ISPM 10 ([7]); ii) che è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata; iii) in cui le piante sono state coltivate in un sito: — soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), oppure — che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 1 km dove indagini ufficiali per rilevare la presenza o eventuali indizi di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) sono effettuate ogni anno in periodi opportuni; e iv) in cui, immediatamente prima dell'esportazione, tutte le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Anoplophora glabripennis (Motschulsky), in particolare nei rami e nel fusto, comprendente un campionamento distruttivo mirato; oppure c) sono state coltivate a partire da portainnesti che soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b) innestati con marze e le piante innestate sono state ispezionate conformemente alla lettera b), punto iv). Le dimensioni del campione da sottoporre all'ispezione di cui alla lettera b), punto iv), sono tali da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

▼**M25**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
32.9	Piante da impianto, il cui fusto ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Citrus* spp., *Cornus* spp., *Corylus* spp., *Cotoneaster* spp., *Crataegus* spp., *Fagus* spp., *Lagerstroemia* spp., *Malus* spp., *Melia* spp., *Ostrya* spp., *Photinia* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Prunus laurocerasus*, *Pyrus* spp., *Rosa* spp., *Salix* spp., *Ulmus* spp. e *Vaccinium corymbosum*	**ex 0602 10 90** **ex 0602 20 20** **ex 0602 20 30** **ex 0602 20 80** **ex 0602 40 00** **ex 0602 90 41** **ex 0602 90 45** **ex 0602 90 46** **ex 0602 90 47** **ex 0602 90 48** **ex 0602 90 50** **ex 0602 90 70** **ex 0602 90 91** **ex 0602 90 99**	Tutti i paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da *Anoplophora chinensis* (Forster) conformemente alla pertinente norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato; oppure b) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Anoplophora chinensis* (Forster) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 ([13]). La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato; oppure c) sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione: i) riconosciuto indenne da *Anoplophora chinensis* (Forster) conformemente all'ISPM 10; ii) che è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi di *Anoplophora chinensis* (Forster), effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata;

▼M25

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				iii) in cui le piante sono state coltivate in un sito: — soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Anoplophora chinensis* (Forster), oppure — che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 1 km dove indagini ufficiali per rilevare la presenza o eventuali indizi di *Anoplophora chinensis* (Forster) sono effettuate ogni anno in periodi opportuni; e iv) in cui, immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di *Anoplophora chinensis* (Forster), in particolare nelle radici e nel fusto, comprendente un campionamento distruttivo mirato; oppure d) sono state coltivate a partire da portainnesti che soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera c) innestati con marze e le piante innestate sono state ispezionate conformemente alla lettera c), punto iv). Le dimensioni del campione da sottoporre all'ispezione di cui alla lettera c), punto iv), sono tali da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

▼B

33.	Piante di *Castanea* Mill. e *Quercus* L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di *Cronartium* spp, eccetto *Cronartium gentianeum*, *Cronartium pini e Cronartium ribicola*, è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
▼M28				
33.1	Piante di *Castanea* Mill. e *Quercus* L., esclusi le piante in coltura tessutale, i pollini, i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Canada, Stati Uniti e Turchia	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Agrilus bilineatus* (Weber) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure b) sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Agrilus bilineatus* (Weber) che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Agrilus bilineatus* (Weber) sulla base di almeno due ispezioni ufficiali annuali effettuate in periodi opportuni, e non sono stati osservati indizi della presenza di *Agrilus bilineatus* (Weber).
▼B				
34.	Piante di *Quercus* L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di zone notoriamente indenni da *Bretziella fagacearum* (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
35.	Piante da impianto di *Corylus* L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di: a) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller in seguito a ispezioni ufficiali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
▼M15				
36.	Piante di *Chionanthus virginicus* L. e *Fraxinus* L., eccetto frutti, pollini, sementi e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90	►M28 Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina ◄	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*), e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza di *Agrilus planipennis* Fairmaire. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
37.	Piante da impianto, di *Juglans* L. e *Pterocarya* Kunth, eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto: a) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore *Pityophthorus juglandis* Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono originarie di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un raggio di almeno 5 km, in cui, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti l'esportazione, non sono stati osservati sintomi di *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat né del suo vettore *Pityophthorus juglandis* Blackman, né la presenza del vettore; le piante da impianto sono state ispezionate immediatamente prima dell'esportazione e sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c) sono originarie di un luogo di produzione in condizioni di totale isolamento fisico e le piante da impianto sono state ispezionate immediatamente prima dell'esportazione e sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.
38.	Piante di *Betula* L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di un paese notoriamente indenne da *Agrilus anxius* Gory.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
39.	Piante da impianto di *Platanus* L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Albania, Armenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) luogo che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) che è stato sottoposto annualmente a ispezioni ufficiali per individuare eventuali sintomi di *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., anche nelle sue immediate vicinanze, effettuate nei periodi dell'anno più opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, e iii) un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove per rilevare l'eventuale presenza di *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., in periodi dell'anno opportuni per individuare la presenza dell'organismo nocivo.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
▼M15 —				
▼B 41.	Piante di *Populus* L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Americhe	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di *Sphaerulina musiva* (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
42.	Piante da impianto, eccetto marze, talee, piante in coltura tissutale, polline e sementi, di *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da *Saperda candida* Fabricius, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da *Saperda candida* Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) luogo che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				ii) luogo che è stato sottoposto annualmente a due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi di *Saperda candida* Fabricius, effettuate nei periodi più opportuni dell'anno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, e iii) luogo in cui le piante sono state coltivate: — in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l'introduzione di *Saperda candida* Fabricius, oppure — in un sito soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi e circondato da una zona cuscinetto con un'ampiezza di almeno 500 m, dove l'assenza di *Saperda candida* Fabricius è stata confermata da ispezioni ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e iv) immediatamente prima dell'esportazione, le piante sono state sottoposte a un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di *Saperda candida* Fabricius, in particolare nel fusto della pianta, ispezione comprendente, ove opportuno, un campionamento distruttivo.
▼M28				
42.1	Piante da impianto di *Actinidia deliciosa* (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson, *Annona cherimola* Mill., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Erythrina crista-galli* L., *Juglans regia* L., *Persea americana* Mill., *Vaccinium* sect. *Cyanococcus* A.Gray, esclusi le piante a radice nuda, le piante in coltura tissutale, i pollini, le marze, le sementi e le talee non radicate	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50	Argentina, Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 3 mm alla base del fusto; oppure b) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Naupactus xanthographus* (Germar) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine»;

▼**M28**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Naupactus xanthographus* (Germar), che è stato sottoposto ad almeno un'ispezione ufficiale annuale per il rilevamento di eventuali indizi di *Naupactus xanthographus* (Germar), effettuata in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza di *Naupactus xanthographus* (Germar); oppure d) i) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione indenne da *Naupactus xanthographus* (Germar) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è stato sottoposto ad almeno un'ispezione ufficiale annuale per il rilevamento di eventuali indizi di *Naupactus xanthographus* (Germar), effettuata in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza di *Naupactus xanthographus* (Germar), circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 100 m dove l'assenza di *Naupactus xanthographus* (Germar) è stata confermata durante indagini ufficiali; e ii) immediatamente prima dell'esportazione le piante, compreso il substrato colturale aderente o associato alle piante destinato a mantenerne la vitalità, sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di *Naupactus xanthographus* Germar, e non sono stati osservati indizi della presenza di *Naupactus xanthographus* (Germar).

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
43.	Piante da impianto, eccetto le piante in coltura tissutale e le sementi, di *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L. e *Vaccinium* L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Canada, Messico, Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate: a) per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da *Grapholita packardi* Zeller, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da *Grapholita packardi* Zeller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) luogo che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) luogo che è stato sottoposto a ispezioni annuali per rilevare eventuali indizi di *Grapholita packardi* Zeller, effettuate in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, e

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				iii) luogo in cui le piante sono state coltivate in un sito soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi e in cui l'assenza di *Grapholita packardi* Zeller è stata confermata da indagini ufficiali effettuate annualmente in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, e iv) immediatamente prima dell'esportazione, le piante sono state sottoposte a un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di *Grapholita packardi* Zeller; oppure c) in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l'introduzione di *Grapholita packardi* Zeller.
44.	Piante da impianto di *Crataegus* L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi in cui *Phyllosticta solitaria* Ell. & Ev. è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di *Phyllosticta solitaria* Ell. & Ev. è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
45.	Piante da impianto di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi in cui ►**M9** virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22 ◄ o *Phyllosticta solitaria* Ell. & Ev. sono notoriamente presenti sulle piante dei generi in questione	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di malattie causate da ►**M9** virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22 ◄ e *Phyllosticta solitaria* Ell. & Ev. è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
▼M15				
46.	Piante da impianto di *Malus* Mill., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi in cui Cherry rasp leaf virus è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante: i) hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per rilevare la presenza di, almeno, Cherry rasp leaf virus, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, dal suddetto organismo nocivo, oppure ii) provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale per rilevare la presenza di, almeno, Cherry rasp leaf virus, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, dal suddetto organismo nocivo; b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo provocato da Cherry rasp leaf virus è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.

▼**M15**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
47.	Piante da impianto di *Prunus* L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi in cui American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante: i) hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per rilevare la presenza di, almeno, i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi, oppure ii) provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale per rilevare la presenza di, almeno, i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, b) dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dai pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.

▼**M15**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
48.	Piante da impianto di *Rubus* L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99	Paesi terzi in cui Black raspberry latent virus è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che le piante sono esenti da afidi e da loro uova, e i) le piante: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per rilevare la presenza di, almeno, Black raspberry latent virus, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di Black raspberry latent virus o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, da Black raspberry latent virus, oppure — provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale per rilevare la presenza di, almeno, Black raspberry latent virus, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di Black raspberry latent virus o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, da Black raspberry latent virus; ii) dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate da Black raspberry latent virus è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.

▼**M15**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
48.1	Piante da impianto di *Rubus* L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48	Paesi terzi in cui Raspberry leaf curl virus e Cherry rasp leaf virus sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che le piante sono esenti da afidi e da loro uova, e i) le piante: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per rilevare la presenza di, almeno, i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oppure — provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale per rilevare la presenza di, almeno, i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti, e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, ii) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dai pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
49.	Piante da impianto di *Fragaria* L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Paesi terzi in cui ►M9 *Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* (ceppo di riferimento), *Candidatus* Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths *et al.*, e *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis *et al.* ◄ è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante, eccetto quelle generate da semi: i) hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per il rilevamento di, almeno, ►M9 *Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* (ceppo di riferimento), *Candidatus* Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths *et al.*, e *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis *et al.* ◄, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, da ►M9 *Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* (ceppo di riferimento), *Candidatus* Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths *et al.*, e *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis *et al.* ◄, oppure ii) provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno ►M9 *Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* (ceppo di riferimento), *Candidatus* Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths *et al.*, e *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis *et al.* ◄, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, da ►M9 *Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* (ceppo di riferimento), *Candidatus* Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths *et al.*, e *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis *et al.* ◄,

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate da ►M9 *Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* (ceppo di riferimento), *Candidatus* Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths *et al.*, e *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis *et al.* ◄ è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.
50.	Piante da impianto di *Fragaria* L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da *Anthonomus signatus* Say e da *Anthonomus bisignifer* Schenkling.
51.	Piante di *Aegle* Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl, *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Burkillanthus* Swingle, *Calodendrum* Thunb., *Choisya* Kunth, *Clausena* Burm. f., *Limonia* L., *Microcitrus* Swingle., *Murraya* J. Koenig ex L., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Triphasia* Lour. e *Vepris* Comm., eccetto i frutti (ma comprese le sementi); e sementi di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf., e relativi ibridi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di un paese riconosciuto indenne da *Candidatus* Liberibacter *africanus, Candidatus* Liberibacter *americanus* e *Candidatus* Liberibacter *asiaticus*, agenti causali di Huanglongbing disease of citrus/citrus greening, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
52.	Piante di *Casimiroa* La Llave, *Choisya* Kunth *Clausena* Burm. f., *Murraya* J.Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di un paese notoriamente indenne da *Trioza erytreae* Del Guercio, oppure b) le piante sono originarie di una zona indenne da *Trioza erytreae* Del Guercio, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure c) le piante sono state coltivate in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e in cui le piante sono state coltivate durante un periodo di un anno, in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l'introduzione di *Trioza erytreae* Del Guercio, e in cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali in periodi opportuni e non sono stati osservati indizi di *Trioza erytreae* Del Guercio in tale sito, e prima dello spostamento sono manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.
53.	Piante di *Aegle* Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl., *Amyris* P. Browne, *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Choisya* Kunth, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Clausena* Burm. f., *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glycosmis* Corrêa, *Limonia* L., *Merrillia* Swingle, *Microcitrus* Swingle, *Murraya* J. Koenig ex L., *Naringi* Adans., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss., *Triphasia* Lour., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di: a) un paese notoriamente indenne da *Diaphorina citri* Kuway, oppure b) una zona indenne da *Diaphorina citri* Kuway, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
54.	Piante di *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans. e *Swinglea* Merr., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie: a) di un paese riconosciuto indenne da *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* e *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* e *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
55.	Piante da impianto di *Palmae*, eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	►M4 Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (2), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina ◄	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Palm lethal yellowing phytoplasmas e da Coconut cadang-cadang viroid, e che nessun sintomo è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) nessun sintomo di Palm lethal yellowing phytoplasmas e di Coconut cadang-cadang viroid è stato osservato sulle piante dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto ad estirpare le piante del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare una contaminazione dagli organismi nocivi, e che le piante sono state sottoposte ad un trattamento appropriato per liberarle da *Myndus crudus* Van Duzee,

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) nel caso di piante in coltura tessutale, che le piante sono state ottenute da piante che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) o b).
▼M9				
56.	Piante da impianto di *Cryptocoryne* sp., *Hygrophila* sp. e *Vallisneria* sp., eccetto i pollini e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che le radici sono state sottoposte a prove riguardanti almeno i nematodi, su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati per rilevare la presenza degli organismi nocivi e che, in seguito a tali prove, sono risultate esenti dai nematodi.
▼B				
57.	Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Paesi terzi	I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine.
58.	Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans., *Swinglea* Merr., e relativi ibridi	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* e *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* e *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.* conformemente alle pertinenti

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da a *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al*.) Constantin *et al.* e *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure d) il sito di produzione e le immediate vicinanze sono soggetti a trattamenti e pratiche agricole appropriati per contrastare *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* e *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.*, e i frutti sono stati sottoposti ad un trattamento a base di ortofenilfenato di sodio o a un altro trattamento efficace menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e il metodo di trattamento è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, e

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				le ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni prima dell'esportazione hanno dimostrato che i frutti sono esenti da sintomi di *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* e *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.*, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure e) nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, le ispezioni ufficiali effettuate prima dell'esportazione hanno dimostrato che i frutti sono esenti da sintomi di *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* e *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.*, e il sito di produzione e le immediate vicinanze sono soggetti a trattamenti e pratiche agricole appropriati per contrastare *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* e *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Hasse) Constantin *et al.*, e lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, e i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta recante un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
59.	Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Pseudocercospora angolensis* (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da *Pseudocercospora angolensis* (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) non è stato osservato alcun sintomo di *Pseudocercospora angolensis* (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e nessuno dei frutti raccolti nel sito di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, sintomi di detto organismo nocivo.
60.	Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium* L. e *Citrus latifolia* Tanaka	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e i frutti sono risultati esenti da sintomi di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali, oppure d) i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti e misure agricole appropriati per contrastare *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, e

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione durante il periodo vegetativo dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo e nei frutti non è stato individuato alcun sintomo di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa,e i frutti raccolti in tale sito di produzione sono risultati esenti da sintomi di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale precedente l'esportazione, effettuata su un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure e) nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, i frutti sono risultati esenti da sintomi di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa prima dell'esportazione nel corso di un'ispezione ufficiale effettuata su un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali, e una dichiarazione che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti appropriati per contrastare *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, eseguiti nel periodo dell'anno opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, è inclusa nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, e i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta recante un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità.

▼M9

61.	►M24 Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Mangifera* L. ([5]) e *Prunus* L. ◄	ex 0804 50 00 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Tephritidae* di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Tephritidae* di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status è stato comunicato alla

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) nessun indizio della presenza di *Tephritidae* di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti la raccolta, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di detto organismo nocivo, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di *Tephritidae* di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
▼M15				
62.	Fiori recisi di *Rosa* L. e frutti di *Capsicum* (L.), *Citrus* L., eccetto *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle *Citrus limon* (L.) Osbeck e *Citrus sinensis* Pers., *Prunus persica* (L.) Batsch e *Punica granatum* L.	0603 11 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0805 10 80 0805 21 10 0805 21 90 0805 22 00 0805 29 00 0805 40 00 ex 0805 90 00 0809 30 20 0809 30 30 0809 30 80 ex 0810 90 75	Paesi del continente africano, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele	Dichiarazione ufficiale che: a) i fiori recisi e i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, oppure b) i fiori recisi e i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*). La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, oppure c) i fiori recisi e i frutti: i) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 10 (**), e che figura nell'elenco dei codici dei luoghi di produzione comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e

▼**M15**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				ii) sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali effettuate nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo e prima dell'esportazione, comprendenti un esame visivo con un'intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione del 2 % con un grado di affidabilità del 95 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31 (***) e un campionamento distruttivo per i frutti in caso di sintomi, e sono risultati esenti da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), e iii) sono accompagnati da un certificato fitosanitario indicante i codici dei luoghi di produzione, oppure d) i fiori recisi e i frutti: i) sono stati prodotti in un sito di produzione riconosciuto, incluso nell'elenco dei codici dei siti di produzione comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire l'assenza di *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 14 (****), o di un trattamento efficace indipendente successivo alla raccolta per garantire l'assenza di *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), purché l'approccio sistemico corrispondente o il trattamento successivo alla raccolta, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, siano stati comunicati

▼M15

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine e il trattamento successivo alla raccolta sia stato valutato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, e iii) prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), con un'intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione del 2 % con un grado di affidabilità del 95 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31 (***) e comprendenti un campionamento distruttivo per i frutti in caso di sintomi, e iv) sono accompagnati da un certificato fitosanitario indicante i codici dei siti di produzione e informazioni sul trattamento successivo alla raccolta utilizzato o l'uso dell'approccio sistemico.

▼M11

62.1	Frutti di *Citrus sinensis* Pers.	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Paesi del continente africano, Cabo Verde, Sant'Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, oppure

▼**M11**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*). La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,oppure c) i frutti: i) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 10(**), e che figura nell'elenco dei codici dei luoghi di produzione comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali effettuate nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo e prima dell'esportazione, comprendenti un esame visivo con un'intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione del 2 % con un grado di affidabilità del 95 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31 (***) e un campionamento distruttivo in caso di sintomi, e sono risultati esenti da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), e

▼**M11**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				iii) sono accompagnati da un certificato fitosanitario indicante i codici dei luoghi di produzione, oppure d) i frutti: i) sono stati prodotti in un sito di produzione riconosciuto, incluso nell'elenco dei codici dei siti di produzione comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) sono stati oggetto: — di un approccio sistemico efficace, che prevede un trattamento a freddo a una temperatura compresa tra 0 °C e -1 °C per almeno 16 giorni, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie ISPM 14 (*****) e ISPM 42 (****), purché il trattamento a freddo sia stato documentato e controllato per ciascuna partita dal paese terzo esportatore e l'approccio sistemico, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, oppure — di un approccio sistemico efficace conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 14 (*****), che comprenda una fase di prerafreddamento della polpa del frutto fino alla temperatura del trattamento a freddo applicato, seguita da tale trattamento a

▼M11

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				freddo per almeno 20 giorni a una temperatura stabilita compresa tra -1 °C e +2 °C, purché la fase di preraffreddamento e il trattamento a freddo siano stati documentati e controllati per ciascuna partita dal paese terzo esportatore e l'approccio sistemico, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, oppure — di un trattamento efficace indipendente successivo alla raccolta per garantire l'assenza di *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), purché tale trattamento successivo alla raccolta, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine e sia stato valutato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, oppure — fino al 31 dicembre 2022, di un approccio sistemico efficace conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 14 (*****), che comprenda una fase di prerafreddamento della polpa del frutto fino 5 °C, seguita da un trattamento a freddo per almeno 25 giorni a una temperatura stabilita compresa tra -1 °C e +2 °C, purché la fase

▼**M11**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				di preraffreddamento e il trattamento a freddo siano stati documentati e controllati per ciascuna partita dal paese terzo esportatore e l'approccio sistemico, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e iii) prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), con un'intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione del 2 % con un grado di affidabilità del 95 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31 (***) e comprendenti un campionamento distruttivo in caso di sintomi, e iv) sono accompagnati da un certificato fitosanitario indicante i codici dei siti di produzione e informazioni sul trattamento successivo alla raccolta utilizzato oppure indicante l'uso dell'approccio sistemico, la temperatura stabilita e la durata del trattamento a freddo applicato in tale approccio sistemico, e v) nel caso in cui il trattamento a freddo sia stato applicato durante il trasporto, oltre al certificato fitosanitario sono stati conservati e sono stati messi a disposizione su richiesta i dati relativi all'applicazione del trattamento.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
▼M28				
62.2	Frutti di *Citrus* L.	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Americhe, esclusi il Canada e gli Stati Uniti, comprese le Isole dei Caraibi	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Gymnandrosoma aurantianum* Lima conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Gymnandrosoma aurantianum* Lima conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure c) i frutti: i) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Gymnandrosoma aurantianum* Lima conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; e

▼M28

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				ii) sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutti, risultati esenti da *Gymnandrosoma aurantianum* Lima; oppure d) i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire l'assenza di *Gymnandrosoma aurantianum* Lima conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 14(*) e l'uso di un approccio sistemico è indicato nel certificato fitosanitario, a condizione che tale approccio sistemico sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine.

▼B

63.	Frutti di *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L. e *Vaccinium* L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Canada, Messico e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Grapholita packardi* Zeller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di *Grapholita packardi* Zeller, compresa un'ispezione su un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure c) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di *Grapholita packardi* Zeller e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
64.	Frutti di *Malus* Mill. e *Pyrus* L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Botryosphaeria kuwatsukai* (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Botryosphaeria kuwatsukai* (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di *Botryosphaeria kuwatsukai* (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka, compresa un'ispezione visiva di un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di *Botryosphaeria kuwatsukai* (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka e l'uso di un approccio

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
65.	Frutti di *Malus* Mill. e *Pyrus* L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Anthonomus quadrigibbus* Say conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Anthonomus quadrigibbus* Say conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di *Anthonomus quadrigibbus* Say, compresa un'ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di *Anthonomus quadrigibbus* Say e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
66.	Frutti di *Malus* Mill.	0808 10 10 0808 10 80	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Grapholita prunivora* (Walsh), *Grapholita inopinata* (Heinrich) e *Rhagoletis pomonella* (Walsh) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Grapholita prunivora* (Walsh), *Grapholita inopinata* (Heinrich) e *Rhagoletis pomonella* (Walsh) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo per rilevare la presenza dell'organismo nocivo o degli organismi nocivi, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di *Grapholita prunivora* (Walsh), *Grapholita inopinata* (Heinrich) e *Rhagoletis pomonella* (Walsh), compresa un'ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo o da tali organismi nocivi, e

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di *Grapholita prunivora* (Walsh), *Grapholita inopinata* (Heinrich) e *Rhagoletis pomonella* (Walsh) e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

▼M9

67.	Frutti di *Solanaceae*	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 ex 0810 90 75	Australia, Americhe e Nuova Zelanda	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) un paese riconosciuto indenne da *Bactericera cockerelli* (Sulc.), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Bactericera cockerelli* (Sulc.), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure c) un luogo di produzione in cui sono state effettuate, anche nelle immediate vicinanze, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di *Bactericera cockerelli* (Sulc.) nei tre mesi precedenti l'esportazione e soggetto a efficaci trattamenti per garantire che sia indenne da tale organismo nocivo, inoltre campioni rappresentativi di frutti sono stati ispezionati prima dell'esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) un sito di produzione a prova di insetto che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Bactericera cockerelli* (Sulc.) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l'esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.

▼B

68.	Frutti di *Capsicum annuum* L., *Solanum aethiopicum* L., *Solanum lycopersicum* L. e *Solanum melongena* L.	0702 00 00 0709 30 00 ex 0709 60 10 ex 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99 ex 0709 99 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) un paese riconosciuto indenne da *Neoleucinodes elegantalis* (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Neoleucinodes elegantalis* (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Neoleucinodes elegantalis* (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e sono state effettuate ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di tale organismo nocivo nel luogo di produzione, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame su campioni rappresentativi di frutti, risultati esenti da *Neoleucinodes elegantalis* (Guenée), e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) un sito di produzione a prova di insetto che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Neoleucinodes elegantalis* (Guenée) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l'esportazione, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
▼M9				
68.1	Frutti di *Capsicum* L. e *Solanum lycopersicum* L.	0702 00 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90	Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Prodiplosis longifila* Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Prodiplosis longifila* Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e ispezioni e indagini ufficiali sono state effettuate nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, incluso un esame dei campioni rappresentativi dei frutti risultati esenti da *Prodiplosis longifila* Gagné, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure c) sono originari di un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Prodiplosis longifila* Gagné, che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Prodiplosis longifila* Gagné sulla base di ispezioni ufficiali effettuate nei due mesi precedenti l'esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				d) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di *Prodiplosis longifila* Gagné e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.

▼B

69.	Frutti di *Solanum lycopersicum* L. e *Solanum melongena* L.	0702 00 00 0709 30 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) un paese riconosciuto indenne da *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure c) un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) in base a ispezioni e indagini ufficiali eseguite nei tre mesi precedenti l'esportazione, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
70.	Frutti di *Solanum melongena* L.	0709 30 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese indenne da *Thrips palmi* Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Thrips palmi* Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure c) immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati esenti da *Thrips palmi* Karny.

▼M10

71.	Frutti di *Momordica* L., eccetto i frutti di *Momordica charantia* L. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia	ex 0709 99 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) un paese riconosciuto indenne da *Thrips palmi* Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status di indennità sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, o b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Thrips palmi* Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status di indennità sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
▼M10				
71.1	Frutti di *Momordica charantia* L.	ex 0709 99 90	Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Thrips palmi* Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status di indennità sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, o b) sono originari di un sito di produzione soggetto a protezione fisica nei confronti del *Thrips palmi* Karny e, immediatamente prima dell'esportazione, sono risultati indenni da tale organismo nocivo e/o esenti dai relativi sintomi in seguito a un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito conformemente alla norma internazionale ISPM 31 ([3]), e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infestazione da *Thrips Palmi* Karny una volta lasciato il sito di produzione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, o c) sono stati prodotti seguendo un approccio sistemico efficace per garantire l'indennità da *Thrips palmi* Karny che includa almeno il rispetto di tutte le prescrizioni seguenti: i) il sito di produzione: — è stato dotato di trappole adesive per l'individuazione del *Thrips palmi* Karny durante l'intero ciclo di produzione,

▼**M10**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				— è stato sottoposto ad almeno tre ispezioni settimanali ed è risultato esente da sintomi e/o indenne dall'organismo nocivo rilevante durante l'intero ciclo di produzione; in caso di sospetta presenza di *Thrips palmi* Karny, sono stati applicati trattamenti appropriati per garantire l'assenza di tale organismo nocivo, — è stato sottoposto a un efficace diserbo per eliminare gli ospiti alternativi del *Thrips palmi* Karny, e ii) i frutti sono stati oggetto di efficaci misure di controllo culturale nei confronti del *Thrips palmi* Karny e tali misure sono state comunicate alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, e iii) i frutti raccolti sono stati: — manipolati e trasportati nei centri di confezionamento in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il sito di produzione, — spazzolati e lavati con acqua contenente un disinfettante per garantire l'assenza di larve o di esemplari adulti di *Thrips palmi* Karny, — manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il centro di confezionamento,

▼M10

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				— immediatamente prima dell'esportazione, sono risultati esenti da sintomi ascrivibili al *Thrips palmi* Karny in seguito a un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito conformemente alla norma internazionale ISPM 31, iv) nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.

▼B

72.	Frutti di *Capsicum* L.	ex 0709 60 10 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99	Belize, Costa Rica, El Salvador, Giamaica, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Polinesia francese, Portorico, Repubblica dominicana e Stati Uniti, paesi in cui *Anthonomus eugenii* Cano è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) una zona indenne da *Anthonomus eugenii* Cano, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale competente per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Anthonomus eugenii* Cano conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da *Anthonomus eugenii* Cano in seguito ad ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei due mesi precedenti l'esportazione, nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
▼M9				
72.1	Frutti di *Capsicum* L. e *Solanum* L.	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99	►M28 Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen ◄	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Bactrocera latifrons* (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Bactrocera latifrons* (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) nessun indizio della presenza di *Bactrocera latifrons* (Hendel) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di *Bactrocera latifrons* (Hendel), e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure d) i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di *Bactrocera latifrons* (Hendel) e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
72.2	Frutti di *Annona* L. e *Carica papaya* L.	ex 0810 90 75 0807 20 00	►M28 Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Bactrocera dorsalis* (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Bactrocera dorsalis* (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

▼**M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
			Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen ◄	c) nessun indizio della presenza di *Bactrocera dorsalis* (Hendel) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di *Bactrocera dorsalis* (Hendel), e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di *Bactrocera dorsalis* (Hendel) e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
72.3	Frutti di *Psidium uajava* L.	ex 0804 50 00	►M28 Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen ◄	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da *Bactrocera dorsalis* (Hendel) e *Bactrocera zonata* (Saunders), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Bactrocera dorsalis* (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) nessun indizio della presenza di *Bactrocera dorsalis* (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di *Bactrocera dorsalis* (Hendel) e *Bactrocera zonata* (Saunders), e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				d) i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di *Bactrocera dorsalis* (Hendel) e *Bactrocera zonata* (Saunders) e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
73.	Sementi di *Zea mays* L.	0712 90 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di un paese riconosciuto indenne da *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) le sementi sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Pantoea stewartii subsp. *stewartii* (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dello 0,5 % con un grado di affidabilità del 99 %. Tuttavia in caso di lotti di dimensioni inferiori a 8 000 sementi, un campione rappresentativo di 10% del lotto è stato

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

▼B

74.	Sementi dei generi *Triticum* L., *Secale* L. e *xTriticosecale* Wittm. Ex A.Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00	Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti e Sudafrica, in cui *Tilletia indica* Mitra è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona in cui *Tilletia indica* Mitra è notoriamente assente. Il nome della zona è indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine».

▼M22

74.1	Piante da impianto di *Glycine max* L. Merr., *Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus lunatus* L., *Phaseolus vulgaris* L., *Vigna angularis* (Willd.) Ohwi & H.Ohashi, *Vigna mungo* (L.) Hepper, *Vigna radiata* (L.) R.Wilczek, *Vigna unguiculata* (L.) Walp. e *Vicia faba* L.	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0713 31 00 ex 0713 32 00 0713 33 10 ex 0713 35 00 ex 0713 39 00 ex 0713 50 00 ex 0713 90 00 1201 10 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante da impianto sono originarie di un paese riconosciuto indenne da *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (Hedges) Collins e Jones conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) le piante da impianto sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (Hedges) Collins e Jones conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 ([8]); la zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) le piante da impianto provengono da un sito di produzione che soddisfa le condizioni seguenti:

▼**M22**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				i) è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; ii) l'ispezione ufficiale del sito di produzione e delle sue immediate vicinanze è stata effettuata prima della raccolta e non è stata individuata la presenza di *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (Hedges) Collins e Jones; iii) prima dell'esportazione, un campione rappresentativo delle piante da impianto è stato sottoposto a prove utilizzando metodi appropriati con identificazione molecolare ed è risultato esente da *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (Hedges) Collins e Jones, oppure d) per le piante da impianto sotto forma di sementi, prima della loro esportazione, un campione di ciascun lotto è stato sottoposto a prove utilizzando metodi appropriati con identificazione molecolare ed è risultato esente da *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (Hedges) Collins e Jones. Nel caso della lettera d), le dimensioni del campione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infezione dello 0,5 % con un grado di affidabilità del 99 %. Tuttavia, in caso di lotti di dimensioni inferiori a 8 000 sementi, un campione rappresentativo pari al 10 % del lotto è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da *Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens* (Hedges) Collins e Jones.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
75.	Semi dei generi *Triticum* L., *Secale* L. e *xTriticosecale* Wittm. Ex A.Camus	1001 19 00 1001 99 00 1002 90 00 ex 1008 60 00	Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti e Sudafrica, in cui *Tilletia indica* Mitra è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che: a) i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da *Tilletia indica* Mitra. Il nome della zona o delle zone è indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine», oppure b) nessun sintomo di *Tilletia indica* Mitra è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e sono stati prelevati campioni rappresentativi dei semi sia al momento della raccolta che prima della spedizione, sono stati sottoposti a prove e sono risultati esenti da *Tilletia indica* Mitra; le suddette informazioni sono menzionate nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Nome del prodotto» con la dicitura «sottoposti a prove e risultati esenti da *Tilletia indica* Mitra».

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
76.	Legname di ►M9 conifere (*Pinopsida*) ◄, escluso quello di *Thuja* L. e *Taxus* L., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, — legname di *Libocedrus decurrens* Torr., laddove sia provato che il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◄ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle *et al*. è notoriamente presente.	Dichiarazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: a) un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e dichiarazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore *Monochamus*, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo prevista o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisce l'infestazione da parte di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore oppure b) un'appropriata fumigazione conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m^3) e il tempo di esposizione, oppure

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) un'appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, indicata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%), oppure d) un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, e ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto unitamente al marchio «HT», apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
77.	Legname di ►M9 conifere (*Pinopsida*) ◄ in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere	4401 21 00 ►M15 ex 4401 41 00 ◄ ►M15 ex 4401 49 00 ◄	Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle *et al.* è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: a) un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				dichiarazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore *Monochamus*, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo prevista o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisce l'infestazione da parte del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore, oppure b) un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, indicata nei certificati fitosanitari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m^3) e il tempo di esposizione (h), oppure c) un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, e ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto unitamente al marchio «HT», apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
78.	Legname di *Thuja* L. e *Taxus* L., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◄ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle *et al*. è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato, oppure b) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, oppure c) è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure d) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, indicata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m^3) e il tempo di esposizione (h), oppure e) è stato sottoposto ad un'appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, impregnazione indicata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%).

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
79.	Legname di ►M9 conifere (*Pinopsida*) ◄, eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, effettivamente utilizzati o non utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 ►M28 4407 13 00 e 4407 14 00 ◄ 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◄ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kazakhstan, Russia e Turchia	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di zone notoriamente indenni da: i) *Monochamus* spp. (popolazioni non europee) ii) *Pissodes cibriani* O'Brien, *Pissodes fasciatus* Leconte, *Pissodes nemorensis* Germar, *Pissodes nitidus* Roelofs, *Pissodes punctatus* Langor & Zhang, *Pissodes strobi* (Peck), *Pissodes terminalis* Hopping, *Pissodes yunnanensis* Langor & Zhang e *Pissodes zitacuarense* Sleeper iii) ►M9 *Scolytinae* spp. (specie non europee) ◄ e indicate nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine», oppure b) è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere *Monochamus* spp. (popolazioni non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure c) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, oppure d) è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031,

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure e) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m^3) e il tempo di esposizione (h), oppure f) è stato sottoposto a un'appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, impregnazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%).
80.	Legname di ►**M9** conifere (*Pinopsida*) ◄, eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, effettivamente utilizzati o non utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 ►**M28** 4407 13 00 e 4407 14 00 ◄ 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ►**M9** ex 4409 10 18 ◄ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	►**M4** Paesi terzi, esclusi: — Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Kazahstan, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito [2], Russia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina, — Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle *et al.* è notoriamente presente. ◄	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere *Monochamus* spp. (popolazioni non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure b) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, oppure c) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m^3) e il tempo di esposizione (h),

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale			oppure d) è stato sottoposto a un'appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, impregnazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%), oppure e) è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
81.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da ►**M9** conifere (*Pinopsida*) ◄	4401 21 00 ►**M15** ex 4401 41 00 ◄ ►**M15** ex 4401 49 00 ◄	►**M4** Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito [2], San Marino, Serbia, Svizzera e Ucraina, ed esclusi Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle *et al.* è notoriamente presente ◄	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di zone notoriamente indenni da *Monochamus* spp. (popolazioni non europee), *Pissodes cibriani* O'Brien, *Pissodes fasciatus* Leconte, *Pissodes nemorensis* Germar, *Pissodes nitidus* Roelofs, *Pissodes punctatus* Langor & Zhang, *Pissodes strobi* (Peck), *Pissodes terminalis* Hopping, *Pissodes yunnanensis* Langor & Zhang e *Pissodes zitacuarense* Sleeper, ►**M9** *Scolytinae* spp. (specie non europee) ◄; la zona è indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine», oppure b) è stato prodotto da legname rotondo scortecciato, oppure c) è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura,

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure d) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h), oppure e) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
82.	Corteccia di ►**M9** conifere (*Pinopsida*) ◄ separata dal tronco	ex 1404 90 00 ►**M15** ex 1209 91 80 ◄	►**M4** Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito [2], Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina ◄	Dichiarazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: a) è stata sottoposta a un'appropriata fumigazione, utilizzando un fumigante approvato secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima della corteccia, la concentrazione (g/m^3) e il tempo di esposizione (h), oppure b) è stata sottoposta a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia, indicato nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) dopo il trattamento la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore *Monochamus*, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo prevista o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Bührer) Nickle *et al.* o del suo vettore.
83.	Legname di *Juglans* L. e *Pterocarya* Kunth, eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruitia partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona indenne da *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore *Pityophthorus juglandis* Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure c) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda naturale.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
84.	Corteccia separata dal tronco e legname di *Juglans* L. e *Pterocarya* Kunth, in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante	ex 1404 90 00 ►**M28** ex 4401 22 90 ◄ ►**M15** ex 4401 41 00 ◄ ►**M15** ex 4401 49 00 ◄	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname o la corteccia separata dal tronco: a) è originario di una zona indenne da *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore *Pityophthorus juglandis* Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono stati sottoposti a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia o del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
85.	►**M18** Legname di *Acer saccharum* Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, eccetto in forma di: — legname destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ►**M28** ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ed ex 4408 90 95 ◄ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione (******) ◄			
86.	►M18 Legname di *Acer saccharum* Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura (*******) ◄	ex 4403 12 00 ►M28 ex 4403 99 00 ◄ 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ►M28 — ◄	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Davidsoniella virescens* (R.W. Davidson) Z.W. De Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.
▼M15				
87.	Legname di *Chionanthus virginicus* L. e *Fraxinus* L., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	►M28 Bielorussia, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Taiwan e Ucraina ◄	Dichiarazione ufficiale che: a) il legname è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*), e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, oppure

▼M15

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e altri oggetti di legno non trattato.			b) la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono stati rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure c) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.
87.1	Legname di *Fraxinus* L., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che: a) il legname è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*), e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, oppure

▼**M15**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e altri oggetti di legno non trattato.			b) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore, oppure c) i) il legname è stato sottoposto a tutte le fasi seguenti: — scortecciatura, vale a dire che il legno viene completamente scortecciato oppure che contiene solo pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti. Ciascun pezzo ha una larghezza inferiore a 3 cm oppure, se la larghezza è superiore a 3 cm, ha una superficie inferiore a 50 cm^2, — segatura, — trattamento termico, vale a dire che il legno è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti in una camera termica approvata dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo o da un'agenzia da essa approvata, e — essiccazione, vale a dire che il legno viene essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, e il contenuto di umidità finale del legno non supera il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca, e ii) il legno è stato prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa le seguenti prescrizioni:

▼**M15**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				— è ufficialmente approvato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo o da un'agenzia da essa approvata, in conformità al suo programma di certificazione per l'*Agrilus planipennis* Fairmaire, — è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, — è sottoposto a un audit dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, o di un'agenzia da essa approvata, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente punto dell'allegato. Qualora tale audit sia stato eseguito da un'agenzia diversa dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, quest'ultima ha effettuato audit almeno semestrali di tali attività. Tali audit comprendevano la verifica delle procedure e della documentazione dell'agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati, — dispone di attrezzature per il trattamento del legno che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature,

▼**M15**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				— tiene un registro delle proprie procedure a fini di verifica da parte dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese o di un'agenzia da essa approvata, contenente dati sulla durata del trattamento, sulle temperature durante il trattamento e, per ogni specifico fascio destinato all'esportazione, sulla verifica della conformità e sul contenuto di umidità finale, e iii) ciascun fascio del legno reca in modo visibile sia un numero sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated – Kiln Dried». Tale etichetta è stata rilasciata da un responsabile designato dell'impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica della conformità alle prescrizioni relative alla lavorazione di cui al punto i) e alle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto ii), e iv) il legno destinato all'Unione è stato ispezionato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese, o da un'agenzia ufficialmente approvata da tale autorità, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti i) e iii). Il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato e il nome dell'impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) nel paese di origine sono indicati sul certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

▼**M15**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
87.2	Legname di *Chionanthus virginicus* L., eccetto il legname in forma di — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e altri oggetti di legno non trattato.	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che: a) il legname è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*), e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza di tale organismo nocivo. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, oppure b) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

▼**M15**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
88.	Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da *Chionanthus virginicus* L. e *Fraxinus* L.	ex 4401 22 90 ex 4401 49 00	►**M28** Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina ◄	Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*), e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine.
89.	Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di *Chionanthus virginicus* L. e *Fraxinus* L.	ex 1404 90 00 ex 4401 49 00	►**M28** Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina ◄	Dichiarazione ufficiale che la corteccia è originaria di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*), e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato. La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
90.	Legname di *Quercus* L., eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, — fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda, oppure b) è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure c) è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure d) se segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
91.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da *Quercus* L.	►**M9** ex 4401 22 90 ◄ ►**M15** ex 4401 41 00 ◄ ►**M15** ex 4401 49 00 ◄	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, oppure b) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m^3) e il tempo di esposizione (h), oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
92.	Legname di *Betula* L., eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, trannepaglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada e Stati Uniti, paesi in cui *Agrilus anxius* Gory è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che: a) la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure b) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato			
93.	Piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami di legno ottenuti completamente o in parte da *Betula* L.	►**M9** ex 4401 22 90 ◄ ►**M15** ex 4401 41 00 ◄ ►**M15** ex 4401 49 00 ◄	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di un paese notoriamente indenne da *Agrilus anxius* Gory.
94.	Corteccia e oggetti di corteccia di *Betula* L.	ex 1404 90 00 ►**M15** ex 4401 49 00 ◄	Canada e Stati Uniti, paesi in cui *Agrilus anxius* Gory è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che la corteccia è priva di legno.
95.	Legname di *Platanus* L., eccetto — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Albania, Armenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e il legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da *Platanus* L.			
96.	Legname di *Populus* L., eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 97 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Americhe	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato, oppure b) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
97.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da: a) *Acer saccharum* Marsh., b) *Populus* L.	▶M9 ex 4401 22 90 ◀ ▶M15 ex 4401 41 00 ◀ ▶M15 ex 4401 49 00 ◀	a) Canada e Stati Uniti b) Americhe	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è stato prodotto da legname rotondo scortecciato, oppure b) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura,

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure c) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m^3) e il tempo di esposizione (h), oppure d) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
98.	Legname di *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti completamente o in parte da tali piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruitia partire da legname dello stesso tipoe qualità	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona indenne da *Saperda candida* Fabricius, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure c) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, trattamento da indicare nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	di quello delle spedizioni e che rispettan o le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale			
99.	Legname in forma di piccole placche, ottenuto completamente o in parte da *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.	▶**M9** ex 4401 22 90 ◀ ▶**M15** ex 4401 41 00 ◀ ▶**M15** ex 4401 49 00 ◀	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Saperda candida* Fabricius conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
100.	Legname di *Prunus* L., eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona indenne da *Aromia bungii* (Falderman), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure c) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, trattamento da indicare nel certificato fitosanitario di cui al regolamento (UE) 2016/2031.

▼M26

101.	Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da *Prunus* spp.	**ex 4401 22 90** **ex 4401 49 90** **ex 4401 49 10**	Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Aromia bungii* (Faldermann) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4(*). La zona indenne da organismi nocivi è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», oppure

▼M26

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

▼M9

102.	►M18 Legname di *Acacia* Mill., *Acer buergerianum* Miq., *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer negundo* L., *Acer palmatum* Thunb., *Acer paxii* Franch., *Acer pseudoplatanus* L., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Albizia falcate* Backer ex Merr., *Albizia julibrissin* Durazz., *Alectryon excelsus* Gärtn., *Alnus rhombifolia* Nutt., *Archontophoenix cunninghamiana* H. Wendl. & Drude, *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Azadirachta indica* A. Juss., *Baccharis salicina* Torr. & A.Gray, *Bauhinia variegata* L., *Brachychiton discolor* F.Muell., *Brachychiton populneus* R.Br., *Camellia semiserrata* C.W.Chi, *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Canarium commune* L., *Castanospermum australe* A.Cunningham & C.Fraser, *Cercidium floridum* Benth. ex A.Gray, *Cercidium sonorae* Rose & I.M.Johnst., *Cocculus laurifolius* DC., *Combretum kraussii* Hochst., *Cupaniopsis anacardioides* (A.Rich.) Radlk., *Dombeya cacuminum* Hochr., *Erythrina corallodendron* L., *Erythrina coralloides*	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 93 00 4403 97 00 4403 98 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da *Euwallacea fornicatus sensu lato*, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Euwallacea fornicatus sensu lato*, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni al fine di garantire l'assenza di *Euwallacea fornicatus sensu lato* nell'intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario, oppure

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	Moc. & Sessé ex DC., *Erythrina falcata* Benth., *Erythrina fusca* Lour., *Eucalyptus ficifolia* F.Müll., *Fagus crenata* Blume, *Ficus* L., *Gleditsia triacanthos* L., *Hevea brasiliensis* (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., *Howea forsteriana* (F.Müller) Becc., *Ilex cornuta* Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., *Jacaranda mimosifolia* D.Don, *Koelreuteria bipinnata* Franch., *Liquidambar styraciflua* L., *Magnolia grandiflora* L., *Magnolia virginiana* L., *Mimosa bracaatinga* Hoehne, *Morus alba* L., *Parkinsonia aculeata* L., *Persea americana* Mill., *Pithecellobium lobatum* Benth., *Platanus* x *hispanica* Mill. ex Münchh., *Platanus mexicana* Torr., *Platanus occidentalis* L., *Platanus orientalis* L., *Platanus racemosa* Nutt., *Podalyria calyptrata* Willd., *Populus fremontii* S.Watson, *Populus nigra* L., *Populus trichocarpa* Torr. & A.Gray ex Hook., *Prosopis articulata* S.Watson, *Protium serratum* Engl., *Psoralea pinnata* L., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Quercus agrifolia* Née, *Quercus calliprinos* Webb., *Quercus chrysolepis* Liebm, *Quercus engelmannii* Greene, *Quercus ithaburensis* Dence. *Quercus lobata* Née, *Quercus palustris* Marshall, *Quercus robur* L., *Quercus suber* L., *Ricinus communis* L., *Salix alba* L., *Salix babylonica* L., *Salix gooddingii* C.R.Ball, *Salix laevigata* Bebb, *Salix mucronata* Thnb., *Shorea robusta* C.F.Gaertn., *Spathodea campanulata* P.Beauv., *Spondias dulcis* Parkinson, *Tamarix ramosissima* Kar. ex Boiss., *Virgilia oroboides* subsp. *ferrugine* B.-E.van Wyk, *Wisteria floribunda* (Willd.) DC. e *Xylosma avilae* Sleumer,			d) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	eccetto legname in forma di: — piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale (********) ◄			
103.	Legname di *Artocarpus chaplasha* Roxb., *Artocarpus heterophyllus*, Lam., *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Alnus formosana* Makino, *Bombax malabaricum* DC., *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., *Broussonetia kazinoki* Siebold, *Cajanus cajan* (L.) Huth, *Camellia oleifera* C.Abel, *Castanea* Mill., *Celtis sinensis* Pers., *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, *Citrus* L., *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.)	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99	►M28 Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da *Apriona germari* (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	Hook., *Dalbergia* L.f., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Ficus hispida* L.f., *Ficus infectoria* Willd., *Ficus retusa* L., *Juglans regia* L., *Maclura tricuspidata* Carrière, *Malus* Mill., *Melia azedarach* L., *Morus* L., *Populus* L., *Prunus pseudocerasus,* *Pyrus* spp., *Robinia pseudoacacia* L., *Salix* L., *Sapium sebiferum* (L.) Roxb., *Schima superba* Gardner & Champ., *Sophora japonica* L., *Trema amboinense* (Willd.) Blume, *Trema orientale* (L.) Blume, *Ulmus* L., *Vernicia fordii* (Hemsl.) Airy Shaw, e *Xylosma* G.Forst., eccetto legname in forma di: — piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen ◄	b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Apriona germari* (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario, oppure d) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, oppure e) è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

▼**M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
104.	Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte da *Artocarpus chaplasha* Roxb., *Artocarpus heterophyllus* Lam., *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Alnus formosana* Makino, *Bombax malabaricum* DC., *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., *Broussonetia kazinoki* Siebold, *Cajanus cajan* (L.) Huth, *Camellia oleifera* C.Abel, *Castanea* Mill., *Celtis sinensis* Pers., *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, *Citrus spp.*, *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook., *Dalbergia* L.f., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Ficus hispida* L.f., *Ficus infectoria* Willd., *Ficus retusa* L., *Juglans regia* L., *Maclura tricuspidata* Carrière, *Malus* Mill., *Melia azedarach* L., *Morus* L., *Populus* L., *Prunus pseudocerasus, Pyrus* spp., *Robinia pseudoacacia* L., *Salix* L., *Sapium sebiferum* (L.) Roxb., *Schima superba* Gardner & Champ., *Sophora japonica* L., *Trema amboinense* (Willd.) Blume, *Trema orientale* (L.) Blume, *Ulmus* L., *Vernicia fordii* (Hemsl.) Airy Shaw, e *Xylosma* G.Forst.	ex 4401 22 90 ►**M15** ex 4401 49 00 ◄	►**M28** Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen ◄	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da *Apriona germari* (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Apriona germari* (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure d) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
105.	Legname di *Caesalpinia japonica* Siebold & Zucc., *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Celtis sinensis* Pers., *Cercis chinensis* Bunge, *Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne, *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, *Citrus* spp., *Cornus kousa* Bürger ex Hanse, *Crataegus cordata* Aiton, *Debregeasia edulis* (Siebold & Zucc.) Wedd., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Enkianthus perulatus* (Miq.) C.K.Schneid., *Fagus crenata* Blume, *Ficus carica* L., *Firmiana simplex* (L.) W.Wight, *Gleditsia japonica* Miq., *Hovenia dulcis* Thunb., *Lagerstroemia indica* L., *Malus pumila* Mill., *Morus* L., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platycarya strobilacea* Siebold & Zucc., *Populus* L., *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Punica granatum* L., *Pyrus pyrifolia* (Burm.f.) Nakai, *Robinia pseudoacacia* L., *Salix* L., *Spiraea thunbergii* Siebold ex Blume, *Ulmus parvifolia* Jacq., *Villebrunea pedunculata* Shirai, e *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino, eccetto legname in forma di: — piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 4403 93 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	►**M28** Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen ◄	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da *Apriona rugicollis* Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Apriona rugicollis* Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario, oppure d) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, oppure e) è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale			
106.	Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte da *Caesalpinia japonica* Siebold & Zucc., *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Celtis sinensis* Pers., *Cercis chinensis* Bunge, *Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne, *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, *Citrus* spp., *Cornus kousa* Bürger ex Hanse, *Crataegus cordata* Aiton, *Debregeasia edulis* (Siebold & Zucc.) Wedd., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Enkianthus perulatus* (Miq.) C.K.Schneid., *Fagus crenata* Blume, *Ficus carica* L., *Firmiana simplex* (L.) W.Wight, *Gleditsia japonica* Miq., *Hovenia dulcis* Thunb., *Lagerstroemia indica* L., *Malus pumila* Mill., *Morus* L., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platycarya strobilacea* Siebold & Zucc., *Populus* L., *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Punica granatum* L., *Pyrus pyrifolia* (Burm.f.) Nakai, *Robinia pseudoacacia* L., *Salix* L., *Spiraea thunbergii* Siebold ex	ex 4401 22 90 ►M15 ex 4401 49 00 ◄	►M28 Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen ◄	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da *Apriona rugicollis* Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Apriona rugicollis* Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure d) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del le-

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	Blume, *Ulmus parvifolia* Jacq., *Villebrunea pedunculata* Shirai, e *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino			gname, da indicare sul certificato fitosanitario.
107.	Legname di *Debregeasia hypoleuca* (Hochst. ex Steud.) Wedd., *Ficus* L., *Maclura pomifera* (Raf.) C.K.Schneid., *Malus domestica* (Suckow) Borkh., *Morus* L., *Populus* L., *Prunus* spp., *Pyrus* spp. e *Salix* L., eccetto legname in forma di: — piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	►M28 Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen ◄	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da *Apriona cinerea* Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Apriona cinerea* Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario, oppure d) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, oppure e) è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

▼**M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
108.	Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte da *Debregeasia hypoleuca* (Hochst. ex Steud.) Wedd., *Ficus* L., *Maclura pomifera* (Raf.) C.K.Schneid., *Malus domestica* (Suckow) Borkh., *Morus* L., *Populus* L., *Prunus* spp., *Pyrus* spp. e *Salix* L.	ex 4401 22 90 ►**M15** ex 4401 49 00 ◄	►**M28** Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)), Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen ◄	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da *Apriona cinerea* Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Apriona cinerea* Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure d) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.
109.	Legname di *Acer* L., *Betula* L., *Elaeagnus* L., *Fraxinus* L., *Gleditsia* L., *Juglans* L., *Malus* Mill., *Morus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Quercus* L., *Robinia* L., *Salix* L., o *Ulmus* L., eccetto legname in forma di — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse o altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91	Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Trirachys sartus* Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario, oppure

▼**M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,	4407 94 99 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		c) è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore, oppure d) è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
110.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da *Acer* L., *Betula* L., *Elaeagnus* L., *Fraxinus* L., *Gleditsia* L., *Juglans* L., *Malus* Mill., *Morus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Quercus* L., *Robinia* L., *Salix* L., o *Ulmus* L.	ex 4401 22 90 ►**M15** ex 4401 49 00 ◄	Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan o Uzbekistan	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Trirachys sartus* Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

▼**M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
111.	►**M18** Legname di *Acer macrophyllum* Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. e Arn.) Rehd., *Quercus* L. e *Taxus brevifolia* Nutt., eccetto legname in forma di: — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale (*********) ◄	ex 4401 11 00 ex 4401 12 00 ex 4401 21 00 ex 4401 22 90 ►**M15** ex 4401 49 00 ◄ ex 4403 11 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ►**M28** ex 4409 10 18 ◄ ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, Regno Unito ([2]), Stati Uniti, Vietnam	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Phytophthora ramorum* (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) ►**C2** è stato scortecciato e: ◄ i) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure ii) il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure iii) il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure c) nel caso del legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
112.	Legname di *Castanea* Mill., *Castanopsis* (D. Don) Spach e *Quercus* L., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti completamente o in parte da tali piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,	ex 4401 12 00 ►M15 ex 4401 49 00 ◄ ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Massicus raddei* (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario, oppure c) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, oppure d) è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
113.	Legname in forma di piccole placche, ottenute completamente o in parte da *Castanea* Mill., *Castaniopsis* (D. Don) Spach e *Quercus* L.	ex 4401 22 90	Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Massicus raddei* (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo delle piccole placche, da indicare sul certificato fitosanitario.

▼M25

114.	Legname di *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, trucioli, segatura, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante; — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	**ex 4401 12 00** **ex 4403 12 00** **4403 95 10** **4403 95 90** **4403 96 00** **4403 97 00** **ex 4403 99 00** **ex 4404 20 00** **ex 4406 12 00** **ex 4406 92 00** **4407 93 10** **4407 93 91** **4407 93 99** **4407 95 10** **4407 95 91** **4407 95 99** **4407 96 10** **4407 96 91** **4407 96 99** **4407 97 10** **4407 97 91** **4407 97 99** **ex 4407 99 27** **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** **ex 4416 00 00** **ex 9406 10 00**	Cina, Giappone, Libano, Corea del Nord, Corea del Sud, Svizzera, Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4(*). La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure b) è scortecciato ed è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare nel certificato fitosanitario e con il marchio «HT» apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e sul certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

▼M25

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
115.	Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp.	**ex 4401 22 90** **ex 4401 49 90** **ex 4401 49 10**	Cina, Giappone, Libano, Corea del Nord, Corea del Sud, Svizzera, Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4(*). La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure b) è scortecciato ed è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare nel certificato fitosanitario; oppure c) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.

▼M28

116.	Legname di *Castanea* Mill. e *Quercus* L., escluso il legname in forma di: — legname di spessore inferiore o uguale a 6 mm, — fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, Stati Uniti e Turchia	Dichiarazione ufficiale che: a) il legname è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Agrilus bilineatus* (Weber) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine» a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure

▼**M28**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione del legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale			b) la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure c) il legname è scortecciato ed è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario; oppure d) il legname è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
117.	Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da *Castanea* Mill. e *Quercus* L.	ex 4401 22 90 ex 4401 49 10 ex 4401 49 90	Canada, Stati Uniti e Turchia	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Agrilus bilineatus* (Weber) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; e

▼M28

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) è stato immagazzinato e trasportato in modo tale da impedire l'infestazione da esemplari adulti di *Agrilus bilineatus* (Weber).
118.	Corteccia di *Quercus* L. separata dal tronco	ex 1404 90 00ex 440-1 49 10	Turchia	Dichiarazione ufficiale che la corteccia è originaria di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Agrilus bilineatus* (Weber) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine.

▼B

([1]) Si applica il codice NC di una pianta associata

([2]) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

([3]) ISPM 31. Metodologie per il campionamento delle partite (fao.org).

([4]) Si applica anche il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1289 della Commissione, del 2 luglio 2025, che stabilisce misure temporanee per quanto concerne i tuberi di *Solanum tuberosum* L., eccetto quelli destinati all'impianto, originari dell'Egitto, per prevenire l'introduzione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.* nel territorio dell'Unione, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e abroga la decisione di esecuzione 2011/787/UE (GU L, 2025/1289, 3.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1289/oj) nei confronti dei tuberi di *Solanum tuberosum* L., eccetto quelli destinati all'impianto, originari dell'Egitto, per prevenire l'introduzione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al*. emend. Safni *et al.* nel territorio dell'Unione.

([5]) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2294 della Commissione, del 10 novembre 2025, che adotta una deroga temporanea alle prescrizioni per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di frutti di Mangifera L. originari del Mali e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 (GU L, 2025/2294, 11.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2294/oj), si applica all'introduzione nell'Unione di frutti di *Mangifera* L. originari del Mali.

([6]) ISPM 4, «Requirements for the establishment of pest free areas», IPPC, FAO, 1995.

([7]) ISPM 10, «Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites», IPPC, FAO, 1999.

([8]) ISPM 4, «Requirements for the establishment of pest free areas».

([9]) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor [cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)], in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

([*]) ISPM 4, «Requirements for the establishment of pest free areas».

([**]) ISPM 10, «Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites».

([***]) ISPM 31, «Methodologies for sampling of consignments».

([****]) ISPM 42, «Requirements for the use of temperature treatments as phytosanitary measures».

([*****]) ISPM 14, «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management».

▼B

(******) ad eccezione del legname in forma di fogli di impiallacciatura di spessore pari o inferiore a 6 mm originario del Canada, che può essere introdotto nell'Unione fatte salve le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/659 della Commissione, del 3 aprile 2025, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di fogli di impiallacciatura provenienti da diverse specie di *Acer* L. originarie del Canada e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 (GU L, 2025/659, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/659/oj).

(*******) ad eccezione del legname in forma di fogli di impiallacciatura di spessore pari o inferiore a 6 mm originario del Canada, che può essere introdotto nell'Unione fatte salve le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/659 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di fogli di impiallacciatura provenienti da diverse specie di *Acer* L. originarie del Canada e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(********) ad eccezione del legname di *Acer macrophyllum* Pursh, Acer *buergerianum* Miq., *Acer negundo* L., *Acer palmatum* Thunb., *Acer paxii* Franch. o *Acer pseudoplatanus* L. in forma di fogli di impiallacciatura di spessore pari o inferiore a 6 mm originario del Canada, che può essere introdotto nell'Unione fatte salve le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/659 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di fogli di impiallacciatura provenienti da diverse specie di *Acer* L. originarie del Canada e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(*********) ad eccezione del legname di *Acer macrophyllum* Pursh in forma di fogli di impiallacciatura di spessore pari o inferiore a 6 mm originario del Canada, che può essere introdotto nell'Unione fatte salve le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/659 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di fogli di impiallacciatura provenienti da diverse specie di *Acer* L. originarie del Canada e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

▼B

ALLEGATO VIII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari del territorio dell'Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento all'interno del territorio dell'Unione

Le autorità competenti, o gli operatori professionali sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti, verificano, nei momenti più opportuni per individuare il rispettivo organismo nocivo, il rispetto delle prescrizioni indicate nella tabella seguente.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
1.	Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali	Le macchine o i veicoli sono stati: a) spostati da una zona indenne da *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) puliti e sono stati liberati da terra e frammenti di piante prima dello spostamento dalla zona infetta.
▼M28		
2.	Piante da impianto con radici, coltivate all'aperto	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann e Kottho) Nouioui *et al.* e che le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro *Synchytrium endobioticum* (Schil.) Percival sono state rispettate.
▼M9		
2.1	Piante da impianto con substrato colturale, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da *Popillia japonica* Newman, istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da *Popillia japonica* Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) che è stato sottoposto a un'ispezione annuale e ad almeno un'ispezione mensile nei tre mesi precedenti allo spostamento per rilevare eventuali indizi di *Popillia japonica* Newman, svolta nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, almeno mediante esame visivo di tutte le piante, nonché a un campionamento del substrato colturale in cui crescono le piante, e ii) che è circondato da una zona cuscinetto di almeno 100 metri, dove l'assenza di *Popillia japonica* Newman è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e iii) prima dello spostamento le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da *Popillia japonica* Newman,

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
	e iv) le piante: — sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di *Popillia japonica* Newman una volta lasciato il luogo di produzione, oppure — sono state spostate al di fuori della stagione di volo di *Popillia japonica* Newman, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Popillia japonica* Newman, e le piante: — sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da prevenire l'infestazione di *Popillia japonica* Newman una volta lasciato il luogo di produzione, oppure — sono state spostate al di fuori della stagione di volo di *Popillia japonica* Newman, oppure d) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione: i) che le autorità competenti hanno specificatamente autorizzato al fine di produrre piante esenti da *Popillia japonica* Newman, e ii) in cui il substrato colturale è rimasto indenne da *Popillia japonica* Newman mediante l'utilizzo di adeguate misure meccaniche o altri trattamenti, e iii) in cui le piante sono state sottoposte ad appropriate misure volte a garantire l'assenza di *Popillia japonica* Newman, e iv) prima dello spostamento le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da *Popillia japonica* Newman, e v) le piante: — sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da prevenire l'infestazione di *Popillia japonica* Newman una volta lasciato il luogo di produzione, oppure — sono state spostate al di fuori della stagione di volo di *Popillia japonica* Newman.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti		Prescrizioni
▼M15			
	2.2	Piante da impianto coltivate in acqua dolce o in terreni permanentemente saturi di acqua dolce, eccetto le sementi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di zone risultate esenti da *Pomacea* (Perry), oppure b) sono state ispezionate immediatamente prima dello spostamento e sono risultate esenti da *Pomacea* (Perry).
▼B			
	3.	Piante da impianto di specie stolonifere o tuberifere di *Solanum* L., o relativi ibridi, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici	Dichiarazione ufficiale che le piante devono essere state tenute in condizioni di quarantena e che, in seguito a prove di laboratorio, devono essere risultate esenti da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. Ogni organizzazione o organismo di ricerca in possesso di tali materiali informa l'autorità competente dei materiali detenuti.
▼M9			
	4.	Piante da impianto di specie stolonifere o tuberifere di *Solanum* L. o relativi ibridi, eccetto i tuberi di *Solanum tuberosum* L. di cui alle voci 5, 6, 7, 8 o 9 ed eccetto il materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché le sementi di *Solanum tuberosum* L. di cui alla voce 21	Dichiarazione ufficiale che le piante devono essere state tenute in condizioni di quarantena e che, in seguito a prove di laboratorio, devono essere risultate esenti da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. Le prove di laboratorio devono: a) essere controllate dall'autorità competente interessata ed eseguite da personale con formazione scientifica di tale autorità o di qualsiasi organismo ufficialmente riconosciuto; b) essere eseguite in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e conservare il materiale, comprese le piante indicatrici, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; c) essere eseguite su ogni unità del materiale: i) mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di prova, ii) mediante prove di laboratorio, nel caso di tutto il materiale di patate almeno per: — Andean potato latent virus; — Andean potato mottle virus; — Potato black ringspot virus; — Potato virus T;

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
		— isolati non UE di Potato virus S, X e Potato leafroll virus, — *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann and Kottho) Nouioui *et al.*, — *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.*; *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*, *Ralstonia syzigii* subsp. *celebensis* Safni *et al.* e *Ralstonia syzigii* subsp. *Indonesiensis* Safni *et al.* iii) nel caso di sementi di *Solanum tuberosum* L., eccetto le sementi di cui al punto 21, almeno i virus e viroidi summenzionati, eccetto Andean potato mottle virus e isolati non UE di Potato virus S, X e Y e Potato leaf roll virus; d) comprendere esami appropriati relativi a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che hanno causato tali sintomi.

▼B

5.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L., da impianto	Dichiarazione ufficiale che le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival sono state rispettate.
6.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L., da impianto	Dichiarazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouiuoi et al., oppure b) le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. sono state rispettate.
7.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L., da impianto	Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari: a) di zone in cui *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al*. emend. Safni *et al*. è notoriamente assente, oppure b) di un luogo di produzione risultato indenne da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni et al. o ritenuto indenne da tale organismo nocivo in seguito all'attuazione di una procedura appropriata di eradicazione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.*

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
8.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L., da impianto	Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di: a) zone in cui *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* e *Meloidogyne fallax* Karssen sono notoriamente assenti, oppure b) zone in cui *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* e *Meloidogyne fallax* Karssen sono notoriamente presenti e: i) i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* e da *Meloidogyne fallax* Karssen sulla base di un'indagine annuale sulle colture ospiti effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi opportuni e mediante ispezione visiva sia della superficie esterna sia di tuberi sezionati dopo la raccolta delle patate coltivate nel luogo di produzione, oppure ii) i tuberi sono stati sottoposti a campionatura casuale dopo la raccolta e sono stati controllati per accertare l'eventuale presenza di sintomi, dopo aver applicato un metodo appropriato per indurre i sintomi o dopo aver effettuato prove di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati per rilevare la presenza di tali organismi nocivi e comunque al momento della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima dello spostamento, e sono risultati esenti da sintomi di *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* e *Meloidogyne fallax* Karssen.
9.	►**M28** Tuberi di *Solanum tuberosum* L., da impianto, esclusi quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1192 ([2]). ◄	Dichiarazione ufficiale che le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
10.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L., da impianto, eccetto i tuberi delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri a norma della direttiva 2002/53/CE	Dichiarazione ufficiale che i tuberi: a) appartengono a selezioni avanzate, e b) sono stati prodotti nell'Unione e c) provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sono stati sottoposti nell'Unione a prove ufficiali di quarantena e, in tali prove, sono risultati esenti da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
11.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L., eccetto quelli di cui alle voci 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10	Il numero di registrazione figura sull'imballaggio o, nel caso del trasporto di tuberi caricati alla rinfusa, sui documenti di accompagnamento attestanti che i tuberi sono stati coltivati da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi ufficialmente registrati o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, documenti in cui è indicato che: a) i tuberi sono esenti da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.* e b) le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival, e ove opportuno, *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann e Kottho) Nouioui *et al.*, e *Globodera pallid*a (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
▼M28		
11.1	Piante da impianto di *Curcuma longa* L. e *Zingiber officinale* Roscoe	Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto: a) sono originarie di una zona che l'autorità competente ha riconosciuto indenne da *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originarie di un sito di produzione: i) registrato e controllato dall'autorità competente; e ii) ispezioni ufficiali del sito di produzione e delle sue immediate vicinanze effettuate prima della raccolta non hanno rilevato la presenza o eventuali indizi di *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*; e iii) prima dello spostamento, un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove utilizzando metodi molecolari appropriati ed è risultato esente da *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*

▼M28

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
11.2	Rizomi di *Curcuma longa* L. e *Zingiber officinale* Roscoe, escluse le piante da impianto, originari della zona infetta di un'area delimitata stabilita per *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.* a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031	Dichiarazione ufficiale che i rizomi sono originari di un sito di produzione: i) registrato e controllato dall'autorità competente; e ii) ispezioni ufficiali del sito di produzione e delle sue immediate vicinanze effettuate prima della raccolta non hanno rilevato la presenza o eventuali indizi di *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*; e iii) prima dello spostamento, un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove utilizzando metodi molecolari appropriati ed è risultato esente da *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.*

▼B

12.	►M28 Piante da impianto con radici di *Solanum lycopersicum* L. e *Solanum melongena* L., escluse quelle destinate all'impianto a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/1192 ◄	Dichiarazione ufficiale che le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
13.	Piante da impianto di *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L., *Musa* L., *Nicotiana* L. e *Solanum melongena* L., eccetto le sementi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di zone risultate indenni da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.*, oppure b) nessun sintomo di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al*. emend. Safni *et al.* è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
▼M28		
14.	Piante da impianto con radici, coltivate all'aperto, di *Allium porrum* L., *Asparagus officinalis* L., *Beta vulgaris* L., *Brassica* spp., *Capsicum* spp. e *Fragaria* L. e bulbi, tuberi e rizomi, coltivati all'aperto, di *Allium ascalonium* L., *Allium cepa* L., *Dahlia* spp., *Gladiolus* Tourn. ex L., *Hyacinthus* spp., *Iris* spp., *Lilium* spp., *Narcissus* L. e *Tulipa* L., esclusi le piante, i bulbi, i tuberi e i rizomi destinati all'impianto a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) o c), del regolamento (UE) 2022/1192	Deve essere provato che le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
▼M31		
14.1	Piante da impianto provviste di radici di *Oryza sativa* L. che sono state coltivate in terra	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield; oppure b) le piante sono state coltivate in un sito di produzione situato in una zona cuscinetto di un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1432 ([3]) e riconosciuto indenne da *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) registrato e controllato dalle autorità competenti; e ii) che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali, nel periodo più opportuno, per rilevare i sintomi dell'infezione in piante ospiti note di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield e, se del caso, nella terra durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, ed è risultato esente da *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield; e

▼M31

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
		iii) in cui sono state effettuate ispezioni ufficiali nel periodo più opportuno per rilevare i sintomi dell'infezione in piante ospiti note di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield e, se del caso, nella terra durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, in una zona avente un raggio di almeno 100 m intorno al sito di produzione e risultata esente da *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield.».

▼B

15.	Piante da impianto di *Cucurbitaceae* e *Solanaceae*, eccetto le sementi, originarie di zone: a) in cui *Bemisia tabaci* Genn. o altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus non sono notoriamente presenti b) in cui *Bemisia tabaci* Genn. o altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Tomato leaf curl New Delhi Virus, oppure b) durante l'intero ciclo vegetativo non sono stati osservati sintomi di Tomato leaf curl New Delhi Virus sulle piante. Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Tomato leaf curl New Delhi Virus, oppure b) durante l'intero ciclo vegetativo non sono stati osservati sintomi di Tomato leaf curl New Delhi Virus sulle piante, e i) il loro sito di produzione è risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. e da altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus in seguito ad ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni per individuare l'organismo nocivo, oppure ii) le piante sono state sottoposte ad un trattamento efficace che garantisce l'eradicazione di *Bemisia tabaci* Genn e di altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
16.	Piante da impianto, di *Juglans* L. e *Pterocarya* Kunth, eccetto le sementi	Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto: a) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale, o dalla loro introduzione nell'Unione, in una zona indenne da *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore *Pityophthorus juglandis* Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originarie di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un raggio di almeno 5 km, in cui non sono stati osservati né sintomi di *Geosmithia morbida* Kolarik, Freeland, Utley & Tysserat e del suo vettore *Pityophtorus juglandis* Blackman, né la presenza del vettore nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti lo spostamento, le piante da impianto sono state ispezionate visivamente prima dello spostamento e manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c) sono originarie di un sito di produzione in condizioni di totale isolamento fisico, e le piante da impianto sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.
17.	Piante da impianto di *Platanus* L., eccetto le sementi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) registrato e controllato dalle autorità competenti, e ii) che è stato sottoposto annualmente a ispezioni ufficiali per individuare eventuali sintomi di *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., anche nelle sue immediate vicinanze, effettuate nei periodi dell'anno più opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione,

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti		Prescrizioni
			e iii) un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove per rilevare l'eventuale presenza di *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., in periodi dell'anno opportuni per individuare la presenza dell'organismo nocivo.
▼M9			
	17.1	►M15 Piante da impianto di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Ceratonia siliqua* L., *Cercis siliquastrum* L., *Clematis vitalba* L., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia oblonga* L., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Hedera* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Myrtus communis* L., *Parthenocissus* Planch., *Photinia* Lindley., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis* L. e *Wisteria* Nutt., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale ◄	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure sanitarie, e le piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c) sono state sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che esse siano esenti da *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) e sono risultate esenti da tale organismo prima dello spostamento.
▼M25			
	17.2	Piante da impianto, il cui fusto ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp., originarie di un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 o introdotte in un luogo di produzione in una tale area	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate almeno nei due anni precedenti lo spostamento o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che soddisfa tutte le prescrizioni seguenti: a) è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), effettuate in periodi opportuni, che non hanno constatato alcun indizio, e comprendenti, se del caso, un campionamento distruttivo mirato nel fusto e nei rami delle piante, e b) in esso le piante sono state coltivate in un sito: i) soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky); oppure ii) dove indagini ufficiali per rilevare la presenza o eventuali indizi di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) sono state effettuate ogni anno entro un raggio di almeno 1 km intorno al sito in periodi opportuni e non è stata constatata la presenza di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), né è stato constatato alcun indizio di tale organismo nocivo, e in cui: iii) — sono stati applicati trattamenti preventivi; oppure — è stato effettuato un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto prima dello spostamento, compreso un campionamento distruttivo mirato dei rami e del fusto delle piante.

▼M25

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
		Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione a norma della lettera a) sono state tali da consentire il rilevamento di un livello di infestazione di almeno l'1 % con un grado di affidabilità del 99 %. I portainnesti che soddisfano le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) possono essere innestati con marze che non sono state coltivate in queste condizioni, ma che hanno un diametro non superiore a 1 cm nel punto più spesso.
17.3	Piante da impianto, il cui fusto ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Citrus* spp., *Cornus* spp., *Corylus* spp., *Cotoneaster* spp., *Crataegus* spp., *Fagus* spp., *Lagerstroemia* spp., *Malus* spp., *Melia* spp., *Ostrya* spp., *Photinia* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Prunus laurocerasus*, *Pyrus* spp., *Rosa* spp., *Salix* spp., *Ulmus* spp. e *Vaccinium corymbosum*, originarie di un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione ([1]) o introdotte in un luogo di produzione in una tale area	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate almeno nei due anni precedenti lo spostamento o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che soddisfa tutte le prescrizioni seguenti: a) è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi di *Anoplophora chinensis* (Forster), effettuate in periodi opportuni, che non hanno constatato alcun indizio, e comprendenti, se del caso, un campionamento distruttivo mirato nelle radici e nel fusto delle piante, e b) in esso le piante sono state coltivate in un sito: i) soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Anoplophora chinensis* (Forster); oppure ii) dove indagini ufficiali per rilevare la presenza o eventuali indizi di *Anoplophora chinensis* (Forster) sono state effettuate ogni anno entro un raggio di almeno 1 km intorno al sito in periodi opportuni e non è stata constatata la presenza di *Anoplophora chinensis* (Forster), né è stato constatato alcun indizio di tale organismo nocivo; e iii) — in cui sono stati applicati trattamenti preventivi; oppure — in cui è stato effettuato un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto prima dello spostamento, compreso un campionamento distruttivo mirato delle radici e del fusto delle piante. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione a norma della lettera a) sono state tali da consentire il rilevamento di un livello di infestazione di almeno l'1 % con un grado di affidabilità del 99 %. I portainnesti che soddisfano le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) possono essere innestati con marze che non sono state coltivate in queste condizioni, ma che hanno un diametro non superiore a 1 cm nel punto più spesso.

▼M26

17.4	Piante da impianto, aventi un fusto dal diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di *Prunus* spp., originarie di un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2520 o introdotte in un luogo di produzione in tale area.	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate almeno nei due anni precedenti lo spostamento o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per tutto il loro ciclo vitale, in un luogo di produzione che soddisfa le prescrizioni seguenti: a) è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi dell'*Aromia bungii* (Faldermann), effettuate in periodi opportuni e non è stato constatato alcun indizio, e comprendenti, se del caso, un campionamento distruttivo mirato nei fusti e nei rami delle piante, e

▼M26

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
		b) dove le piante sono state coltivate in un sito: i) soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione dell'*Aromia bungii* (Faldermann), oppure ii) dove indagini ufficiali per rilevare la presenza o indizi dell'*Aromia bungii* (Faldermann) sono state effettuate ogni anno entro un raggio di almeno 1 km intorno al sito in periodi opportuni e non è stata constatata la presenza dell'*Aromia bungii* (Faldermann), né è stato individuato alcun indizio di tale organismo nocivo, e in cui: iii) 1. sono stati applicati trattamenti preventivi, oppure iii) 2. è stato effettuato un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto prima dello spostamento, compreso un campionamento distruttivo mirato dei rami e dei fusti delle piante. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione a norma della lettera b), punto ii), sono state tali da consentire il rilevamento di un livello di infestazione almeno pari all'1 % con un grado di affidabilità del 99 %. I portainnesti che soddisfano le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) possono essere innestati con marze che non sono state coltivate in queste condizioni, ma che hanno un diametro non superiore a 1 cm nel punto più spesso.

▼B

18.	Piante di *Citrus* L., *Choisya* Kunth, *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi e *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L., eccetto frutti e sementi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona indenne da *Trioza erytreae* Del Guercio, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e in cui le piante sono state coltivate durante un periodo di un anno, in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l'introduzione di *Trioza erytreae* Del Guercio, e in cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali in periodi opportuni e non sono stati osservati indizi di *Trioza erytreae* Del Guercio in tale sito, e prima dello spostamento sono manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti		Prescrizioni
▼M9			
	18.1	Piante da impianto di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da *Toxoptera citricida* (Kirkaldy), istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da *Toxoptera citricida* (Kirkaldy), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure sanitarie, e le piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.
▼M28			
	19.	Piante da impianto di *Vitis* L., escluse le sementi	Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto: a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da Grapevine flavescence dorée phytoplasma, oppure b) sono originarie di un sito di produzione in cui: i) nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su *Vitis* L. è stato osservato nel sito di produzione e nella zona circostante avente un raggio di 20 m dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. Nel caso delle piante utilizzate per la moltiplicazione di *Vitis* L., nel sito di produzione e nella zona circostante avente un raggio o di 20 m da un sito di produzione delle marze, o di 40 m da un sito di produzione dei portainnesti non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su *Vitis* spp. dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, e ii) è effettuato il monitoraggio dei vettori e nelle zone in cui sono presenti i vettori sono applicati trattamenti appropriati per contrastare i vettori di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, e iii) le piante di *Vitis* L. abbandonate nella zona circostante avente un raggio di 20 m dal sito di produzione sono state estirpate, oppure c) sono originarie di un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Grapevine flavescence dorée phytoplasma e dei suoi vettori, autorizzato dall'autorità competente, in cui: i) nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su *Vitis* L. è stato osservato nel sito di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e ii) nel caso di piante da impianto con foglie manipolate e spostate durante il periodo di volo dei vettori: — è effettuato il monitoraggio dei vettori e nelle zone in cui sono presenti i vettori sono applicati trattamenti appropriati per contrastare i vettori di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, e

▼M28

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
		— prima dello spostamento le piante sono manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il sito di produzione; oppure d) sono state sottoposte a trattamento con acqua calda conformemente alle norme internazionali.

▼B

20.	Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi	L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine
21.	Sementi di *Solanum tuberosum* L., eccetto quelle di cui alla voce 3	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi provengono da piante conformi, a seconda dei casi, ai requisiti di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e che le sementi: b) sono originarie di zone notoriamente indenni da *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival, *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann e Kottho) Nouioui *et al.*, *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.*, oppure soddisfano tutti i seguenti requisiti: i) sono state prodotte in un sito in cui, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui alla lettera a); ii) sono state prodotte in un sito in cui sono state intraprese tutte le seguenti azioni: — garantire la prevenzione del contatto e misure di igiene in relazione al personale e agli oggetti quali attrezzi, macchine, veicoli, imbarcazioni e materiale da imballaggio, provenienti da altri siti che producono piante solanacee, per prevenire l'infezione; — utilizzare solo acqua esente da tutti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui alla presente lettera.
22.	Legname di *Juglans* L. e *Pterocarya* Kunth, eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona notoriamente indenne da *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore *Pityophthorus juglandis* Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è stato sottoposto ad appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname; questo è evidenziato dall'applicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, oppure c) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda naturale.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
23.	Corteccia separata dal tronco e legname di *Juglans* L. e *Pterocarya* Kunth, in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da tali piante.	Dichiarazione ufficiale che il legname o la corteccia separata dal tronco: a) sono originari di una zona notoriamente indenne da *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore *Pityophthorus juglandis* Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono stati sottoposti ad appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia o del legname. Questo è evidenziato dall'applicazione del marchio «HT» sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
24.	Legname di *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale.	Dichiarazione ufficiale che: a) il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., oppure b) il legname è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti.

▼M9

25.	Materiale da imballaggio in legno di *Juglans* L. e *Pterocarya* Kunth in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legname grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legname trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e ad eccezione di paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione.	Il materiale da imballaggio in legno: a) è originario di una zona notoriamente indenne da *Geosmithia morbida* Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore *Pityophthorus juglandis* Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è ottenuto da legname scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e i) è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale, e ii) è contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
▼M15		
26.	Piante di *Chionanthus virginicus* L. e *Fraxinus* L., eccetto frutti e sementi	Le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di *Agrilus planipennis* Fairmaire, tranne nei casi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione.
27.	Legname di *Chionanthus virginicus* L. e *Fraxinus* L., originario di una zona situata a una distanza inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di *Agrilus planipennis* Fairmaire, tranne nei casi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione, eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e altri oggetti di legno non trattato.	Dichiarazione ufficiale che: a) la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono stati rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure b) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.
28.	Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da *Chionanthus virginicus* L. e *Fraxinus* L.	Il legname è originario di una zona notoriamente indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di *Agrilus planipennis* Fairmaire, tranne nei casi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione.
29.	Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di *Chionanthus virginicus* L. e *Fraxinus* L.	La corteccia è originaria di una zona notoriamente indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di *Agrilus planipennis* Fairmaire, tranne nei casi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
▼M25		
30.	Legname di *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp., originario di aree delimitate stabilite a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 o non originario ma introdotto in tali aree delimitate, eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante; — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato; e b) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, compresa la parte più interna, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
31.	Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp., originari di un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato ed è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna); oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.
32.	Materiale da imballaggio in legno di *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp., originario di un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952	Il materiale da imballaggio in legno: a) è ottenuto da legname scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, ed è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale; e b) è contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
▼M26		
33.	Legname di *Prunus* spp., originario di aree delimitate stabilite a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2520 o non originario ma introdotto in tali aree delimitate, eccetto in forma di: — piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante; — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale.	Dichiarazione ufficiale che il legname è stato sottoposto: a) a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, compresa la parte più interna, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, oppure b) ad adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore; tale trattamento è da indicare nel certificato fitosanitario di cui al regolamento (UE) 2016/2031.
34.	Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da *Prunus* spp., originario di un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2520	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.
35.	Materiale da imballaggio in legno di *Prunus* spp. originario di una zona delimitata stabilita a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2520	Il materiale da imballaggio in legno: a) è ottenuto da legname scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, ed è stato sottoposto a uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale; e b) è contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità di tale norma.

▼B

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione del 28 ottobre 2022 che stabilisce misure per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE (GU L 281 del 31.10.2022, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2095/oj).

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione dell'11 luglio 2022 che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1192/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1432 della Commissione, del 3 luglio 2026 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield e per l'eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all'interno di determinate aree delimitate e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 (GU L, 2026/1432, 6.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1432/oj).

▼B

ALLEGATO IX

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone protette

Le zone protette elencate nella terza colonna della tabella che segue riguardano uno dei seguenti casi:

a) l'intero territorio dello Stato membro elencato;

b) il territorio dello Stato membro elencato con le eccezioni indicate tra parentesi;

c) unicamente la parte del territorio dello Stato membro specificata tra parentesi.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Zone protette
1.	Piante e polline vivo per l'impollinazione, eccetto frutta e sementi, originari di paesi terzi, esclusa la Svizzera ed esclusi quelli riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificati in via ufficiale alla Commissione, oppure in cui sono state istituite zone indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificate in via ufficiale alla Commissione, e appartenenti a una delle seguenti specie: — *Amelanchier* Med., — *Chaenomeles* Lindl., — *Crataegus* L., — *Cydonia* Mill., — *Eriobotrya* Lindl., — *Malus* Mill., — *Mespilus* L., — *Pyracantha* Roem., — *Pyrus* L. oppure — *Sorbus* L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	a) Estonia; b) Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, le comunità autonome di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti di L'Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)] ►M28 ——————— ◄ ►M28 ——————— ◄ ►M28 e) Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli e quelli di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Lombardia (escluse le province di Milano, Sondrio e Varese), i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine nella provincia di Mantova, la provincia di Monza Brianza (esclusi i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo), la provincia di Bergamo (esclusi i comuni di Fara Gera d'Adda e Pontirolo Nuovo), la provincia di Lecco (escluso il comune di Montevecchia), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, quelli di Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e quelli di Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana (esclusi i comuni di Monte San Savino, Arezzo e Civitella in Val di Chiana nella provincia di Arezzo), Umbria, Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea,

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Zone protette
			Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella nella provincia di Verona)); ◄ f) Lettonia; ►M6 g) Lituania (escluso il comune di Kėdainiai nella regione di Kaunas); ►M14 ———— ◄ ◄ j) Finlandia. ►M4 ———— ◄
2.	Piante e polline vivo per l'impollinazione, eccetto frutta e sementi, originari di paesi terzi, eccetto quelli riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificati in via ufficiale alla Commissione, oppure in cui sono state istituite zone indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificate in via ufficiale alla Commissione, e appartenenti a una delle seguenti specie: 1) *Cotoneaster* Ehrh. o 2) *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	a) Estonia; b) Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, le comunità autonome di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti di L'Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)]; ►M28 ———— ◄ ►M28 ———— ◄ ►M28 e) Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli e quelli di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Lombardia (escluse le province di Milano, Sondrio e Varese), i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine nella provincia di Mantova, la provincia di Monza Brianza (esclusi i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo), la provincia di Bergamo (esclusi i comuni di Fara Gera d'Adda e Pontirolo Nuovo), la provincia di Lecco (escluso il comune di Montevecchia), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, quelli di Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e quelli di Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana (esclusi i comuni di Monte San Savino, Arezzo e Civitella in Val di Chiana nella

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Zone protette
			provincia di Arezzo), Umbria, Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella nella provincia di Verona)); ◄ f) Lettonia; ►M6 g) Lituania (escluso il comune di Kėdainiai nella regione di Kaunas); ►M14 ———— ◄ ◄ j) Finlandia. ►M4 ———— ◄

▼B

ALLEGATO X

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette

Le zone protette elencate nella quarta colonna della tabella che segue riguardano uno dei seguenti casi:

▼M4

a) l'intero territorio dello Stato membro ([1]) elencato;

▼B

b) il territorio dello Stato membro elencato con le eccezioni indicate tra parentesi;

c) unicamente la parte del territorio dello Stato membro specificata tra parentesi.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
1.	Macchine agricole usate	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	Le macchine: a) se portate in luoghi di produzione, dove sono coltivate barbabietole, sono state pulite e sono state liberate da terra e frammenti di piante; oppure b) provengono da una zona in cui BNYVV è notoriamente assente.	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)
2.	Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (*Beta vulgaris* L.)	ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 ex 2530 90 00	Dichiarazione ufficiale che la terra o i residui: a) sono stati trattati in modo da eliminare eventuali contaminazioni con BNYVV, oppure b) sono destinati ad essere trasportati ed eliminati in un impianto di smaltimento dei rifiuti ufficialmente riconosciuto, oppure c) provengono da piante di *Beta vulgaris* coltivate in una zona notoriamente indenne da BNYVV.	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)

([1]) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord;

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
3.	Alveari - nel periodo dal 15 marzo al 30 giugno	0106 41 00 ex 4421 99 99 ex 4602 19 90 ex 4602 90 00	Dichiarazione ufficiale che gli alveari: a) sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure ►M14 ——— ◄ c) sono originari di una zona protetta tra quelle elencate nella colonna di destra, oppure d) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima dello spostamento.	a) Estonia b) Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, le comunità autonome di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti di L'Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)] ►M28 ——— ◄ ►M28 ——— ◄ ►M28 e) Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli e quelli di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Lombardia (escluse le province di Milano, Sondrio e Varese), i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine nella provincia di Mantova, la provincia di Monza Brianza (esclusi i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo), la provincia di Bergamo (esclusi i comuni di Fara Gera d'Adda e Pontirolo Nuovo), la provincia di Lecco (escluso il comune di Montevecchia), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
				e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, quelli di Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e quelli di Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana (esclusi i comuni di Monte San Savino, Arezzo e Civitella in Val di Chiana nella provincia di Arezzo), Umbria, Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella nella provincia di Verona)) ◄ f) Lettonia ►**M6** g) Lituania (escluso il comune di Kėdainiai nella regione di Kaunas) ►**M14** ———— ◄ ◄ j) Finlandia ►**M4** ———— ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
▼M9				
3.1	Piante di specie erbacee, da impianto, eccetto bulbi, cormi, piante della famiglia Graminacee, rizomi, sementi e tuberi	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ►M28 ex 0704 10 10 ex 0704 10 90 ◄ ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess), oppure b) non sono stati osservati indizi di *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess) nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti lo spostamento da tale luogo di produzione, oppure c) immediatamente prima della commercializzazione le piante sono state oggetto di ispezione ufficiale e sono risultate esenti da *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach),*Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess) e sono state sottoposte a un trattamento appropriato contro *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach) *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess), oppure	a) Irlanda b) Regno Unito (Irlanda del Nord)

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			d) le piante derivano da materiale vegetale esente da *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess), sono coltivate in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess); e sono spedite in contenitori trasparenti in condizioni sterili.	

▼B

4.	Piante di *Allium porrum* L., *Apium* L., *Beta* L., eccetto quelle di cui al punto 5 del presente allegato e quelle destinate all'alimentazione animale, *Brassica napus* L., *Brassica rapa* L., *Daucus* L., eccetto piante da impianto	ex 0703 90 00 ex 0704 90 90 0706 10 00 ►M9 0706 90 10 ◄ ex 0706 90 90	a) La partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso, di terra, oppure b) dichiarazione ufficiale che le piante sono destinate alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV.	a) Francia (Bretagna) b) Finlandia c) Irlanda d) Portogallo (Azzorre) e) Regno Unito (Irlanda del Nord)
5.	Piante di *Beta vulgaris* L., destinate alla trasformazione industriale	ex 1212 91 80 ex 1214 90 10	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono trasportate in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV e sono destinate ad essere consegnate ad un'industria di trasformazione dotata di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV, oppure b) sono state coltivate in una zona in cui BNYVV è notoriamente assente.	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
6.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L., da impianto	0701 10 00	Dichiarazione ufficiale che i tuberi: a) sono stati coltivati in una zona in cui Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) è notoriamente assente; oppure b) sono stati coltivati in un terreno o substrato colturale costituito da terra notoriamente esente da BNYVV o sottoposta a prove ufficiali con metodi adeguati e risultata esente da BNYVV; oppure c) sono stati lavati per mondarli dalla terra.	a) Francia (Bretagna) b) Finlandia c) Irlanda d) Portogallo (Azzorre) e) Regno Unito (Irlanda del Nord)
7.	Tuberi di *Solanum tuberosum* L., eccetto quelli di cui al punto 6 del presente allegato.	ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	a) La partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso, di terra; oppure b) dichiarazione ufficiale che i tuberi sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV.	a) Francia (Bretagna) b) Finlandia c) Irlanda d) Portogallo (Azzorre) e) Regno Unito (Irlanda del Nord)
8.	Piante da impianto di *Beta vulgaris* L., eccetto le sementi	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) i) sono state sottoposte singolarmente a prove ufficiali e sono risultate esenti da BNYVV; oppure ii) sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui ai punti 33 e 34 del presente allegato e	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			— coltivate in zone in cui BNYVV è notoriamente assente, oppure — coltivate su un terreno o substrato colturale sottoposto a prove ufficiali con metodi adeguati e risultato esente da BNYVV, e — sottoposte a campionamento e risultate esenti da BNYVV in seguito all'esame del campione; e b) la detenzione del materiale di tali piante è stata notificata dalla rispettiva organizzazione o organismo di ricerca.	
9.	Piante e polline vivo per l'impollinazione di: *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., eccetto frutti e sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	Ove opportuno, dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di paesi terzi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificati in via ufficiale alla Commissione; oppure b) le piante sono originarie di zone indenni dell'Unione o di paesi terzi istituite in relazione a *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificate in via ufficiale alla Commissione; oppure ►**M14** ——— ◄	a) Estonia b) Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, le comunità autonome di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti di L'Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)] ►**M28** ——— ◄ ►**M28** ——— ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			d) le piante sono state ottenute o, nel caso siano state introdotte in una «zona cuscinetto», sono state conservate per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1º aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: i) situato ad almeno 1 chilometro all'interno del confine di una «zona cuscinetto» delimitata ufficialmente di almeno 50 km^2, dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* a partire dalle piante ivi coltivate; ii) ufficialmente approvato, come la «zona cuscinetto», prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di piante nel rispetto delle prescrizioni stabilite al presente punto; iii) che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 m, è risultato indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:	►M28 e) Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli e quelli di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Lombardia (escluse le province di Milano, Sondrio e Varese), i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine nella provincia di Mantova, la provincia di Monza Brianza (esclusi i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo), la provincia di Bergamo (esclusi i comuni di Fara Gera d'Adda e Pontirolo Nuovo), la provincia di Lecco (escluso il comune di Montevecchia), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, quelli di Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e quelli di Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana (esclusi i comuni di Monte San Savino, Arezzo e Civitella in Val di Chiana nella provincia di Arezzo), Umbria, Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo,

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			— due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta nel periodo da giugno ad agosto ed una volta nel periodo da agosto a novembre; e — una volta nella suddetta zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e iv) sul quale le piante sono state sottoposte a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno.	Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella nella provincia di Verona)) ◄ f) Lettonia ►M6 g) Lituania (escluso il comune di Kėdainiai nella regione di Kaunas) ►M14 ———— ◄ ◄ j) Finlandia ►M4 ———— ◄
10.	Piante di *Vitis* L., eccetto i frutti e le sementi	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state sottoposte ad un trattamento appropriato per garantire l'assenza di *Viteus vitifoliae* (Fitch) (e certificato dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificato in via ufficiale alla Commissione).	a) Cipro

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
11.	Piante da impianto di *Prunus* L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* non è notoriamente presente, oppure b) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) provengono in linea diretta da piante madri che non hanno mostrato alcun sintomo di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, e nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato alcun sintomo di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* sulle piante nel luogo di produzione, oppure d) per le piante di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L. per le quali dev'essere dimostrato dall'imballaggio o in qualsiasi altro modo che sono destinate alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che non è stato osservato alcun sintomo di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* sulle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.	Regno Unito ►M4 (Irlanda del Nord) ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
12.	Talee non radicate da impianto di *Euphorbia pulcherrima* Willd.	ex 0602 10 90	Dichiarazione ufficiale che: a) le talee non radicate sono originarie di una zona notoriamente indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee), oppure b) nessun indizio della presenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, né sulle talee né sulle piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni tre settimane durante l'intero periodo di produzione di tali piante nel luogo di produzione, oppure c) qualora sia stata osservata la presenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che le talee e le piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento.	a) Irlanda b) Svezia c) Regno Unito ►M4 (Irlanda del Nord) ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
13.	Piante da impianto di *Euphorbia pulcherrima* Willd., eccetto quanto segue: — sementi, — talee non radicate da impianto di *Euphorbia pulcherrima* Willd.	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee), oppure b) nessun indizio della presenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, nemmeno sulle piante, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione, oppure c) qualora sia stata osservata la presenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che le piante detenute o prodotte nel luogo di produzione sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento, e d) è dimostrato che le piante sono state prodotte da talee:	a) Irlanda b) Svezia c) Regno Unito ►M4 (Irlanda del Nord) ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			i) originarie di una zona notoriamente indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee), oppure ii) che sono state coltivate in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun indizio di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee), nemmeno sulle piante, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane durante l'intero periodo di produzione di tali piante, oppure iii) qualora sia stata osservata la presenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che sono state coltivate su piante detenute o prodotte nel luogo di produzione, piante che sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento, oppure	

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			e) per le piante per le quali deve essere dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea), o in qualsiasi altro modo, che sono destinate alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali piante sono state sottoposte ad ispezione ufficiale risultando esenti da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) prima del loro spostamento.	
14.	Piante da impianto di *Begonia* L., eccetto sementi, tuberi e cormi, e piante da impianto di *Ajuga* L., *Crossandra* Salisb., *Dipladenia* A.DC., ►M9 ——— ◄ *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl. e *Nerium oleander* L., eccetto sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee), oppure b) nessun indizio della presenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, nemmeno sulle piante, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione, oppure c) qualora sia stata osservata la presenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che le piante detenute o prodotte nel luogo di produzione sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo.	a) Irlanda b) Svezia c) Regno Unito ►M4 (Irlanda del Nord) ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento, oppure d) per le piante per le quali deve essere dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore, o in qualsiasi altro modo, che sono destinate alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali piante sono state sottoposte ad ispezione ufficiale risultando esenti da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) immediatamente prima del loro spostamento.	
15.	Piante da impianto di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Pseudotsuga* Carr., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in vivai e che il luogo di produzione è indenne da ►**M9** *Gremmeniella abietina* ◄ (Lag.) Morelet.	a) Irlanda
16.	Piante da impianto di *Cedrus* Trew, *Pinus* L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller non è notoriamente presente, oppure b) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure	►**M6** a) Irlanda b) Regno Unito (Irlanda del Nord) ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			c) le piante sono state prodotte in vivai che sono risultati indenni, comprese le loro vicinanze, da *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate in periodi opportuni, oppure d) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller e sono state sottoposte a ispezioni in periodi opportuni, risultando esenti da *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller.	
17.	Piante da impianto di *Larix* Mill., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in vivai e che il luogo di produzione è indenne da *Cephalcia lariciphila* (Klug.).	a) Irlanda b) ►**M4** Regno Unito (Irlanda del Nord) ◄
18.	Piante da impianto di *Picea* A. Dietr., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in vivai e che il luogo di produzione è indenne da *Gilpinia hercyniae* (Hartig.)	a) Grecia b) Irlanda c) ►**M4** Regno Unito (Irlanda del Nord) ◄
19.	Piante di *Eucalyptus* l'Herit, eccetto frutti e sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ►**M28** ex 0602 90 91 ◄ ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono prive di terra e sono state sottoposte a trattamento contro *Gonipterus scutellatus* Gyll.; oppure b) sono originarie di zone notoriamente indenni da *Gonipterus scutellatus* Gyll.	►**M6** a) Grecia ►**M15** ——————— ◄ ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
20.	Piante da impianto di *Castanea* Mill.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0802 41 00 ex 0802 42 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale: a) in luoghi di produzione di paesi in cui *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr è notoriamente assente; oppure b) in una zona indenne da *Chryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.	►**M14** ——————— ◄ b) Irlanda c) Svezia d) Regno Unito ►**M4** (Irlanda del Nord) ◄
21.	Piante da impianto di *Quercus* L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr è notoriamente assente; oppure b) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure c) nessun sintomo di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.	►**M14** ——————— ◄ b) Irlanda c) Svezia d) Regno Unito ►**M4** (Irlanda del Nord) ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
22.	Piante da impianto di *Quercus* L., eccetto *Quercus suber* L., con una circonferenza di almeno 8 cm misurata a un'altezza di 1,2 m dal colletto della radice, ►M9 ——— ◄	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui *Thaumetopoea processionea* L. non è notoriamente presente, oppure b) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da *Thaumetopoea processionea* L., istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di *Thaumetopoea processionea* L. e sono state sottoposte a ispezioni in periodi opportuni, risultando esenti da *Thaumetopoea processionea* L.	a) Irlanda b) Regno Unito (►M4 Irlanda del Nord ◄)
23.	Piante di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. e *Pseudotsuga* Carr., di altezza superiore a 3 m, ►M9 ——— ◄	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da *Dendroctonus micans* Kugelan.	a) Grecia b) Irlanda c) ►M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◄
24.	Piante di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., e *Pinus* L., di altezza superiore a 3 m, ►M9 ——— ◄	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da *Ips duplicatus* Sahlberg.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito ►M4 (Irlanda del Nord) ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
25.	Piante di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. e *Pseudotsuga* Carr., di altezza superiore a 3 m, ►**M9** ——— ◄	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da *Ips typographus* Heer.	a) Irlanda b) Regno Unito ►**M4** (Irlanda del Nord) ◄
26.	Piante di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., e *Pinus* L., di altezza superiore a 3 m, ►**M9** ——— ◄	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da *Ips amitinus* Eichhof.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito ►**M4** (Irlanda del Nord) ◄
27.	Piante di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. e *Pseudotsuga* Carr., di altezza superiore a 3 m, ►**M9** ——— ◄	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da *Ips cembrae* Heer.	a) Grecia b) Irlanda c) ►**M4** Regno Unito (Irlanda del Nord) ◄
28.	Piante di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr. e *Pinus* L., di altezza superiore a 3 m, ►**M9** ——— ◄	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da *Ips sexdentatus* Börner.	a) Irlanda b) Cipro c) ►**M4** Regno Unito (Irlanda del Nord) ◄
29.	Piante di *Castanea* Mill., eccetto le piante in coltura tessutale, i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale: a) in luoghi di produzione di paesi in cui *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu è notoriamente assente, oppure b) in una zona indenne da *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.	a) Irlanda b) Regno Unito ►**M4** (Irlanda del Nord) ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
30.	Piante da impianto di *Palmae*, aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate: a) per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui *Paysandisia archon* (Burmeister) è notoriamente assente; oppure b) per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da *Paysandisia archon* (Burmeister), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento, in un luogo di produzione: i) registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) in cui le piante erano collocate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di *Paysandisia archon* (Burmeister), e iii) in cui non è stato osservato alcun indizio di *Paysandisia archon* (Burmeister) nel corso di tre ispezioni ufficiali effettuate durante l'anno in periodi opportuni, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.	a) Irlanda b) Malta c) Regno Unito ►**M4** (Irlanda del Nord) ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
31.	Piante da impianto di *Palmae*, aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. e *Washingtonia* Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate: a) per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui *Rhynchoporus ferrugineus* (Olivier) è notoriamente assente oppure b) per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento, in un luogo di produzione: i) registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine, e ii) in cui le piante erano collocate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), e iii) in cui non è stato osservato alcun indizio di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) nel corso di tre ispezioni ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni per individuare la presenza dell'organismo nocivo, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.	a) Irlanda b) Portogallo (Azzorre) c) Regno Unito ►M4 (Irlanda del Nord) ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
▼M9				
31.1	Fiori recisi, ortaggi da foglia di *Apium graveolens* L. e *Ocimum* L.	0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 90	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess), oppure b) immediatamente prima della commercializzazione le piante sono state sottoposte a ispezione ufficiale e sono risultate esenti da *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess).	a) Irlanda b) Regno Unito (Irlanda del Nord)
▼B				
32.	Sementi di *Gossypium* spp.	1207 21 00	Dichiarazione ufficiale che: a) la lanugine delle sementi è stata rimossa con acido, e b) nessun sintomo di *Colletotrichum gossypii* Southw è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e un campione rappresentativo è stato analizzato ed è risultato esente da *Colletotrichum gossypii* Southw.	a) Grecia
33.	Sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie *Beta vulgaris* L.	1209 10 00 1209 29 60 ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Ferme restando le disposizioni della direttiva 2002/54/CE, se del caso, dichiarazione ufficiale che: a) le sementi delle categorie «sementi di base» e «sementi certificate» soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, parte B, punto 3), della direttiva 2002/54/CE; oppure b) nel caso delle «sementi non definitivamente certificate», le sementi soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/54/CE, e sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte B di tale direttiva e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di smaltimento controllato dei rifiuti, per impedire la diffusione di BNYVV; oppure	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			c) le sementi sono state ottenute da piante coltivate in una zona notoriamente indenne da BNYVV.	
34.	Sementi di ortaggi della specie *Beta vulgaris* L.	ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Ferme restando le disposizioni della direttiva 2002/55/CE, se del caso, dichiarazione ufficiale che: a) le sementi lavorate non contengono più dello 0,5 %, in peso, di materia inerte (nel caso di sementi confettate, tale norma deve essere soddisfatta prima della confettatura); oppure b) nel caso delle sementi non lavorate, le sementi sono ufficialmente imballate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV, sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di smaltimento controllato dei rifiuti, per impedire la diffusione di BNYVV; oppure c) le sementi sono state ottenute da piante coltivate in una zona notoriamente indenne da BNYVV.	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)
▼M9 —				
▼B 36.	Sementi di *Mangifera* spp.	ex 1209 99 99	Dichiarazione ufficiale che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Sternochetus mangiferae* Fabricius.	a) Spagna (Granada e Malaga) b) Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera)
37.	Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi originari di Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Portogallo e Slovenia	ex 0805 10 22 ex 0805 10 24 ex 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	a) I frutti sono privi di foglie e peduncoli; oppure b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e sono rimasti sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti, e recano un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.	a) Malta

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
38.	Frutti di *Vitis* L.	0806 10 10 0806 10 90	I frutti sono privi di foglie.	a) Cipro
39.	►**M9** Legname di conifere (*Pinopsida*) ◄	4401 11 00 4401 21 00 ►**M15** ex 4401 41 00 ◄ ►**M15** ex 4401 49 00 ◄ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Dendroctonus micans* Kugelan; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Grecia b) Irlanda c) ►**M4** Regno Unito (Irlanda del Nord) ◄
40.	►**M9** Legname di conifere (*Pinopsida*) ◄	4401 11 00 4401 21 00 ►**M15** ex 4401 41 00 ◄ ►**M15** ex 4401 49 00 ◄ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Ips duplicatus* Sahlbergh; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito ►**M4** (Irlanda del Nord) ◄

▼**B**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
41.	►**M9** Legname di conifere (*Pinopsida*) ◄	4401 11 00 4401 21 00 ►**M15** ex 4401 41 00 ◄ ►**M15** ex 4401 49 00 ◄ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Ips typographus* Heer; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Irlanda b) Regno Unito ►**M4** (Irlanda del Nord) ◄
42.	►**M9** Legname di conifere (*Pinopsida*) ◄	4401 11 00 4401 21 00 ►**M15** ex 4401 41 00 ◄ ►**M15** ex 4401 49 00 ◄ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Ips amitinus* Eichhof; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito ►**M4** (Irlanda del Nord) ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
43.	►M9 Legname di conifere (*Pinopsida*) ◄	4401 11 00 4401 21 00 ►M15 ex 4401 41 00 ◄ ►M15 ex 4401 49 00 ◄ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Ips cembrae* Heer; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Grecia b) Irlanda c) ►M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◄
44.	►M9 Legname di conifere (*Pinopsida*) ◄	4401 11 00 4401 21 00 ►M15 ex 4401 41 00 ◄ ►M15 ex 4401 49 00 ◄ ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Ips sexdentatus* Börner; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Cipro b) Irlanda c) ►M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◄

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
45.	Legname di *Castanea* Mill.	ex 4401 12 00 ►M28 ex 4401 22 90 ◄ ►M15 ex 4401 41 00 ◄ ►M15 ex 4401 49 00 ◄ ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill.) Barr.; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	►M14 ——————— ◄ b) Irlanda c) Svezia d) Regno Unito ►M4 (Irlanda del Nord) ◄
46.	►M9 Corteccia di conifere (*Pinopsida*) separata dal tronco ◄	ex 1404 90 00 ►M15 ex 4401 49 00 ◄	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Dendroctonus micans* Kugelan.	a) Grecia b) Irlanda c) ►M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◄
47.	►M9 Corteccia di conifere (*Pinopsida*) separata dal tronco ◄	ex 1404 90 00 ►M15 ex 4401 49 00 ◄	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Ips amitinus* Eichhof.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito ►M4 (Irlanda del Nord) ◄
48.	►M9 Corteccia di conifere (*Pinopsida*) separata dal tronco ◄	ex 1404 90 00 ►M15 ex 4401 49 00 ◄	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Ips cembrae* Heer.	a) Grecia b) Irlanda c) ►M4 Regno Unito (Irlanda del Nord) ◄

▼**B**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
49.	►**M9** Corteccia di conifere (*Pinopsida*) separata dal tronco ◄	ex 1404 90 00 ►**M15** ex 4401 49 00 ◄	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Ips duplicatus* Sahlberg.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito ►**M4** (Irlanda del Nord) ◄
50.	►**M9** Corteccia di conifere (*Pinopsida*) separata dal tronco ◄	ex 1404 90 00 ►**M15** ex 4401 49 00 ◄	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Ips sexdentatus* Börner.	a) Cipro b) Irlanda c) ►**M4** Regno Unito (Irlanda del Nord) ◄
51.	►**M9** Corteccia di conifere (*Pinopsida*) separata dal tronco ◄	ex 1404 90 00 ►**M15** ex 4401 49 00 ◄	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da *Ips typographus* Heer.	a) Irlanda b) Regno Unito ►**M4** (Irlanda del Nord) ◄
52.	Corteccia di *Castanea* Mill. separata dal tronco	ex 1404 90 00 ►**M15** ex 4401 49 00 ◄	Dichiarazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: a) è originaria di zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill.) Barr.; oppure b) è stata sottoposta ad un'appropriata fumigazione o ad altri trattamenti appropriati contro *Cryphonectria parasitica* (Murrill.) Barr. conformemente a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031. Se effettuata, la fumigazione è indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima della corteccia, il tasso (g/m^3) e il tempo di esposizione (h).	►**M14** ——————— ◄ b) Irlanda c) Svezia d) Regno Unito ►**M4** (Irlanda del Nord) ◄

▼B

ALLEGATO XI

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nel territorio dell'Unione, e di quelli per cui al medesimo fine tali certificati non sono richiesti

PARTE A

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nel territorio dell'Unione

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
1. **Varie**		
▼M28		
Macchine e veicoli che sono stati utilizzati per fini agricoli e forestali	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione, già utilizzate; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi - già utilizzati: – Aratri: ex 8432 10 00 – Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici: ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 – Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici: ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 – Spanditori di letame e distributori di concimi: ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 – altre macchine, apparecchi e congegni: ex 8432 80 00 – Parti: ex 8432 90 00 Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 - già utilizzate: – Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici: ex 8433 40 00 – – Mietitrici-trebbiatrici: ex 8433 51 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

▼**M28**

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– – Macchine per la raccolta di radici o tuberi: ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 – altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura: ex 8433 59 11 ex 8433 59 19 ex 8433 59 85 Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura - già utilizzati: – – Macchine ed apparecchi per la silvicoltura: ex 8436 80 10 – – altre macchine ed apparecchi: ex 8436 80 90 – – altre ex 8436 99 00 Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) - già utilizzati: – Motocoltivatori: ex 8701 10 00 – Trattori stradali per semirimorchi: ex 8701 21 90 ex 8701 22 90 ex 8701 23 90 ex 8701 24 90 ex 8701 29 00 – Trattori a cingoli: ex 8701 30 00 – Diversi dai motocoltivatori, dai trattori stradali o dai trattori a cingoli: – – – Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote: ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Substrato colturale, aderente o associato alle piante, destinato a mantenere la vitalità delle piante	N.D ([1]).	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
Semi dei generi *Triticum* L., *Secale* L. e *xTriticosecale* Wittm. ex A. Camus	Frumento e frumento segalato, eccetto le sementi da semina: **1001 19 00** **1001 99 00** Segala, eccetto le sementi da semina: **1002 90 00** Triticale, eccetto le sementi da semina: **ex 1008 60 00**	Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti e Sudafrica
2. **Categorie generali**		
Piante da impianto, eccetto le sementi	Bulbi, tuberi, radici tuberose, cormi, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: **0601 10 10** **0601 10 20** **0601 10 30** **0601 10 40** **0601 10 90** **0601 20 10** **0601 20 30** **0601 20 90** Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; eccetto il bianco di funghi (micelio): **0602 10 90** **0602 20 20** **0602 20 80** **0602 30 00** **0602 40 00** **0602 90 20** **0602 90 30** **0602 90 41** **0602 90 45** **0602 90 46** **0602 90 47** **0602 90 48** **0602 90 50** **0602 90 70** **0602 90 91** **0602 90 99**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	►M9 Muschi, freschi: **ex 0604 20 19** ◄ Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi, da impianto: **ex 0703 10 11** **ex 0703 10 90** **ex 0703 20 00** Cavoli, cavolfiori, cavoli rapa, cavoli ricci e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi, piantati in un substrato colturale: ►M28 **ex 0704 10 10** **ex 0704 10 90** ◄ **ex 0704 90 10** **ex 0704 90 90** Lattughe (*Lactuca sativa*) e cicorie (*Cichorium* spp.), fresche, piantate in un substrato colturale: **ex 0705 11 00** **ex 0705 19 00** **ex 0705 21 00** **ex 0705 29 00** Sedani, eccetto i sedani-rapa, piantati in un substrato colturale: **ex 0709 40 00** Insalate, eccetto lattughe (*Lactuca sativa*) e cicorie (*Cichorium* spp.), piantate in un substrato colturale: **ex 0709 99 10** Altri ortaggi, piantati in un substrato colturale: **ex 0709 99 90** Zenzero, zafferano, curcuma e altre spezie, da impianto o piantate in un substrato colturale: **ex 0910 11 00** **ex 0910 20 10** **ex 0910 30 00** **ex 0910 99 31** **ex 0910 99 33**	
▼M28 Ortaggi a radice e tubercoli	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa,	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

▼**M28**

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati: **0706 10 00** **0706 90 10** **0706 90 30** **0706 90 90** Altri ortaggi a radice e tubercoli, freschi o refrigerati: **ex 0709 99 90** Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, non congelati né essiccati, non tagliati in pezzi né agglomerati in forma di pellets: **ex 0714 10 00** **ex 0714 20 10** **ex 0714 20 90** **ex 0714 30 00** **ex 0714 40 00** **ex 0714 50 00** **ex 0714 90 20** **ex 0714 90 90** Zenzero, zafferano, curcuma e altre spezie in forma di parti di piante a radice o tubercoli, freschi o refrigerati, non essiccati: **ex 0910 11 00** **ex 0910 30 00** **ex 0910 99 91** Radici di ginseng, fresche o refrigerate: **ex 1211 20 00** Barbabietole da zucchero, non polverizzate, fresche o refrigerate: **ex 1212 91 80** Radici di cicoria, fresche o refrigerate: **ex 1212 94 00** Altri ortaggi a radice e tubercoli, freschi o refrigerati: **ex 1212 99 95** Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, simili prodotti da foraggio, non agglomerati in forma di pellets, freschi o refrigerati, non essiccati: **ex 1214 90 10** **ex 1214 90 90**	

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
▼M9 _____		

▼B

3. **Parti di piante, eccetto i frutti e le sementi, di:**

Solanum lycopersicum L. e *Solanum melongena* L.	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di pomodori o di melanzane, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali di piante di pomodori o di melanzane, non nominati né compresi altrove, freschi: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
▼M15 *Zea mays* L.	Altri ortaggi, freschi o refrigerati: – – – Granturco dolce: **ex 0709 99 60** Mais (granturco), altro: **ex 1005 90 00** Prodotti vegetali di mais (*Zea mays*), non nominati né compresi altrove, freschi: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
▼B *Convolvulus* L., *Ipomoea* L., *Micromeria* Benth e *Solanaceae* Juss.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0604 20 90** ►M9 Altri ortaggi, freschi o refrigerati: **ex 0709 99 90** ◄ Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi: **ex 1404 90 00**	Americhe, Australia, Nuova Zelanda

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L., *Eryngium* L, *Limnophila* L. e *Ocimum* L.	Altri ortaggi, freschi o refrigerati: **0709 40 00** **ex 0709 99 10** **ex 0709 99 90** Piante e parti di piante ►M9 ——————— ◄, delle specie utilizzate principalmente in profumeria o nella preparazione di farmaci, insetticidi, fungicidi o simili, fresche, non tagliate, né frantumate né polverizzate: **ex 1211 90 86** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
Foglie di *Manihot esculenta* Crantz	Foglie di cassava (*Manihot esculenta*), fresche o refrigerate: **ex 0709 99 90** Prodotti vegetali di cassava (*Manihot esculenta*), non nominati né compresi altrove, freschi: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
►M9 Conifere (*Pinopsida*) ◄	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di ►M9 conifere (*Pinopsida*) ◄, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0604 20 20** **ex 0604 20 40**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
Castanea Mill., ►M9 *Chrysanthemum* L. ◄, *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **0603 12 00** **0603 14 00** **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
Acer saccharum Marsh	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di acero da zucchero (*Acer saccharum*), senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0604 20 90**	Canada e Stati Uniti

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Prodotti vegetali di piante di acero da zucchero (*Acer saccharum*), non nominati né compresi altrove, freschi: **ex 1404 90 00**	
Prunus L.	Fiori e boccioli di fiori di *Prunus* spp., recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di *Prunus* spp., senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali di piante di *Prunus* spp., non nominati né compresi altrove, freschi: **ex 1404 90 00**	►**M4** Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (2), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina ◄
Betula L.	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di betulla (*Betula* spp.), senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali di piante di betulla (*Betula* spp.), non nominati né compresi altrove, freschi: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
▼M15		
Chionanthus virginicus L. e *Fraxinus* L.	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0604 20 90**	►**M28** Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina ◄
▼B		
Amyris P. Browne, *Casimiroa* La Llave, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glycosmis* Corrêa, *Merrillia* Swingle, *Naringi* Adans., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss. e *Zanthoxylum* L.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0604 20 90**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi: **ex 1404 90 00**	
Acer macrophyllum Pursh, *Acer pseudoplatanus* L., *Adiantum aleuticum* (Rupr.) Paris, *Adiantum jordanii* C. Muell., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Aesculus hippocastanum* L., *Arbutus menziesii* Pursch., *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos* spp. Adans, *Calluna vulgaris* (L.) Hull, *Camellia* spp. L., *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Frangula californica* (Eschsch.) Gray, *Frangula purshiana* (DC.) Cooper, *Fraxinus excelsior* L., *Griselinia littoralis* (Raoul), *Hamamelis virginiana* L., *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Kalmia latifolia* L., *Laurus nobilis* L., *Leucothoe* spp. D. Don, *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Lonicera hispidula* (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, *Magnolia* spp. L., *Michelia doltsopa* Buch.-Ham. ex DC, *Nothofagus obliqua* (Mirbel) Blume, *Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P. S. Green, *Parrotia persica* (DC) C.A. Meyer, *Photinia x fraseri* Dress, *Pieris* spp. D. Don, *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) *Franco*, *Quercus* spp. L., *Rhododendron* spp. L., eccetto *Rhododendron simsii* Planch., *Rosa gymnocarpa* Nutt., *Salix caprea* L., *Sequoia sempervirens* (Lamb. ex D. Don) Endl., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* spp. L., *Trientalis latifolia* (Hook), *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt., *Vaccinium ovatum* Pursh e *Viburnum* spp. L	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0604 20 90** Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio), fresche: **ex 1401 90 00** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi: **ex 1404 90 00**	►M9 Canada, Regno Unito [2], Stati Uniti e Vietnam ◄

4. **Parti di piante, esclusi i frutti ma incluse le sementi, di**:

Aegle Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl., *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Burkillanthus* Swingle, *Calodendrum* Thunb., *Choisya* Kunth, *Clausena* Burm. f., *Limonia* L., *Microcitrus* Swingle, *Murraya* J. Koenig ex L., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Triphasia* Lour e *Vepris* Comm.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0604 20 90** Altri ortaggi, freschi o refrigerati: **ex 0709 99 90** Sementi, frutti e spore da semina:	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– Sementi di piante erbacee coltivate principalmente per i loro fiori **ex 1209 30 00** – – Sementi di ortaggi: **ex 1209 91 80** – – Altre: **ex 1209 99 91** **ex 1209 99 99** Piante e parti di piante (compresi sementi e frutti), delle specie utilizzate principalmente in profumeria o nella preparazione di farmaci, insetticidi, fungicidi o simili, fresche, non tagliate, frantumate o polverizzate: **ex 1211 90 86** Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio), fresche: **ex 1401 90 00** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi: **ex 1404 90 00**	

5. ►M9 **Frutti, in senso botanico, non tritati, di:** ◄

Citrus L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans., *Swinglea* Merr. e relativi ibridi, *Momordica* L., e *Solanaceae* Juss.	Pomodori, freschi o refrigerati: **0702 00 00** Altri ortaggi, di *Solanaceae*, freschi o refrigerati: **0709 30 00** **0709 60 10** **0709 60 91** **0709 60 95** **0709 60 99** ►M28 – – – altri: *Momordica* L. ◄ **ex 0709 99 90** Agrumi, freschi o refrigerati: **0805 10 22** **0805 10 24** **0805 10 28** **ex 0805 10 80** **ex 0805 21 10**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	ex 0805 21 90 **ex 0805 22 00** **ex 0805 29 00** **ex 0805 40 00** **ex 0805 50 10** **ex 0805 50 90** **ex 0805 90 00** Altri frutti, freschi o refrigerati: **ex 0810 90 75**	
Actinidia Lindl., *Annona* L., *Carica papaya* L., *Cydonia* Mill., *Diospyros* L., *Fragaria* L., *Malus* L., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Persea americana* Mill., *Prunus* L., *Psidium* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L., *Syzygium* Gaertn., *Vaccinium* L., e *Vitis* L.	Avocado, freschi o refrigerati: **ex 0804 40 00** Guaiave, manghi e mangostani, freschi o refrigerati: **ex 0804 50 00** Uve, fresche o refrigerate: **0806 10 10** **0806 10 90** ►**M9** Papaie, fresche o refrigerate: ◄ – Papaie: **0807 20 00** Mele, pere e cotogne, fresche o refrigerate: **0808 10 10** **0808 10 80** **0808 30 10** **0808 30 90** **0808 40 00** Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche o refrigerate: **0809 10 00** **0809 21 00** **0809 29 00** **0809 30 10** **0809 30 90** **0809 40 05** **0809 40 90**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– Fragole, fresche o refrigerate: **0810 10 00** – Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi o refrigerati: **0810 20 10** **ex 0810 20 90** – Ribes nero, bianco o rosso e uva spina, freschi o refrigerati: **0810 30 10** **0810 30 30** **0810 30 90** – Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere *Vaccinium*, freschi o refrigerati: **0810 40 10** **0810 40 30** **0810 40 50** **0810 40 90** – Kiwi, freschi o refrigerati: **0810 50 00** – Cachi, freschi o refrigerati: **0810 70 00** – Altri, freschi o refrigerati: **ex 0810 90 20** **ex 0810 90 75**	
Punica granatum L.	Melagrane, fresche o refrigerate: **ex 0810 90 75**	Paesi del continente africano, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele

6. **Fiori recisi di:**

Orchidaceae	– Orchidee, fresche: **0603 13 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
Aster spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. e. *Trachelium* L.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **0603 11 00** **ex 0603 19 70**	►M4 Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia,

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
		Regno Unito [2], Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina ◄
7. **Tuberi di:**		
Solanum tuberosum L.	Patate, fresche o refrigerate, eccetto tuberi-seme di patata: **ex 0701 90 10** **ex 0701 90 50** **ex 0701 90 90**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
8. **Sementi di:**		
Brassicaceae, Poaceae, Trifolium spp.	Sementi di frumento e frumento segalato: **1001 11 00** **1001 91 10** **1001 91 20** **1001 91 90** Sementi di segale: **1002 10 00** Sementi di orzo: **1003 10 00** Sementi di avena: **1004 10 00** Sementi di mais (granturco): **1005 10 13** **1005 10 15** **1005 10 18** **1005 10 90** Sementi di riso: **1006 10 10** Sementi di sorgo: **1007 10 10** ►M9 **1007 10 90** ◄	Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Sementi di miglio: **1008 21 00** Sementi di scagliola, da semina: **ex 1008 30 00** Sementi di fonio (*Digitaria* spp.), da semina: **ex 1008 40 00** Sementi di triticale: **ex 1008 60 00** Sementi di altri cereali, da semina: **ex 1008 90 00** Sementi di ravizzone o colza, da semina: **1205 10 10** **ex 1205 90 00** Sementi di senape, da semina: **1207 50 10** Sementi di trifoglio (*Trifolium* spp.), da semina: **1209 22 10** **1209 22 80** Sementi di festuca, da semina: **1209 23 11** **1209 23 15** **1209 23 80** Sementi di erba fienarola (*Poa pratensis* L.), da semina: **1209 24 00** Sementi di loglio (*Lolium multiflorum* Lam., *Lolium perenne* L.), da semina: **1209 25 10** ►**M9** **1209 25 90** ◄ Sementi di fleolo (coda di topo); sementi del genere Poa (*Poa palustris* L., *Poa trivialis* L.); sementi di erba mazzolina (*Dactylis glomerata* L.) e agrostide (*Agrostis*), da semina: **ex 1209 29 45** Sementi di altre erbe, da semina: **ex 1209 29 80** Sementi di erbe ornamentali, da semina: **ex 1209 30 00** Altre sementi del genere Brassica (*Brassicaceae*), da semina: **ex 1209 91 80**	

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Generi *Triticum* L., *Secale* L. e *xTriticosecale* Wittm. ex A. Camus	Sementi di frumento e frumento segalato: **1001 11 00** **1001 91 10** **1001 91 20** **1001 91 90** Sementi di segale: **1002 10 00** Sementi di triticale: **ex 1008 60 00**	Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti e Sudafrica
▼M28		
Allium cepa L., *Allium porrum* L., *Capsicum* spp. L., *Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Helianthus annuus* L., *Medicago sativa* L., *Oryza* spp. L., *Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Solanum lycopersicum* L., *Zea mays* L.	Granturco dolce destinato alla semina: **ex 0709 99 60** – – – Ibridi di granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*) destinati alla semina: **0712 90 11** – Fagioli (*Phaseolus* spp.) destinati alla semina: **0713 33 10** Mandorle, destinate alla semina: **ex 0802 11 10** **ex 0802 11 90** **ex 0802 12 10** **ex 0802 12 90** Granturco, destinato alla semina: **1005 10 13** **1005 10 15** **1005 10 18** **1005 10 90** Riso, destinato alla semina: **1006 10 10** Semi di girasole, destinati alla semina: **1206 00 10** – – Altri semi, destinati alla semina: **ex 1207 99 20** Semi di erba medica, destinati alla semina: **1209 21 00** – – – Altri semi di ortaggi, destinati alla semina: **ex 1209 91 80** – – Altri semi, destinati alla semina: **ex 1209 99 99**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
▼M15 ———————		
▼M22 *Phaseolus lunatus* L., *Vigna angularis* (Willd.) Ohwi & H.Ohashi, *Vigna mungo* (L.) Hepper, e *Vigna radiata* (L.) R.Wilczek, *Vigna unguiculata* (L.) Walp.	Fagioli delle specie *Vigna mungo* (L.) Hepper o *Vigna radiata* (L.) Wilczek, *Vigna unguiculata* (L.) Walp. da semina: **ex 0713 31 00** **ex 0713 35 00** Fagioli Adzuki (*Vigna angularis*) da semina: **ex 0713 32 00** Fagioli (*Phaseolus lunatus, Phaseolus coccineus*) da semina: – – altri **ex 0713 39 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
▼M16 9. **Sementi di ortaggi, di:**		Tutti i paesi terzi
Capsicum annuum L.	**ex 1209 91 80**	
Pisum sativum L.	Piselli (*Pisum sativum)*, da semina: **0713 10 10**	
Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi	**ex 1209 91 80**	
Vicia faba L.	Sementi di fave e favette, da semina: **ex 0713 50 00** — Altre sementi, da semina: **ex 0713 90 00**	
▼B 10. **Sementi di piante oleaginose e da fibra, di:**		Tutti i paesi terzi
Brassica napus L.	Sementi di ravizzone o colza, da semina: **1205 10 10** **ex 1205 90 00**	
Brassica rapa L.	Sementi di *Brassica rapa*, da semina: **ex 1209 91 80**	
Glycine max (L.) Merrill	Sementi di soia, da semina: **1201 10 00**	
Linum usitatissimum L.	Sementi di lino, da semina: **1204 00 10**	
Sinapis alba L.	Sementi di senape, da semina: **1207 50 10**	

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
11. **Corteccia separata dal tronco, di:**		
►M9 Conifere (*Pinopsida*) ◄	Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00** Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ►M15 **ex 4401 49 00** ◄	►M4 Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (2), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina ◄
Acer saccharum Marsh, *Populus* L., e *Quercus* L., eccetto *Quercus suber* L.	Prodotti vegetali di corteccia separata dal tronco, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00** Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ►M15 **ex 4401 49 00** ◄	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

▼M15

Chionanthus virginicus L. e *Fraxinus* L.	Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00** Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – altro: **ex 4401 49 00**	►M28 Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina ◄

▼B

Betula L.	Prodotti vegetali di corteccia di betulla (*Betula* spp.), non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00**	Canada e Stati Uniti

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ►**M15** **ex 4401 49 00** ◄	
Acer macrophyllum Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd. e *Taxus brevifolia* Nutt.	Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00** Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ►**M15** **ex 4401 49 00** ◄	►**M9** Canada, Stati Uniti, Vietnam ◄
▼**M28** *Juglans* L. e *Pterocarya* Kunth	Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00** Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui: **ex 4401 49 10**	Stati Uniti
Quercus suber L.	Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui: ex 4401 49 10	Turchia
▼**M9** 12. **Legname**, che: a) è considerato prodotto vegetale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e b) è stato ottenuto completamente o in parte da uno dei seguenti ordini, generi o specie, eccetto il materiale da imballaggio in legno: e		

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
c) rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni cui è fatto riferimento nella colonna centrale e riportate nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:		
Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale ed escluso il legname conforme alla descrizione del codice NC 4416 00 00, e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – – non di conifere **ex 4401 12 00** — Legname in piccole placche o in particelle: – – non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – segatura: ►M15 **ex 4401 41 00** ◄ – – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ►M15 **ex 4401 49 00** ◄ Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere **ex 4403 12 00**	Canada, Stati Uniti, Vietnam

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di quercia (*Quercus* spp.): **4403 91 00**	
	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: **ex 4404 20 00**	
	Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate **ex 4406 12 00**	
	— altre (eccetto non impregnate) **ex 4406 92 00**	
	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – di quercia (*Quercus* spp.): **4407 91 15** **4407 91 31** **4407 91 39** **4407 91 90**	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: - Altri: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere, altro: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: **ex 4416 00 00** Costruzioni prefabbricate di legno: **ex 9406 10 00**	
Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – – non di conifere **ex 4401 12 00** — Legname in piccole placche o in particelle: – – non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – segatura: **►M15 ex 4401 41 00 ◄** – – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): **►M15 ex 4401 49 00 ◄** Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere **ex 4403 12 00**	Albania, Armenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: **ex 4403 99 00** Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: **ex 4404 20 00** Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate **ex 4406 12 00** — altre (eccetto non impregnate) **ex 4406 92 00** Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: **ex 4407 99 27** **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95** Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere, altro: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: **ex 4416 00 00** Costruzioni prefabbricate di legno: **ex 9406 10 00**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – – non di conifere **ex 4401 12 00** — Legname in piccole placche o in particelle: – – non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – segatura: ►M15 **ex 4401 41 00** ◄ – – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ►M15 **ex 4401 49 00** ◄ Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere **ex 4403 12 00** Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.): **4403 97 00** Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: **ex 4404 20 00**	Americhe

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate **ex 4406 12 00** — altre (eccetto non impregnate) **ex 4406 92 00**	
	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – di pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.): **4407 97 10** **4407 97 91** **4407 97 99**	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95**	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere, altro: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99**	
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: **ex 4416 00 00**	
	Costruzioni prefabbricate di legno: **ex 9406 10 00**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – – non di conifere **ex 4401 12 00** — Legname in piccole placche o in particelle: – – non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – segatura: ►**M15** **ex 4401 41 00** ◄ – – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ►**M15** **ex 4401 49 00** ◄ Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere **ex 4403 12 00** Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: **ex 4403 99 00** Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: **ex 4404 20 00**	Stati uniti e Canada

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate **ex 4406 12 00** — altre (eccetto non impregnate) **ex 4406 92 00**	
	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – di acero (*Acer* spp.): **4407 93 10** **4407 93 91** **4407 93 99**	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95**	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere, altro: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99**	
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: **ex 4416 00 00**	
	Costruzioni prefabbricate di legno: **ex 9406 10 00**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Conifere (*Pinopsida*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – – di conifere **4401 11 00** — Legname in piccole placche o in particelle: – – di conifere **4401 21 00** — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – segatura: ►M15 **ex 4401 41 00** ◄ – – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ►M15 **ex 4401 49 00** ◄ Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di conifere: **4403 11 00** Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — di conifere, eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di pino (*Pinus* spp.): **ex 4403 21 10** **ex 4403 21 90** **ex 4403 22 00** – – di abete (*Abies* spp.) e abete rosso (*Picea* spp.): **ex 4403 23 10** **ex 4403 23 90** **ex 4403 24 00**	Kazakhstan, Russia e Turchia e altri paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito ([7]), San Marino, Serbia, Svizzera e Ucraina

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– – altro, di conifere: **ex 4403 25 10** **ex 4403 25 90** **ex 4403 26 00** Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — di conifere: **ex 4404 10 00** Traversine di legno, di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate **4406 11 00** — altre (eccetto non impregnate): **4406 91 00** ►M28 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di conifere: – – di pino (*Pinus* spp.): **4407 11 10** **4407 11 20** **4407 11 90** – – di abete (*Abies* spp.) e abete rosso (*Picea* spp.): **4407 12 10** **4407 12 20** **4407 12 90** – – di A-P-A (abete rosso (*Picea* spp.), pino (*Pinus* spp.) e abete (*Abies* spp.)): **4407 13 00** – – di Hem-fir (tsuga occidentale (*Tsuga heterophylla*) e abete (*Abies* spp.)): **4407 14 00** – – altro: **4407 19 10** **4407 19 20** **4407 19 90** ◄ Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	— di conifere: **4408 10 15** **4408 10 91** **4408 10 98** Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — di conifere, altro: **ex 4409 10 18** Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: **ex 4416 00 00** Costruzioni prefabbricate di legno: **ex 9406 10 00**	

▼M15

Chionanthus virginicus L. e *Fraxinus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – –non di conifere: **ex 4401 12 00** – Legname in piccole placche o in particelle: – –non di conifere: – – –altro, eccetto l'eucalipto (*Eucalyptus* spp.): **ex 4401 22 90** – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – –altro: **ex 4401 49 00**	►M28 Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Kazakhstan, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina ◄

▼**M15**

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – –non di conifere: **ex 4403 12 00** Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: **ex 4403 99 00** Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere: **ex 4404 20 00** Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: – non impregnate: **ex 4406 12 00** – altre (eccetto non impregnate): **ex 4406 92 00** Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – di frassino (*Fraxinus* spp.): **4407 95 10** **4407 95 91** **4407 95 99** – – altro: **ex 4407 99 27** **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90**	

▼M15

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 95** Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – – – non di conifere, altro: **ex 4409 29 10** **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: **ex 4416 00 00** Costruzioni prefabbricate di legno: **ex 9406 10 00**	

▼M9

Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – – non di conifere **ex 4401 12 00** — Legname in piccole placche o in particelle: – – non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90**	Canada e Stati Uniti

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	— Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – segatura: ►M15 **ex 4401 41 00** ◄ – – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ►M15 **ex 4401 49 00** ◄ Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere **ex 4403 12 00** Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di betulla (*Betula* spp.): **4403 95 10** **4403 95 90** **4403 96 00** Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: **ex 4404 20 00** Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate **ex 4406 12 00** — altre (eccetto non impregnate): **ex 4406 92 00**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – di betulla (*Betula* spp.): **4407 96 10** **4407 96 91** **4407 96 99** Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95** Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere, altro: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: **ex 4416 00 00** Costruzioni prefabbricate di legno: **ex 9406 10 00**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Amelanchier Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi segatura o trucioli	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – – non di conifere **ex 4401 12 00** — Legname in piccole placche o in particelle: – – non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** – – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ►**M15** **ex 4401 49 00** ◄ Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere **ex 4403 12 00** Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: **ex 4403 99 00** Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: **ex 4404 20 00** Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate **ex 4406 12 00**	Canada e Stati Uniti

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	— altre (eccetto non impregnate):	
	ex 4406 92 00	
	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:	
	ex 4407 99 27	
	ex 4407 99 40	
	ex 4407 99 90	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:	
	ex 4408 90 15	
	ex 4408 90 35	
	ex 4408 90 85	
	ex 4408 90 95	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:	
	— non di conifere, altro:	
	ex 4409 29 91	
	ex 4409 29 99	
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:	
	ex 4416 00 00	
	Costruzioni prefabbricate di legno:	
	ex 9406 10 00	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
▼M26		
Prunus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: — non di conifere: **ex 4401 12 00** – Legname in piccole placche o in particelle: — non di conifere: **ex 4401 22 90** – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: — avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – – corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui: **ex 4401 49 10** – – – altri: **ex 4401 49 90** Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione — non di conifere: **ex 4403 12 00** Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – altro: **ex 4403 99 00** Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere: **ex 4404 20 00** Traversine di legno per strade ferrate o simili: – non impregnate — non di conifere	Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Stati Uniti e Vietnam

▼**M26**

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	ex 4406 12 00 – altre — non di conifere **ex 4406 92 00** Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: — di ciliegio (*Prunus* spp.): **4407 94 10** **4407 94 91** **4407 94 99** — altro: **ex 4407 99 27** **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 95** Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – non di conifere: — altro **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: **ex 4416 00 00** Costruzioni prefabbricate di legno: **ex 9406 10 00**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
▼M28		
Acer L., *Aesculus* L., *Betula* L., *Fraxinus* L., *Populus* L., *Salix* L. e *Ulmus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili: – – diversa da quello di conifere: **ex 4401 12 00** – Legno in piccole placche o in particelle: – – diverso da quello di conifere: – – – altro (eccetto l'eucalipto (*Eucalyptus* spp.)): **ex 4401 22 90** – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – altri: – – – Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui: **ex 4401 49 10** – – – altri: **ex 4401 49 90** Legno grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – diverso da quello di conifere: **ex 4403 12 00** Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di betulla (*Betula* spp.): **4403 95 10** **4403 95 90** **4403 96 00** – – di pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.): **4403 97 00** – – altro: **ex 4403 99 00** Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diversi da quelli di conifere: **ex 4404 20 00** Traversine di legno per strade ferrate o simili: – non impregnate: – – diverso da quello di conifere:	Cina, Giappone, Libano, Corea del Nord, Corea del Sud, Svizzera e Stati Uniti

▼**M28**

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	ex 4406 12 00 – altre (eccetto non impregnate): – – diverso da quello di conifere: **ex 4406 92 00** Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – di acero (*Acer* spp.): **4407 93 10** **4407 93 91** **4407 93 99** – – di frassino (*Fraxinus* spp.): **4407 95 10** **4407 95 91** **4407 95 99** – – di betulla (*Betula* spp.): **4407 96 10** **4407 96 91** **4407 96 99** – – di pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.): **4407 97 10** **4407 97 91** **4407 97 99** – – altro: **ex 4407 99 27** **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – – – diverso da quello di conifere, altro: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: **ex 4416 00 00** Costruzioni prefabbricate di legno: **ex 9406 10 00**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Acer macrophyllum Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* L. e *Taxus brevifolia* Nutt.	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – – di conifere: **ex 4401 11 00** – – non di conifere **ex 4401 12 00** — Legname in piccole placche o in particelle: – – di conifere: **ex 4401 21 00** – – non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – segatura: ►M15 **ex 4401 41 00** ◄ – – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ►M15 **ex 4401 49 00** ◄ Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di conifere: **ex 4403 11 00** – – non di conifere **ex 4403 12 00**	Canada, Regno Unito (2), Stati Uniti, Vietnam

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – altro, di conifere: **ex 4403 25 10** **ex 4403 25 90** **ex 4403 26 00**	
	Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – altro, non di conifere: **ex 4403 99 00**	
	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — di conifere: **ex 4404 10 00** — non di conifere: **ex 4404 20 00**	
	Traversine di legno per strade ferrate o simili: — non impregnate – – di conifere: **ex 4406 11 00** – – non di conifere **ex 4406 12 00** — altre (eccetto non impregnate): – – di conifere: **ex 4406 91 00** – – non di conifere **ex 4406 92 00**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di conifere: **ex 4407 19 10** **ex 4407 19 20** **ex 4407 19 90** – – di acero (*Acer* spp.): **4407 93 10** **4407 93 91** **4407 93 99** – – altro: **ex 4407 99 27** **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: — di conifere: **ex 4408 10 15** **ex 4408 10 91** **ex 4408 10 98** — altro: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere, altro: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: **ex 4416 00 00** Costruzioni prefabbricate di legno: **ex 9406 10 00**	
Artocarpus chaplasha Roxb., *Artocarpus heterophyllus*, Lam., *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Alnus formosana* Makino, *Bombax malabaricum* DC., *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., *Broussonetia kazinoki* Siebold, *Caesalpinia japonica* Siebold & Zucc., *Cajanus cajan* (L.) Huth, *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Camellia oleifera* C.Abel, *Castanea* Mill., *Celtis sinensis* Pers., *Cercis chinensis* Bunge, *Chaenomeles sinensis* (Thouin) Koehne, *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl, *Citrus* L., *Cornus kousa* Bürger ex Hanse, *Crataegus cordata* Aiton, *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook., *Dalbergia* L.f., *Debregeasia edulis* (Siebold & Zucc.) Wedd., *Debregeasia hypoleuca* (Hochst. ex Steud.) Wedd., *Diospyros kaki* L., *Enkianthus perulatus* (Miq.) C.K.Schneid., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Fagus crenata* Blume, *Ficus* L., *Firmiana simplex* (L.) W.Wight, *Gleditsia japonica* Miq., *Hovenia dulcis* Thunb., *Juglans regia* L., *Lagerstroemia indica* L., *Maclura tricuspidata* Carrière, *Maclura pomifera* (Raf.) C.K.Schneid., *Malus* Mill., *Melia azedarach*	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – non di conifere: **ex 4401 12 00** — Legname in piccole placche o in particelle: – non di conifere: — altro [eccetto l'eucalipto (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – segatura: ►M15 **ex 4401 41 00** ◄ – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ►M15 **ex 4401 49 00** ◄	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
L., *Morus* L., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platycarya strobilaceae* Siebold & Zucc., *Populus* L., *Prunus* spp, *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Punica granatum* L., *Pyrus* spp., *Robinia pseudoacacia* L., *Salix* L., *Sapium sebiferum* (L.) Roxb., *Schima superba* Gardner & Champ., *Sophora japonica* L., *Spiraea thunbergii* Siebold ex Blume, *Trema amboinensis* (Willd.) Blume, *Trema orientale* (L.) Blume, *Ulmus* L., *Vernicia fordii* (Hemsl.) Airy Shaw, *Villebrunea pedunculata* Shirai, *Xylosma* G.Forst., e *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino	Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – non di conifere: **ex 4403 12 00** Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – di faggio (*Fagus* spp.): **ex 4403 93 00** **ex 4403 94 00** – di pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.): **ex 4403 97 00** – altro: **ex 4403 99 00** Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: **ex 4404 20 00** Traversine di legno per strade ferrate o simili: — non impregnate – non di conifere: **ex 4406 12 00** — altre (eccetto non impregnate): – non di conifere **ex 4406 92 00** Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	— altro (eccetto il legname di conifere e tropicale):	
	– di faggio (*Fagus* spp.):	
	ex 4407 92 00	
	– di ciliegio (*Prunus* spp.):	
	— piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:	
	ex 4407 94 10	
	— altro:	
	ex 4407 94 91	
	ex 4407 94 99	
	– di pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.):	
	— piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:	
	ex 4407 97 10	
	— altro:	
	ex 4407 97 91	
	ex 4407 97 99	
	– altro:	
	— piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:	
	ex 4407 99 27	
	— altro:	
	ex 4407 99 40	
	ex 4407 99 90	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:	
	— altro (eccetto il legname di conifere e tropicale):	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato: **ex 4408 90 15** – altro: **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95** Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere: – altro (eccetto il legname di bambù e tropicale): — altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili): **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: **ex 4416 00 00** Costruzioni prefabbricate di legno: **ex 9406 10 00**	
Acer L., *Betula* L., *Elaeagnus* L., *Fraxinus* L., *Gleditsia* L., *Juglans* L., *Malus* Mill., *Morus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Quercus* L., *Robinia* L., *Salix* L., e *Ulmus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, eccetto segatura e trucioli	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – non di conifere: **ex 4401 12 00**	Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	— Legname in piccole placche o in particelle:	
	– non di conifere:	
	— altro [eccetto l'eucalipto (*Eucalyptus* spp.)]:	
	ex 4401 22 90	
	— Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:	
	– avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):	
	►M15 ex 4401 49 00 ◄	
	Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:	
	— trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	
	– non di conifere:	
	ex 4403 12 00	
	Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:	
	— eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	
	– di quercia (*Quercus* spp.):	
	4403 91 00	
	– di betulla (*Betula* spp.):	
	4403 95 10	
	4403 95 90	
	4403 96 00	
	– di pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.):	
	4403 97 00	
	– altro (eccetto *Quercus*, *Betula*, *Populus*):	
	ex 4403 99 00	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: **ex 4404 20 00** Traversine di legno per strade ferrate o simili: — non impregnate – non di conifere: **ex 4406 12 00** — altre (eccetto non impregnate): – non di conifere: **ex 4406 92 00** Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di quercia (*Quercus* spp.): **4407 91 15** **4407 91 31** **4407 91 39** **4407 91 90** – di acero (*Acer* spp.): **4407 93 10** **4407 93 91** **4407 93 99** – di ciliegio (*Prunus* spp.): **4407 94 10** **4407 94 91** **4407 94 99** – di frassino (*Fraxinus* spp.): **4407 95 10** **4407 95 91** **4407 95 99**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– di betulla (*Betula* spp.): **4407 96 10** **4407 96 91** **4407 96 99** – di pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.): **4407 97 10** **4407 97 91** **4407 97 99** – altro: — piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato: **ex 4407 99 27** — altro: **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90**	
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: — altro (eccetto il legname di conifere e tropicale) – piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato: **ex 4408 90 15** – altro: **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95**	
	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	— non di conifere: – altro (eccetto il legname di bambù e tropicale): — altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili): **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: **ex 4416 00 00** Costruzioni prefabbricate di legno: **ex 9406 10 00**	
Legname di *Castanea* Mill., *Castanopsis* (D. Don) Spach e *Quercus* L.	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – non di conifere: **ex 4401 12 00** — Legname in piccole placche o in particelle: – non di conifere: — altro [eccetto l'eucalipto (*Eucalyptus* spp.)]: **ex 4401 22 90** — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – segatura: ►M15 **ex 4401 41 00** ◄ – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ►M15 **ex 4401 49 00** ◄ Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – non di conifere: **ex 4403 12 00**	Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – di quercia (*Quercus* spp.): **4403 91 00** – altro: **ex 4403 99 00** Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: **ex 4404 20 00** Traversine di legno per strade ferrate o simili: — non impregnate – non di conifere: **ex 4406 12 00** — altre (eccetto non impregnate): – non di conifere: **ex 4406 92 00** Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di quercia (*Quercus* spp.): — levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato: **4407 91 15** — altro: **4407 91 31** **4407 91 39** **4407 91 90** – altro: — piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato: **ex 4407 99 27**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	— altro: **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: — altro (eccetto il legname di conifere e tropicale) – piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato: **ex 4408 90 15** – altro: **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95** Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere: – altro (eccetto il legname di bambù e tropicale): — altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili): **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: **ex 4416 00 00** Costruzioni prefabbricate di legno: **ex 9406 10 00**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Legname di *Acacia* Mill., *Acer buergerianum* Miq., *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer negundo* L., *Acer palmatum* Thunb., *Acer paxii* Franch., *Acer pseudoplatanus* L., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Albizia falcate* Backer ex Merr., *Albizia julibrissin* Durazz., *Alectryon excelsus* Gärtn., *Alnus rhombifolia* Nutt., *Archontophoenix cunninghamiana* H. Wendl. & Drude, *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Azadirachta indica* A. Juss., *Baccharis salicina* Torr. & A.Gray, *Bauhinia variegata* L., *Brachychiton discolor* F.Muell., *Brachychiton populneus* R.Br., *Camellia semiserrata* C.W.Chi, *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Canarium commune* L., *Castanospermum australe* A.Cunningham & C.Fraser, *Cercidium floridum* Benth. ex A.Gray, *Cercidium sonorae* Rose & I.M.Johnst., *Cocculus laurifolius* DC., *Combretum kraussii* Hochst., *Cupaniopsis anacardioides* (A.Rich.) Radlk., *Dombeya cacuminum* Hochr., *Erythrina corallodendron* L., *Erythrina coralloides* Moc. & Sessé ex DC., *Erythrina falcata* Benth., *Erythrina fusca* Lour., *Eucalyptus ficifolia* F.Müll., *Fagus crenata* Blume, *Ficus* L., *Gleditsia triacanthos* L., *Hevea brasiliensis* (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., *Howea forsteriana* (F.Müller) Becc., *Ilex cornuta* Lindl. & Paxton, *Inga vera* Willd., *Jacaranda mimosifolia* D.Don, *Koelreuteria bipinnata* Franch., *Liquidambar styraciflua* L., *Magnolia grandiflora* L., *Magnolia virginiana* L., *Mimosa bracaatinga* Hoehne, *Morus alba* L., *Parkinsonia aculeata* L., *Persea americana* Mill., *Pithecellobium lobatum* Benth., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platanus mexicana* Torr., *Platanus occidentalis* L., *Platanus orientalis* L., *Platanus racemosa* Nutt., *Podalyria calyptrata* Willd., *Populus fremontii* S.Watson, *Populus nigra* L., *Populus trichocarpa* Torr. & A.Gray ex Hook., *Prosopis articulata* S.Watson, *Protium serratum* Engl., *Psoralea pinnata* L., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Quercus agrifolia* Née, *Quercus calliprinos* Webb., *Quercus chrysolepis* Liebm, *Quercus engelmannii* Greene, *Quercus ithaburensis* Dence, *Quercus lobata*	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – non di conifere: **ex 4401 12 00** — Legname in piccole placche o in particelle: – non di conifere: **ex 4401 22 10** **ex 4401 22 90** — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ►M15 **ex 4401 49 00** ◄ Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – non di conifere: **ex 4403 12 00** Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – di quercia (*Quercus* spp.): **4403 91 00** – di faggio (*Fagus* spp.): **4403 92 00** – di pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.): **4403 97 00** – di eucalipto (*Eucalyptus* spp.): **4403 98 00**	Paesi terzi

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Née, *Quercus palustris* Marshall, *Quercus robur* L., *Quercus suber* L., *Ricinus communis* L., *Salix alba* L., *Salix babylonica* L., *Salix gooddingii* C.R.Ball, *Salix laevigata* Bebb, *Salix mucronata* Thnb., *Shorea robusta* C.F.Gaertn., *Spathodea campanulata* P.Beauv., *Spondias dulcis* Parkinson, *Tamarix ramosissima* Kar. ex Boiss., *Virgilia oroboides* subsp. *ferrugine* B.-E.van Wyk, *Wisteria floribunda* (Willd.) DC. e *Xylosma avilae* Sleumer	– altro: **ex 4403 99 00** Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: **ex 4404 20 00** Traversine di legno per strade ferrate o simili: — non impregnate – non di conifere: **ex 4406 12 00** — altre (eccetto non impregnate): – non di conifere: **ex 4406 92 00** Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di quercia (*Quercus* spp.): **4407 91 15** **4407 91 31** **4407 91 39** **4407 91 90** – di faggio (*Fagus* spp.): **4407 92 00** – di acero (*Acer* spp.): **4407 93 10** **4407 93 91** **4407 93 99** – di pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.): **4407 97 10** **4407 97 91** **4407 97 99**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– altro: — piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato: **ex 4407 99 27** — altro: **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: — altro (eccetto il legname di conifere e tropicale) – piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato: **ex 4408 90 15** – altro: **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95** Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere: – altro (eccetto il legname di bambù e tropicale): — altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili): **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: **ex 4416 00 00** Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	

▼M28

Juglans L. e *Pterocarya* Kunth, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili: – – diversa da quello di conifere: **ex 4401 12 00** – Legno in piccole placche o in particelle: – – diverso da quello di conifere: – – – altro, eccetto l'eucalipto (*Eucalyptus* spp.): **ex 4401 22 90** – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – Segatura: **ex 4401 41 00** – – altri: – – – Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui: **ex 4401 49 10** – – – altri: **ex 4401 49 90** Legno grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – diverso da quello di conifere: **ex 4403 12 00** Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – altro: **ex 4403 99 00**	Stati Uniti

▼**M28**

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diversi da quelli di conifere: **ex 4404 20 00** Traversine di legno, diverso da quello di conifere, per strade ferrate o simili: – non impregnate: **ex 4406 12 00** – altre (eccetto non impregnate): **ex 4406 92 00** Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – altro: **ex 4407 99 27** **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: **ex 4408 90 15** **ex 4408 90 35** **ex 4408 90 85** **ex 4408 90 95** Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – – – diverso da quello di conifere, altro: **ex 4409 29 91** **ex 4409 29 99** Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: **ex 4416 00 00** Costruzioni prefabbricate di legno: **ex 9406 10 00**	

▼M9

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
▼M28		
Quercus e *Castanea*, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili: – – diversa da quello di conifere: ex 4401 12 00 – Legno in piccole placche o in particelle: – – diverso da quello di conifere: – – – altro, eccetto l'eucalipto (*Eucalyptus* spp.): ex 4401 22 90 – Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui: ex 4401 49 10 ex 4401 49 90 Legno grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – diverso da quello di conifere: ex 4403 12 00 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di quercia (*Quercus* spp.): 4403 91 00 – – altro: ex 4403 99 00	Canada, Stati Uniti e Turchia

▼**M28**

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diversi da quelli di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, diverso da quello di conifere, per strade ferrate o simili: – non impregnate: ex 4406 12 00 – altre (eccetto non impregnate): ex 4406 92 00 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – di quercia (*Quercus* spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 – – altro: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: – – – diverso da quello di conifere, altro: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
▼M12		
13. Piante di *Asparagus officinalis* L., ad esclusione di fusti ricoperti di terra per tutto il ciclo di vita, polline vivo, colture di tessuti vegetali e sementi	Altri ortaggi, freschi o refrigerati: — *Asparagus* **ex 0709 20 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

▼B

([1]) Si applica il codice NC di una pianta associata.

([2]) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

PARTE B

▼M9

Elenco delle piante e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nel territorio dell'Unione

▼B

Piante	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Tutte le piante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, eccetto quelle specificate nelle parti A e C del presente allegato	Bulbi, tuberi, radici tuberose, cormi, zampe e rizomi, in riposo vegetativo, e piante e radici di cicoria eccetto quelle da impianto: **ex 0601 10 90** **ex 0601 20 10** Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ►M9 **0603 11 00** ◄ **0603 15 00** **0603 19 10** **0603 19 20** **ex 0603 19 70** ►M9 Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli, nonché erbe e muschi eccetto i licheni, per mazzi o per ornamento, freschi: ◄ **ex 0604 20 90** Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati, eccetto quelli da impianto:	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

▼B

Piante	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	ex 0703 10 19 **ex 0703 10 90** **ex 0703 20 00** **ex 0703 90 00** Cavoli, cavolfiori, cavoli rapa, cavoli ricci e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, eccetto quelli piantati in un substrato colturale: ►**M28** **ex 0704 10 10** **ex 0704 10 90** ◄ ►**M9** **0704 20 00** ◄ **ex 0704 90 10** **ex 0704 90 90** Lattughe (*Lactuca sativa*) e cicorie (*Cichorium* spp.), fresche o refrigerate, eccetto quelle piantate in un substrato colturale: **ex 0705 11 00** **ex 0705 19 00** **ex 0705 21 00** **ex 0705 29 00** Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati: **0707 00 05** **0707 00 90** Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati: **0708 10 00** **0708 20 00** **0708 90 00** Asparagi, sedani eccetto sedani-rapa, spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi), carciofi, olive, zucche (*Cucurbita* spp.), insalate, [eccetto lattughe (*Lactuca sativa*) e cicorie (*Cichorium* spp.)], bietola da costa e cardi, capperi, finocchio e altri ortaggi, capperi, finocchio e altri ortaggi, freschi o refrigerati, eccetto quelli piantati in un substrato colturale: **0709 20 00** **ex 0709 40 00** **ex 0709 70 00** **0709 91 00** **0709 92 10** **0709 92 90** **0709 93 10**	

▼B

Piante	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	0709 93 90 **ex 0709 99 10** **ex 0709 99 20** **0709 99 40** **ex 0709 99 50** **ex 0709 99 90**	
	►M22 Legumi da granella secchi, sgranati, non decorticati né spezzati, da semina: **ex 0713 20 00** **ex 0713 34 00** **ex 0713 39 00** **ex 0713 40 00** **ex 0713 60 00** **ex 0713 90 00** (diversi da *Phaseolus lunatus* e *Phaseolus coccineus*). ◄	
	►M9 Noci del Brasile e noci di acagiù, intere, fresche nel mallo verde, anche da semina: ◄ **ex 0801 21 00** **ex 0801 31 00**	
	►M9 Altre noci, intere, fresche nel mallo verde, anche da semina: ◄ **ex 0802 11 10** **ex 0802 11 90** **ex 0802 21 00** **ex 0802 31 00** **ex 0802 41 00** **ex 0802 51 00** **ex 0802 61 00** **ex 0802 70 00** **ex 0802 80 00** ►M28 **ex 0802 99 10** ◄ ►M28 **ex 0802 91 00** ◄ ►M28 **ex 0802 99 90** ◄	
	Fichi, freschi o refrigerati: **0804 20 10**	
	►M28 **Mangostani** **ex 0804 50 00** ◄	
	Meloni, freschi o refrigerati: **0807 11 00** **0807 19 00**	

▼B

Piante	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Altri frutti, freschi o refrigerati: **ex 0810 20 90** **ex 0810 90 20** **ex 0810 90 75**	
	Ciliegie di caffè (non chicchi), fresche, intere nella buccia, non tostate **ex 0901 11 00**	
	Foglie di tè, fresche, intere, non tagliate, non fermentate, non aromatizzate: **ex 0902 10 00** **ex 0902 20 00**	
	Sementi di timo e di fieno greco, da semina: **ex 0910 99 10** **ex 0910 99 31** **ex 0910 99 33**	
	Foglie di alloro, fresche: **ex 0910 99 50**	
	►M9 Sementi di frumento e frumento segalato: **1001 11 00** **1001 91 10** **1001 91 20** **1001 91 90** Sementi di segale: **1002 10 00** ◄ Sementi di orzo, da semina: **1003 10 00**	
	Sementi di avena, da semina: **1004 10 00**	
	Sementi di sorgo da granella, da semina: **1007 10 10** **1007 10 90**	
	Sementi di grano saraceno, miglio e scagliola, e di altri cereali, da semina: **ex 1008 10 00** **1008 21 00**	

▼B

Piante	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	ex 1008 30 00 **ex 1008 40 00** **ex 1008 50 00** **►M9 ex 1008 60 00 ◄** **ex 1008 90 00**	
	Arachidi fresche, non tostate né altrimenti cotte, intere, non sgusciate, non spezzate, anche da semina: **1202 30 00** **ex 1202 41 00**	
	Altre sementi oleaginose da semina e frutti oleaginosi, freschi, non spezzati: **ex 1207 10 00** **1207 21 00** **ex 1207 30 00** **1207 40 10** **ex 1207 60 00** **ex 1207 70 00** **1207 91 10** **1207 99 20**	
	Sementi e frutti, da semina: **1209 10 00** **1209 22 10** **1209 22 80** **1209 23 11** **1209 23 15** **1209 23 80** **1209 24 00** **1209 25 10** **1209 25 90** **1209 29 45** **1209 29 50** **1209 29 60** **1209 29 80** **1209 30 00** **1209 91 30** **1209 91 80** **1209 99 10** **1209 99 91** **1209 99 99**	
	Coni di luppolo, freschi: **ex 1210 10 00**	

▼B

Piante	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Piante, eccetto quelle da impianto, e parti di piante (compresi sementi da semina e frutti), fresche o refrigerate, non tagliate, non frantumate né polverizzate: **ex 1211 30 00** **ex 1211 40 00** **ex 1211 50 00** **ex 1211 90 30** **ex 1211 90 86** **Semi di carrubo da semina, e canna da zucchero, freschi o refrigerati, non macinati; noccioli e mandorle di frutti, da semina, e altri prodotti vegetali freschi, non nominati né compresi altrove:** **ex 1212 92 00** **ex 1212 93 00** **ex 1212 94 00** **ex 1212 99 41** **ex 1212 99 95** **Materie vegetali delle specie utilizzate principalmente in lavori di intreccio, fresche:** **ex 1401 90 00** **Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi:** **ex 1404 90 00**	

PARTE C

Elenco delle piante e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per le quali non è richiesto il certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione

Piante	Codici NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Frutti di *Ananas comosus* (L.) Merrill	Ananassi, freschi o essiccati: **0804 30 00**	Tutti i paesi terzi
Frutti di *Cocos nucifera* L.	Noci di cocco, fresche o essiccate, anche sgusciate o decorticate: **0801 12 00** **0801 19 00**	Tutti i paesi terzi
Frutti di *Durio zibethinus* Murray	Durian: **0810 60 00**	Tutti i paesi terzi
Frutti di *Musa* L.	Banane, comprese le banane platano, fresche o essiccate: **0803 10 10** **0803 10 90** **0803 90 10** **0803 90 90**	Tutti i paesi terzi
Frutti di *Phoenix dactylifera* L.	Datteri, freschi o essiccati **0804 10 00**	Tutti i paesi terzi

▼B

ALLEGATO XII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in una zona protetta in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
1. **Piante di**		
Beta vulgaris L., destinate alla trasformazione industriale	Barbabietole da zucchero, fresche: **ex 1212 91 80** Barbabietole da foraggio, fresche: **ex 1214 90 10**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
2. **Parti di piante di**		
Eucalyptus l'Hérit.	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di *Eucalyptus* spp., senza fiori né boccioli, nonché erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0604 20 90** Sementi di *Eucalyptus* spp.: **ex 1209 99 10** Piante e parti di piante di *Eucalyptus* spp. (compresi sementi e frutti), delle specie utilizzate principalmente in profumeria o nella preparazione di farmaci, insetticidi, antiparassitari o simili, fresche, refrigerate, non congelate né essiccate, anche tagliate, ma non frantumate né polverizzate: **ex 1211 90 86** Prodotti vegetali di piante di *Eucalyptus* spp., non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
3. **Parti di piante, eccetto i frutti e le sementi, di**		
Amelanchier Med.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Chaenomeles Lindl.,	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
Cotoneaster Ehrh.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
Crataegus L.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Cydonia Mill.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
Eriobotrya Lindl.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
Malus Mill.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Mespilus L.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
Pyracantha Roem.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Pyrus L.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
Sorbus L.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: **ex 0603 19 70** Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: **ex 0604 20 90** Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

4. **Sementi di**

Beta vulgaris L.	Sementi di barbabietole da zucchero, da semina: **1209 10 00** Sementi di barbabietole da foraggio (*Beta vulgaris* var. *alba*), da semina: **1209 29 60** Sementi di altre barbabietole da foraggio (eccetto *Beta vulgaris* var. *alba*), da semina: **ex 1209 29 80** Sementi di barbabietole da orto o di barbabietole da foraggio (*Beta vulgaris* var. *conditiva*), da semina: **1209 91 30** Sementi di altre barbabietole (*Beta vulgaris*), da semina: **ex 1209 91 80**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Castanea Mill.	Sementi di castagno (*Castanea* spp.), da semina **ex 1209 99 10** Castagne (*Castanea* spp.), non sbucciate, da semina: **ex 0802 41 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
▼M9 _____		
▼B *Mangifera* L.	Sementi di mango, da semina: **ex 1209 99 99**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

5. **Sementi e frutti (capsule) di**

Gossypium L.	Sementi di cotone, da semina: **1207 21 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
Cotone non sgranato	Cotone, non cardato né pettinato, altro: **5201 00 90**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
6. **Legname**, che: a) è considerato prodotto vegetale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e b) è stato ottenuto completamente o in parte da uno dei seguenti ordini, generi o specie, e c) rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni cui è fatto riferimento nella colonna centrale e riportate nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:		

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
►M9 Conifere (*Pinopsida*) ◄, eccetto il legname scortecciato originario di paesi terzi europei	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – – Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – – di conifere: **ex 4401 11 00** – Legname in piccole placche o in particelle: – – di conifere: **ex 4401 21 00** – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): **►M15 ex 4401 49 00 ◄** Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di conifere: **ex 4403 11 00** Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato: – di conifere, eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di pino (*Pinus* spp.): **ex 4403 21 10** **ex 4403 21 90** **ex 4403 22 00** – – di abete (*Abies* spp.) e abete rosso (*Picea* spp.): **ex 4403 23 10** **ex 4403 23 90** **ex 4403 24 00** – – altro, di conifere: **ex 4403 25 10** **ex 4403 25 90** **ex 4403 26 00** Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – – di conifere: **ex 4404 10 00**	►M4 Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito [1], Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina ◄

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Traversine di legno per strade ferrate o simili: – non impregnate: – – di conifere: **4406 11 00** – Altre (eccetto non impregnate): – – di conifere: **4406 91 00** Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – di conifere: – – di pino (*Pinus* spp.): **ex 4407 11 10** **ex 4407 11 20** **ex 4407 11 90** – – di abete (*Abies* spp.) e abete rosso (*Picea* spp.): **ex 4407 12 10** **ex 4407 12 20** **ex 4407 12 90** – – altro, di conifere: **ex 4407 19 10** **ex 4407 19 20** **ex 4407 19 90** Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno: – casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi: **4415 10 10** **4415 10 90** – Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette: **4415 20 20** **4415 20 90** Costruzioni prefabbricate di legno: **9406 10 00**	

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Castanea Mill., eccetto il legname scortecciato,	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – – Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – – non di conifere: **ex 4401 12 00** – Legname in piccole placche o in particelle: – – non di conifere: ►**M28** **ex 4401 22 90** ◄ – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ►**M15** **ex 4401 49 00** ◄ Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere **ex 4403 12 00** Legname non di conifere [eccetto legname tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o altro legname tropicale, quercia (*Quercus* spp.) o faggio (*Fagus* spp.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: **ex 4403 99 00** Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – – non di conifere **ex 4404 20 00** Traversine di legno per strade ferrate o simili: – non impregnate: – – non di conifere: **4406 12 00** – Altre (eccetto non impregnate): – – non di conifere: **4406 92 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (*Quercus* spp.), faggio (*Fagus* spp.), acero (*Acer* spp.), ciliegio (*Prunus* spp.), frassino (*Fraxinus* spp.), betulla (*Betula* spp.) o pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: **ex 4407 99 27** **ex 4407 99 40** **ex 4407 99 90** Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno: – casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi: **4415 10 10** **4415 10 90** – Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette: **4415 20 20** **4415 20 90** Costruzioni prefabbricate di legno: **9406 10 00**	

7. **Corteccia**

Corteccia di conifere separata dal tronco	Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: **ex 1404 90 00** Avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ►**M15** **ex 4401 49 00** ◄	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

8. **Altro**

Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (*Beta vulgaris* L.).	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet, altri: **ex 2303 20 10** **ex 2303 20 90** Materie minerali non nominate né comprese altrove, altre: **ex 2530 90 00**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

▼B

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.	Polline vivo: **ex 1212 99 95**	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
▼M28 Alveari - nel periodo dal 15 marzo al 30 giugno	**0106 41 00** **ex 4421 99 99** **ex 4602 19 90** **ex 4602 90 00**	Paesi terzi.

▼B

([1]) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

▼B

ALLEGATO XIII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione

1. Tutte le piante da impianto, eccetto le sementi.

2. Piante, eccetto frutti e sementi, di *Choisya* Kunth, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. e *Vitis* L.

▼M28

2.1. Rizomi di *Curcuma longa* L. e *Zingiber officinale* Roscoe di cui all'allegato VIII, punto 11.2.

▼B

3. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.

4. Legname, che:

   a) è considerato prodotto vegetale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e

   b) è stato ottenuto completamente o in parte da *Juglans* L., *Platanus* L. e *Pterocarya* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e

   c) rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 12 00	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
►M28 ex 4401 22 90 ◄	Legname non di conifere, in piccole placche o in particelle
►M28 ex 4401 49 10 ex 4401 49 90 ◄	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 12 00	Legname grezzo, non di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato
ex 4403 99 00	Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (*Quercus* spp.), faggio (*Fagus* spp.), betulla (*Betula* spp.), pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.) o eucalipto (*Eucalyptus* spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati, non di conifere; pioli e picchetti di legno non di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (*Quercus* spp.), faggio (*Fagus* spp.), acero (*Acer* spp.), ciliegio (*Prunus* spp.), frassino (*Fraxinus* spp.), betulla (*Betula* spp.) o pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

▼M15

4.1. Legname di *Chionanthus virginicus* L. e *Fraxinus* L., di cui all'allegato VIII, punto 27.

▼M25

4.2. Legname, eccetto il legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami originari di aree delimitate o legname che conserva in tutto o in parte la sua superficie rotonda non originario ma introdotto in tali aree delimitate di *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp. di cui all'allegato VIII, punto 30.

▼M25

4.3. Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami originari di aree delimitate ottenuti completamente o in parte da *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp. di cui all'allegato VIII, punto 31.

▼M26

4.4. Legname, eccetto il legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami originari di aree delimitate o legname che conserva in tutto o in parte la sua superficie rotonda, non originario ma introdotto in tali aree delimitate, di *Prunus* spp. di cui all'allegato VIII, punto 33.

4.5. Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami originari di aree delimitate, ottenuti interamente o in parte da *Prunus* spp., di cui all'allegato VIII, punto 34.

▼B

5. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 66/402/CEE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Oryza sativa* L.

▼M16

6. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/55/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Allium cepa* L.,

— *Allium porrum* L.,

— *Capsicum annuum* L.,

— *Phaseolus coccineus* L.,

— *Phaseolus vulgaris* L.,

— *Pisum sativum* L.,

— *Solanum lycopersicum* L. e suoi ibridi,

— *Vicia faba* L.

▼B

7. Sementi di *Solanum tuberosum* L.

8. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 66/401/CEE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Medicago sativa* L.

9. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/57/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Brassica napus* L.,

— *Brassica rapa* L.,

— *Glycine max* (L.) Merrill,

— *Helianthus annuus* L.,

— *Linum usitatissimum* L.,

— *Sinapis alba* L.

▼**M9**

10. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 98/56/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Allium* L.,

— *Capsicum annuum* L.,

— *Helianthus annuus* L.

11. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 98/56/CE o 2008/90/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Prunus armeniaca* L.,

— *Prunus cerasus* L.,

— *Prunus domestica* L.,

— *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,

— *Prunus persica* (L.) Batsch,

— *Prunus salicina* Lindley.

12. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 98/56/CE, 1999/105/CE o 2008/90/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

▼**C3**

— *Prunus avium* L.

▼B

ALLEGATO XIV

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l'indicazione «PZ» per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette

1. ►M9 Piante di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. e *Pseudotsuga* Carr., eccetto le sementi. ◄

2. Piante da impianto, eccetto le sementi, di *Ajuga* L., *Beta vulgaris* L., *Cedrus* Trew, *Crossandra* Salisb., *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., ►M9 ———————— ◄, *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl., *Nerium oleander* L., ►M9 ———————— ◄, *Populus* L., *Prunus* L., *Quercus* spp., eccetto *Quercus suber*, *Ulmus* L. e piante da impianto di *Begonia* L., eccetto cormi, sementi e tuberi.

▼M9

3. Piante, eccetto i frutti e le sementi, di *Amelanchier* Med., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. e *Vitis* L.

▼B

4. Piante di *Palmae*, da impianto, aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr. *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.

5. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

6. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., da impianto.

7. Piante di *Beta vulgaris* L., destinate alla trasformazione industriale.

8. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (*Beta vulgaris* L.).

▼M9

9. Sementi di *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Gossypium* L. e *Mangifera* L.

▼B

10. Frutti (capsule) di *Gossypium* spp. e cotone non sgranato.

11. Legname, che:

    a) è considerato prodotto vegetale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e

    b) è stato ottenuto interamente o parzialmente da:

        — ►M9 conifere (*Pinopsida*) ◄, eccetto il legname scortecciato,

        — *Castanea* Mill., eccetto il legname scortecciato,

        — *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e

    c) rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

▼B

Codice NC	Descrizione
4401 11 00	Legna da ardere di conifere, in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 12 00	Legna da ardere non di conifere, in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legname di conifere in piccole placche o in particelle
►M28 ex 4401 22 90 ◄	Legname non di conifere, in piccole placche o in particelle
►M28 ex 4401 49 10 ex 4401 49 90 ◄	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 11 00	Legname di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 12 00	Legname grezzo, non di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 21	Legname grezzo di conifere, di pino (*Pinus* spp.), non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 22 00	Legname grezzo di conifere, di pino (*Pinus* spp.), non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 23	Legname grezzo di conifere, di abete (*Abies* spp.) e abete rosso (*Picea* spp.), non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 24 00	Legname grezzo di conifere, di abete (*Abies* spp.) e abete rosso (*Picea* spp.), non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 25	Legname grezzo di conifere, eccetto quello di pino (*Pinus* spp.), abete (*Abies* spp.) o abete rosso (*Picea* spp.), non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 26 00	Legname grezzo di conifere, eccetto quello di pino (*Pinus* spp.), abete (*Abies* spp.) o abete rosso (*Picea* spp.), non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 99 00	Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (*Quercus* spp.), faggio (*Fagus* spp.), betulla (*Betula* spp.), pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.) o eucalipto (*Eucalyptus* spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili

▼B

Codice NC	Descrizione
ex 4407	Legname di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (*Quercus* spp.), faggio (*Fagus* spp.), acero (*Acer* spp.), ciliegio (*Prunus* spp.), frassino (*Fraxinus* spp.), betulla (*Betula* spp.) o pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

12. Corteccia separata dal tronco, di *Castanea* Mill. e ►M9 conifere (*Pinopsida*) ◄.